



i Quaderni della Camera



Camera di Commercio
Venezia

DIFFUSIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE (SGA) NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Trascrizione del convegno del 17 dicembre 2008 e
Vademecum sui sistemi di gestione ambientale



18



DIFFUSIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE (SGA) NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

convegno

Ideazione e realizzazione a cura dell'U.O. Ambiente e nuovi servizi alle imprese
della Camera di Commercio di Venezia e della Sezione regionale del Veneto dell'Albo gestori ambientali.
Per contatti: tel. 041 786151 / 177 – ambiente@ve.camcom.it – www.ve.camcom.it

Elaborazione testi a cura della dr.ssa Cinzia Lara SFORZIN
Coordinamento dell'opera a cura del dr. Andrea DA LIO

Si ringrazia l'ing. Iury ZUCCHI (zucchi@futurosostenibile.com)
per i preziosi suggerimenti in fase di elaborazione della guida.



Camera di Commercio
Venezia



Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO



Andrea Da Lio

MODERATORE
CAMERA DI COMMERCIO
DI VENEZIA

Giuseppe Scaboro

ASSESSORE DELLA
PROVINCIA DI VENEZIA

5 DIBATTITO

Andrea Da Lio
MODERATORE

Giuseppe Scaboro
ASSESSORE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

8 I SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE ISO 14001 ED EMAS

Iury Zucchi
INGEGNERE AMBIENTALE AUDITOR SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

24 GALVENE SPA: LA CERTIFICAZIONE ISO 14001 E LA REGISTRAZIONE EMAS PER LA ZINCATURA A CALDO

Giorgio Montresor
DIRETTORE GENERALE GALVENE SPA

38 I SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE APPLICATI ALL'AZIENDA DI TRASPORTO

Liliana Malacarne
RESPONSABILE VERIFICA SISTEMI DI QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA ISPETTORE CERTIQUALITY

49 D.LGS. 152/2006: VANTAGGI E AGEVOLAZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI OFFERTI DALLA CERTIFICAZIONE ISO 14001 E DALLA REGISTRAZIONE EMAS

Marco Casadei
SEGRETARIO SEZ. REG. DEL VENETO, MEMBRO COMITATO NAZ. DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI

57 LA CONCESSIONE DEL CREDITO DOPO BASILEA-2 E LA VALUTAZIONE DELLE IMPRESE CON SGA

Biagio Vincenzo Rapone
DIRETTORE GENERALE CARIVE GRUPPO INTESA SAN PAOLO

72 AUTODEMOLIZIONI VOLPATO SRL E IL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

Lorella Volpato
AMMINISTRATORE AUTODEMOLIZIONI VOLPATO SRL

83 LE ATTIVITÀ DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA PER DIFFONDERE E SOSTENERE I SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

Giorgio Porzionato
VICE SEGRETARIO GENERALE, VICARIO CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA

Buongiorno a tutti, ben arrivati, questo convegno che si svolgerà durante la mattinata è dedicato ai sistemi di gestione ambientale, avrete visto com'è la struttura dell'incontro, che partirà con un inquadramento della normativa che regola questi sistemi, poi approfondiremo con dei casi più pratici, concluderemo con le attività che la Camera pone in essere.

Do la parola subito all'Assessore Giuseppe Scaboro, Assessore della Provincia di Venezia, che è venuto ad inaugurare i lavori, quindi aprirà i lavori, lo ringrazio di essere qui, e di avere trovato una finestra tra gli impegni quotidiani. Gli do subito la parola.

Buongiorno a tutti. Porto il saluto della Provincia ed il mio personale. Mi ha fatto anche piacere portarvi un brevissimo saluto a questa iniziativa non solamente perché da tempo manteniamo con la Camera di Commercio un saldo rapporto e andiamo assieme su diversi problemi: dai rifiuti, dalle questioni più generali dei consumatori, dalle questioni delle piccole e medie imprese... è una collaborazione che dura oramai da diverso tempo e che pone, secondo noi, la Camera di Commercio anche all'apice per quanto riguarda il suo sostegno verso ed in special modo la piccola impresa, commercianti, artigiani ecc., ecc.

Credo che questo saluto vada anche nella direzione con la quale da tempo anche le istituzioni devono fare i conti... oramai sempre più i problemi ambientali e poi le successive certificazioni stanno diventando un fatto abbastanza dirompente all'interno delle aziende, se parliamo delle aziende quelle più grandi, per esempio quasi tutte a Porto Marghera sono certificate. Questo è un fatto estremamente positivo anche se va detto si sono certificate negli ultimi anni, mentre magari fino a poco tempo fa anche loro non adeguavano la loro struttura ad intervenire nel campo ambientale... perfino la realtà chimica è tutta certificata, compreso anche la raffineria.

Cosa vuol dire questo? Vuol dire che le certificazioni ambientali per ovvie ragioni che bisognerebbe indagare, ma adesso non credo che tocchi a me, sono certificazioni delle grandi aziende o delle medie aziende, dopodomani saranno le certificazioni, spero, delle piccole aziende perché diventa un fatto importantissimo nella nostra economia, in quanto l'economia anche ve-

neta e anche provinciale si regge sul 95% nelle piccole imprese, quelle sotto i 15 dipendenti e capisco che qui c'è un'estrema difficoltà a fare in modo che c'inoltriamo su questa strada. Perché questo? In alcuni casi la certificazione è vista come oneri impropri che l'azienda deve sopportare, è inutile girarci attorno su questo, però posso dire che rispetto a qualche anno fa c'è un'attenzione particolare, specialmente da parte delle giovani generazioni che diventano piccoli imprenditori, per la quale la questione ambientale diventa un punto forte del suo promuovere l'azienda, perché anche di questo si tratta, perché un'azienda che ha delle certificazioni ha un vantaggio in più.

Volevo anche ricordare che dal censimento ARPAV del marzo 2007 risultava che in tutto il Veneto, per esempio, la certificazione EMAS era solamente di 38 industrie, chiamiamole così, di cui 11 a Venezia, mentre per l'ISO 14001 su 878 ce n'erano 140 a Venezia. Quindi la nostra Provincia, con soddisfazione, ognuno difende la propria Provincia, è la prima in assoluto per quanto riguarda le certificazioni nel Veneto. Ritorno sempre a quell'aspetto che dicevo prima, è chiaro che sono le grandi aziende.

Noi abbiamo esperienze continue su questo, quando parlo di certificazione ambientale parlo anche di tutto il mondo che ci circonda, oramai nei termini per esempio dei rifiuti, rifiuti agricoli per esempio, rifiuti agricoli altra questione annosa. Leggi nazionali fanno in modo che le stesse aziende che vorrebbero mettersi in regola fanno estremamente difficoltà. Faccio un esempio: uno può andare al consorzio, comprare tre barattoli, quattro o cinque di chiamiamolo, scusatemi il termine, di veleni, portarselo in azienda, poi quando l'ha distribuito, il vaso vuoto non lo può riportare indietro; chiunque può comprarsi dal consorzio tre barattoli che possono essere anche rifiuti pericolosi, scaricarli, quel barattolo lo può portare indietro vuoto. Anomalie delle nostre leggi, per esempio lo sapete benissimo che anche nel campo delle caldaie oramai ci sono controlli assolutamente continui, anche qui costi, dico non solamente per quanto riguarda il consumatore, ma anche costi secondo noi per quanto riguarda chi va a controllare.

Noi dovremmo in qualche modo, e vedo veramente con piacere, parlavo prima con Porzionato, la grande maggioranza qui, il 90% è giovane e questo fatto è estremamente positivo. Io non so se voi siete imprenditori, siete già proprietari della vostra

azienda, cosa fate o se siete solamente responsabili di aziende nelle questioni ambientali, di sicurezza, ma è il segnale che qualcosa sta profondamente cambiando e questo è un fatto estremamente, badate bene, estremamente positivo.

È chiaro che sono due questioni perché si renda forte anche la certificazione: primo è la consapevolezza piena da parte dell'imprenditore, sia quello più grande, sia quello più piccolo, senza di questo credo non si va da nessuna parte; la seconda, è anche qui, consapevolezza piena da parte del lavoratore, del dipendente, anche questo è l'altro lato della medaglia, già farli combaciare tutti e due nella sicurezza che gli interessi siano condivisibili, perché poi c'è un'altra parte che è fuori e che riguarda il consumatore, il cittadino, che molte volte è fuori da questa partita. E qui è un altro aspetto come noi riusciamo a coinvolgere la cittadinanza affinché, magari in qualche realtà produttiva, la certificazione sia un beneficio per tutti e tre i soggetti. Oggi può essere un beneficio forte per due soggetti, manca ancora il terzo.

Voi sapete benissimo, credo avete letto dell'area chimica di Porto Marghera il processo, tutto quello che ha prodotto la chimica e adesso non è più così perché hanno dovuto riadattare impianti, ma pensate per un attimo a quello che sta accadendo alla Fincantieri quando fino a poco tempo fa c'era l'uso dell'amianto. Quello che sta accadendo nella Fincantieri di Porto Marghera, che è già accaduto all'interno di tutta l'area di Monfalcone, lì sì ora più di qua i cittadini... e quindi molte volte anche la stessa certificazione non basta se poi dopo non c'è un controllo adeguato anche in questa direzione che spetta agli enti, dei vari enti pubblici.

Io credo che l'ambiente, la certificazione, il lavoro dovrebbe innanzitutto essere terreno istruttivo nel campo scolastico e ancora non è. Bisogna in qualche modo aiutare le piccole imprese a certificarsi, questo è il dato secondo me più importante e far crescere la consapevolezza imprenditoriale, del mondo del lavoro e anche delle istituzioni affinché su questo terreno facciano squadra maggiormente perché se non si fa squadra rimane sempre un pezzo fuori.

Vi ringrazio e spero che in qualche modo sia una giornata utile per il vostro lavoro. Grazie mille.

Andrea Da Lio

MODERATORE

Grazie di queste parole. Direi due spunti veramente importanti tra i molti che ci ha dato l'Assessore Scabro, uno riguarda l'applicazione e l'adozione dei sistemi di gestione ambientale per le piccole e medie imprese, piccole e medie è un range a rischio elevato, sappiamo che va dalle piccole, ma proprio micro, piccole imprese fino a imprese con 200 dipendenti. Quindi indagheremo, sentiremo se avremo anche qualche indicazione dall'ingegner Zucchi su come può realizzarsi l'applicazione anche per la piccola impresa dei sistemi di gestione ambientale.

Altro tema, altro input, che mi ha profondamente colpito, è quello della consapevolezza, cioè costruire un sistema di qualità, sia di prodotto, sia ambientale, sicuramente comporta una piena interazione di tutto il sistema organizzativo dell'impresa. Quindi dico sempre, instaurare un sistema di gestione della qualità è un esercizio di leadership, però questo comporta anche il coinvolgimento ovviamente di tutti i dipendenti, di tutta la struttura, perché il sistema funzioni ci deve essere condivisione dell'informazione, formazione su tutti i temi dell'ambiente condivisi all'interno dell'azienda.

Direi di addentrarci adesso in questi due sistemi di gestione, nell'ISO 14001 ed EMAS, do la parola all'ingegner Zucchi, auditor ambientale, che ci guiderà per conoscere, apprezzare le differenze ed i vantaggi che questi due sistemi possono comportare.

lury Zucchi

INGEGNERE AMBIENTALE
AUDITOR SISTEMI
DI GESTIONE AMBIENTALE

I SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE ISO 14001 ED EMAS

Io sono deambulatore, portate pazienza, c'è una registrazione, posso andare a voce senza microfono? Buongiorno. Io ho il felice compito di descrivervi a grandi linee, una mezz'oretta, quaranta minuti, quali sono gli aspetti, quali sono gli equilibri di un sistema di gestione ambientale.

Per ora non farò differenza tra ISO 14001 ed EMAS, diciamo che il cuore del sistema di gestione ambientale fondamentale è uno che viene condiviso sia dal regolamento EMAS sia dalle norme ISO 14001. Io ho avuto un po' di problemi a ragionare su quale potesse essere la migliore slide da presentare all'inizio, ho detto parto dalla fine, cioè partiamo dal concetto di cosa non

dovrebbe essere sistema di gestione ambientale. L'Assessore poco fa ha parlato di supporto, soprattutto alle piccole organizzazioni nello sviluppo del sistema di gestione ambientale, provo a leggere la distinzione di qualcuno di voi. Se parlo di sistema di gestione ambientale, se parlo di certificazione per la qualità, per l'ambiente, per la sicurezza probabilmente mi verranno in mente montagne di carta, aspetti burocratici insormontabili o quant'altro. In realtà un sistema di gestione ambientale non dovrebbe comportare ad un'organizzazione un maggior dispendio di risorse, ovviamente tranne qualche registrazione in più ogni tanto.

Considerate che non sono l'unico a dire questa cosa: la raccomandazione della Commissione Europea nel 2001 già prende atto di questa problematica che per alcune organizzazioni i sistemi di gestione, parlo di qualità, ambiente e sicurezza, possono essere considerati eccessivamente onerosi, ma attenzione perché la stessa raccomandazione, per esempio, fornisce delle indicazioni al verificatore al quale dice: quando vai in una piccola organizzazione non puoi pretendere che tutte le procedure siano scritte, non puoi pretendere che tutto sia burocraticizzato. Opera la tua attività di auditing, di verifica, scusate io opto per il termine latino, audit è verifica, in modo tale da capire se effettivamente l'organizzazione ha di fatto implementato delle procedure, che anche se non documentate sono comunque parte integrante del sistema, quello che diceva poco fa il dottor Da Lio, tutto quello che avviene a valle è grazie alla formazione interna, al coinvolgimento di una piccola organizzazione.

Come dovrebbe quindi essere un sistema di gestione ambientale o un sistema di gestione in generale? Mi è capitato purtroppo di vedere organizzazioni disperate, faccio un esempio: un'organizzazione che aveva la bellezza di 9 istruzioni di lavoro per 47 pagine, quindi aveva grosso modo 400 pagine di istruzioni di lavoro, ed erano tre termoidraulici. Giustamente l'attività di verifica, l'auditor cattivissimo prende un'istruzione di lavoro e dice avete dimostrato, avete implementato queste istruzioni di lavoro, vediamo come l'applicate. L'organizzatore cadeva un po' dal cielo, in tre dovevano gestire quasi 400 pagine di istruzioni di lavoro diventa veramente complesso. Questo perché? Perché in realtà un sistema di gestione dev'essere assolutamente calzato all'organizzazione in cui viene applicato, troppo spesso si vedono sistemi di gestione, ma mi riferisco a qualità, ambiente, alla sicurezza, all'etica che sono sovradimensionati, che sono in parte inutili. Faccio un altro esempio, sistemi della

qualità dove addirittura in certe casistiche per poter chiedere la modifica di un documento bisogna documentare questa richiesta e farla firmare dal responsabile della qualità.

Può aver ragione la Nasa di un comportamento del genere, ma magari in determinate altre organizzazioni più piccole e più semplici sicuramente no. Faccio notare che le norme, quindi il regolamento EMAS o la norma ISO 14001 dice cosa bisogna fare, ma non come farlo e significa, io parto sempre su aspetti integrati, che quando un'organizzazione certificata per la qualità deve verificare la soddisfazione del cliente, non è mica necessariamente obbligato a mandare dei questionari, può anche fare delle telefonate, può anche usare degli altri strumenti che in base alle proprie caratteristiche permettono di raggiungere quell'obiettivo.

Mi premeva che in questi primi minuti cercare di fare piazza pulita un po' dei pregiudizi che ormai si sono assolutamente connessi al concetto di sistemi di gestione. Il sistema di gestione deve essere calzato dall'organizzazione, i criteri, le metodologie di valutazione e di gestione devono essere definite dall'azienda stessa in funzione delle sue capacità, tant'è che, ripeto, dalla raccomandazione della Commissione Europea addirittura si parla, si cita esplicitamente il fatto che le procedure non solo devono essere proporzionate, non è che c'è da scrivere 26 pagine. A volte quando considero i manuali, perché oltre ad auditor sono anche consulente, ovviamente non per la stessa organizzazione, consegno il manuale alto così, risponde a dei requisiti, poi in maniera proporzionale se vogliamo all'organizzazione, ma non solo, non tutte le procedure richiedono necessariamente una documentazione scritta, tant'è che la stessa norma ISO, descritti i requisiti del sistema di gestione EMAS, parla di procedure, solo in un caso parla di procedure documentate. Per esempio per chi nella propria organizzazione ha già sviluppato il sistema per la qualità ISO 9001 sa benissimo che le procedure documentate, quelle obbligatorie sono 6, ma nessuno vi obbliga a farne 120. Se le dimensioni della mia organizzazione e gli aspetti gestionali critici richiedono una procedura documentata ovviamente l'organizzazione sarà tenuta a svilupparla, ma questo a suo rischio.

Beh, che cosa quindi dovrebbe prevedere un sistema di gestione? Nulla di più del buon senso, cioè quello che un'organizzazione permette già di poter operare in maniera efficace, effi-

ciente, ma che cos'è? In realtà è il cosiddetto ciclo di Deming, miglioramento continuo che è insito nella norma ISO 14001, nel regolamento EMAS e, nota bene, nell'ex Decreto 626, nel nuovo Testo Unico per la sicurezza. Il concetto del miglioramento continuo prevede una fase di definizione della politica e una sorta di strategia, quindi un'analisi della propria situazione, la definizione di obiettivi, quindi una pianificazione, una fase di attuazione di quanto pianificato, una fase di monitoraggio e di verifica e quindi di riesame. Guardate dico una banalità perché questo è semplicemente il ciclo dell'apprendimento.

Immaginiamo quali possono essere le attività non sottoposte a questo concetto, portate pazienza, capisco di essere ingegnere ed avere qualche paracchi, ormai per deformazione professionale vedo tutto sottoforma di ciclo di beni, però dall'attività quotidiana, dalla pianificazione di un viaggio, della propria attività lavorativa, dall'andare a fare la spesa, pianificazione, se non avete fatto l'analisi verifico quello che manca. La pianificazione è quando ho una lista di cosa andare a comprare, quando poi applico e vado al supermercato ovviamente il monitoraggio sul costo dei prodotti lo effettuerò, per poi arrivare a casa e fare un riesame, perché magari scopro che quello che ho comprato non rispondeva pienamente ai requisiti, quindi la volta dopo o cambierò supermercato o cambierò prodotti da acquistare. Capite che quindi è un approccio assolutamente basato sul buon senso, nulla di più di quanto già l'organizzazione possiede solo per il fatto di esistere, per continuare a mantenersi sul mercato, salvo maggiore attenzione alle registrazioni.

Diciamo che la vera differenza consiste nel fatto che tutte queste fasi, per poter dare evidenza oggettiva che siano state effettivamente svolte, devono essere necessariamente registrate e quindi questo sicuramente è un onere in più per un'organizzazione di dare evidenza di quello che ha fatto, ma attenzione anche qui, ogni organizzazione può decidere in base alle proprie possibilità, alle proprie risorse quale criterio adottare per poter registrare, sistemi elettronici piuttosto che cartacei. Vorrei brevemente quindi illustrarvi i requisiti di un sistema di gestione ambientale, requisiti che sono definiti dalla norma UNI-EN ISO 14001 e dall'allegato 1 del regolamento EMAS. Talvolta dico sempre che quando si vogliono risparmiare decine di euro sulla norma ISO 14001, si scarica il regolamento EMAS e si prende l'allegato 1, dicono la stessa cosa, i requisiti sono i medesimi, salvo poi altre condizioni che vedremo.

Innanzitutto la norma ISO 14001 e l'allegato 1 del regolamento EMAS prevedono che un sistema di gestione ambientale debba partire da una politica ambientale, questo è ovvio, non posso partire a gestire un sistema senza avere idea di quale possa essere la strategia in generale di un'organizzazione, soprattutto dal punto di vista ambientale. Dopodiché una fase di pianificazione, una volta che ho deciso più o meno quale sarà la strada dovrò entrare nel dettaglio per capire bene quali azioni condurre per ottenere quel risultato. Questo significa, ai sensi della norma del regolamento EMAS, innanzitutto effettuare un'analisi ambientale iniziale nella quale identifico gli aspetti ambientali, cioè tutti quegli aspetti che possono generare un impatto ambientale e non solo, impatto ambientale diretto ed indiretto, ma soprattutto devo fare un'operazione che mi permetta di evidenziare gli aspetti ambientali significativi. Questo dice la norma; la norma ed il regolamento non dicono quale metodo dev'essere utilizzato per valutare la significatività degli aspetti ambientali, questo significa che una volta che ho una lista di aspetti ambientali, il metodo che applicherò per metterli in ordine d'importanza sarà mio. Se qualcuno di voi si occupa di sicurezza, magari è anche RSPP della propria organizzazione, sa benissimo che il Testo Unico, tra gli obblighi del datore di lavoro, prevede l'analisi e la valutazione dei rischi: troviamo la stessa cosa nella norma ISO 14001, da cui nasce, nelle prossime slide viene toccato questo argomento, il fatto che i sistemi, queste norme siano, gli schemi siano assolutamente validi ai fini di una certificazione integrata: qualità, ambiente e sicurezza, per cui quando parlo di aspetti ambientali posso parlare di aspetti connessi anche alla sicurezza e quindi generare un sistema integrato.

Chi si occupa di sicurezza, per esempio sa che uno dei metodi più sviluppati è il famoso "R" (rischio) è uguale al prodotto della probabilità per il danno, quindi applica un criterio che è una valutazione dei rischi. Una cosa simile si può fare, per esempio, per le questioni ambientali, in modo tale da evidenziare quali aspetti tra le emissioni in atmosfera, la gestione di sostanze pericolose piuttosto che di scarichi idrici possono essere più importanti.

Superare determinate soglie, quindi identificata la significatività di un aspetto ambientale, ripeto, è a carico dell'azienda la soglia di significatività, non esiste il criterio predefinito, vengono considerate le prescrizioni legali e le altre prescrizioni, ovviamente tutto l'impianto normativo che se vogliamo veramente di rendere l'organizzazione troviamo in linea con i principi di tutela

ambientale. Dopo questa analisi della situazione dello stato di fatto delle prescrizioni normative, si passa alla fase definizione degli obiettivi, il traguardo, il programma di gestione ambientale. I programmi di gestione che talvolta, purtroppo, non riportano una di queste indicazioni, cioè di chi deve fare che cosa, come lo deve fare, entro quando e soprattutto con quali costi. In un programma di gestione ambientale dovrebbe essere autoconsistente in modo tale da dire chi fa che cosa entro quale periodo, ovviamente viene definito dalla direzione dell'organizzazione.

Una nota: non pensiate una volta introdotto il sistema di gestione ambientale di rivoluzionare i comportamenti di un'organizzazione, d'introdurre obiettivi difficilissimi. In realtà, di nuovo, le norme prevedono che sia definito un programma di gestione ambientale di miglioramento, ma non dicono quali sono le soglie minime di raggiungimento degli obiettivi, per cui è compito della singola organizzazione individuare il proprio obiettivo che può essere anche minimo, però farà raggiungere l'obiettivo più importante fra 10 anni, l'importante è che ci sia una pianificazione sul periodo.

Conclusa la fase di pianificazione dalla quale esce un programma di gestione ambientale che può essere il più articolato, può essere il più semplice. Guardate talvolta, soprattutto nelle organizzazioni che hanno già sviluppato i sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza da diversi anni, risulta difficile andare a riorganizzare opportunamente dei programmi di gestione perché, effettivamente, o si fanno degli interventi strutturali veramente complessi, o sennò si raggiungono dei livelli di eccellenza oltre ai quali risulta veramente difficile andare, se non con modifiche impiantistiche e quindi con investimenti di tutto rilievo.

Siamo alla fase di attuazione, una volta che abbiamo stabilito i nostri obiettivi... se c'è qualche domanda fatela pure se vi risulta qualcosa poco chiaro, fatemi pure la domanda subito così non rischiate di perdere gli altri punti... Passiamo alla fase di attuazione che rispetto alle norme e rispetto al buon senso prevede diversi punti, innanzitutto la definizione di risorse, ruoli, responsabilità, autorità. Una delle principali criticità in un'organizzazione è non sapere chi fa cosa, allora capite che, di nuovo, parliamo di buon senso, per cui avere una chiara identificazione dei ruoli sicuramente è un requisito essenziale per far funzionare l'attività. Non solo, una volta che individuo i soggetti, i ruoli e le responsabilità è opportuno che questi siano formati, ma formati su che cosa non dice il punto 4 della norma ISO 14001, formati

sulle competenze necessarie affinché il loro operato riguardante gli aspetti ambientali possa garantire il rispetto, il mantenimento o il raggiungimento di obiettivi di miglioramento.

Facciamo un esempio: chi gestisce il registro di carico e scarico sarà formato su come gestire i registri di carico e scarico, non sarà formato su che cos'è il significato di un riesame ai sensi della norma, ma è assolutamente, formato per le sue competenze. Quindi di nuovo rientriamo ad evidenziare ancora una volta una serie di attività che già di fatto vengono predisposte da una vera organizzazione, ma sempre facendo riferimento alla formazione di chi magari segue il registro di carico e scarico, un'organizzazione solitamente non certificata cosa fa, non tiene registrazione di questa formazione. Questo valore aggiunto viene introdotto dai sistemi di gestione che prevedono per questa attività che sia un'opportuna evidenza dell'attività condotta, per cui se si è fatta della formazione devo dare evidenza di quello che ho fatto. Pensate che, per esempio, uno degli aspetti di tutela dell'ambito del Testo Unico per la sicurezza, il datore di lavoro fra gli obblighi ha quello di formare ed informare i lavoratori, per dimostrare di averlo fatto farà dei verbali, incontri di formazione magari controfirmati.

Parliamo per esempio di comunicazione interna, altra banalità, se ho un sistema molto articolato dove ruoli, responsabilità sono definiti ed ognuno è competente, consapevole, se però i soggetti tra di loro non parlano capite che, soprattutto nell'ambito della gestione rifiuti, diventa un po' un problema riuscire a portare avanti un sistema su tutte le attività, soprattutto la parte relativa alla documentazione, controllo dei documenti. Quante volte vi sarà capitato di dover cercare un documento e che fine ha fatto, piuttosto che tenere sotto controllo le autorizzazioni o tutto quanto. Ognuno di voi avrà un sistema, sobrio, avrà una modalità di archiviazione, non deve cambiarla, deve semplicemente formalizzarla e scrivere tutto quello che fa, magari prendendo nota di quello che fa, soprattutto facendo e ponendo molta attenzione affinché i documenti della propria organizzazione siano aggiornati, siano disponibili al posto giusto, con l'aggiornamento giusto.

Controllo operativo, questo è il punto, il cuore se vogliamo del sistema di gestione. Se provate a leggere i requisiti definiti dal controllo operativo, il 446 diventa... sono 15 righe un po' sibilline che tradotte in termini pratici dicono tu organizzazione, badate

bene, organizzazione, significa qualsiasi entità, quindi non solo un'impresa, può anche essere un'associazione sportiva che può certificarsi ISO 14001 o registrarsi EMAS, tu organizzazione stabilisci quali devono essere le procedure da sviluppare affinché il tuo processo sia sotto controllo. Più sibillina di così, mi lascia campo completamente aperto sul numero, sulla dimensione, sulla forma delle procedure che dovete sviluppare per garantire che il vostro sistema sia sotto controllo, che significa voler essere puntigliosi ed introdurre 18 procedure, 86 istruzioni operative e consegnarle ai dipendenti... impazziscono.

È sempre bene, per quanto riguarda il controllo operativo, definire le procedure che sono necessarie, quelle più importanti che garantiscono all'organizzazione il fatto che l'attività sia condotta nella maniera specificata. Ma facciamo un esempio: un addetto che decide di andarsene in vacanza due mesi e viene sostituito, se questa attività viene condotta nell'ambito di un sistema di gestione può darsi che ci sia una procedura che spieghi il lavoro da fare e quindi in questa maniera dare continuità sul lavoro. Viceversa possiamo per esempio correre dei rischi perché una determinata stabilità può non essere il risultato. Ho fatto un esempio molto banale, però fondamentalmente il controllo operativo dice che le procedure devono essere opportunamente dimensionate soprattutto in numero che in qualità devono essere definite dall'organizzazione stessa.

Manca un punto molto importante sul quale, devo dire, per le aziende che ho verificato, quelle che seguo per i sistemi di gestione ambientale, è abbastanza critico. Preparazione e risposta alle emergenze. È un punto, faccio riferimento alla norma ISO 14001 che vale anche a livello internazionale, vale in tutto il mondo, il regolamento EMAS solo a livello comunitario. Quindi ogni Stato, magari nelle proprie disposizioni normative per quanto riguarda la gestione delle emergenze, in Italia il Testo Unico, il Decreto 10/4/98 per quanto riguarda l'antincendio e quindi sono tutta una serie, piano di emergenza, piano di evacuazione, sono tutta una serie di aspetti che vengono considerati nell'ambito di un sistema di gestione ambientale. Questo comporta un vantaggio notevole per un'organizzazione perché per lo meno fa una verifica anche ad una parte di settore che riguarda la parte di sicurezza e salute dei lavoratori.

Le casistiche sono le più disparate, da un'organizzazione, faccio un esempio, di un hangar con un certificato prevenzione in-

cendi che prevedeva 55 estintori, in sede di verifica ispettiva tu ti sei chiesto che com'è possibile che 55 estintori stiano dentro ad un hangar di 15 metri per 20? C'è ne sarebbe uno per metro ma quasi, soprattutto l'organizzazione ne aveva 12. Attenzione però, in caso d'incendio, l'assicurazione cosa fa? Conta le carcasse degli estintori, verifica il numero degli estintori previsto dal certificato prevenzione incendi dopodiché dice attenzione, dovevate usarne 55, vi si sono bruciati tre apparecchi, io 24 milioni di euro non te li do.

La verifica ambientale ha permesso di evidenziare una carenza nel certificato prevenzione incendi ed ha scoperto che era stato digitato male il numero degli estintori, quindi ha dovuto rifare il certificato prevenzione incendi. Questo è stato un vantaggio sicuramente per l'organizzazione in termini di garanzia, di prevenzione. Idem per quanto riguarda le prove di emergenza che purtroppo spesso si limitano alle prove di evacuazione, ma quando provate ad effettuare una vera prova antincendio scoprite che magari dal segnale di allarme all'attivazione degli idranti passano 4 minuti e mezzo e per un'organizzazione che tratta rifiuti 4 minuti e mezzo sono veramente troppi per tentare di contrastare un incendio, ormai l'ambiente è perso. Nell'ambito di un sistema di gestione ambientale il controllo della gestione delle emergenze viene verificato, quindi si danno anche una serie di strumenti e di indicazioni affinché questi aspetti molto importanti siano assolutamente sotto controllo. Come vedete il sistema di gestione ambientale in realtà non è poi così compartimentato, tocca anche argomenti relativi a diversi ambiti, per quello è sempre bene effettuare sistemi di certificazione integrata, che, ripeto, non comportano molto sforzo aggiuntivo.

Dopo la fase di attuazione abbiamo la fase di verifica che prevede delle attività di sorveglianza e misurazione importantissime. Effettivamente in un'azienda galvanica, grazie all'attività di sorveglianza e misurazione, ci si è accorti che si stava usando troppa calce nel depuratore, ci si è accorti che una sonda posizionata in malo modo, andata in corto, sbatteva da una parte all'altra, comportava maggior uso di calce nel depuratore, quindi maggiori spese di approvvigionamento di materie ausiliarie e maggiori spese di rifiuti, perché poi la calce me la trovo nel depuratore. Grazie al monitoraggio questo indicatore di uso di calce per prodotto, ci si è accorti che l'indicatore stava aumentando, è stata fatta una diagnosi precisa e puntuale all'impianto e ci si è accorti che una sonda è stata spostata e quindi è stata

ricollocata in maniera opportuna. Se non ci fosse stata un'attività di monitoraggio, dalla più banale alla più complessa, ripeto, ogni organizzazione deve stabilire i propri criteri, sicuramente non ci si sarebbe accorti di questo aspetto.

Valutazione del rispetto delle prescrizioni. Questo è stato introdotto, permettetemi, dalla nuova versione della 14001: le norme hanno degli aggiornamenti grosso modo ogni 8-9 anni, nella precedente versione della 14001, quella attuale è del 2004, non era prevista la valutazione del rispetto delle prescrizioni, questo è un altro aspetto molto importante invece nel quale l'azienda fa un *check-up* normativo, una sorta di screening ambientale per la verifica della conformità legislativa. Scusatemi se non è poco questo, come dire avere per lo meno la garanzia che nei confronti di un controllo di un ente esterno si sia pronti a dimostrare che tutti gli adempimenti normativi siano stati assolutamente assolti. Poi, l'auditor non può verificare tutta un'organizzazione, effettua delle verifiche a campione, poi sarà competenza dell'auditor dirvi che ci sono cose che non vanno però tendenzialmente anche una verifica a campione permette di evidenziare eventuali criticità o aree di miglioramento preferisco dire più che criticità.

Chiediamo da chi sono gestite perché nel momento in cui dalla telesorveglianza, dall'attività di verifiche interna vengono identificate delle non conformità, ovvero degli scostamenti dai requisiti, possono essere non conformità all'interno di quella normativa cogente, sono non conformità riferite alla qualità del prodotto, riferite ad un reclamo o quant'altro, l'organizzazione deve stabilire un criterio affinché nel momento in cui il sistema deve rispondere ad una serie di questioni vengano stabilite delle azioni correttive per poterlo riportare in linea con i requisiti.

C'è poi il controllo delle registrazioni, di nuovo, la tipica registrazione per un'azienda che tratta rifiuti prevede il formulario, il registro, dove do evidenza di attività svolte. La norma dice che devo tenere sotto controllo questa registrazione, non dice altro, non dice devo tenere sotto controllo con sistemi informatizzati, sotto chiave... no, dice che devo effettuare il controllo delle mie registrazioni. Capita in alcune realtà che per esempio registrazioni di altro genere, faccio l'esempio degli impianti analitici delle emissioni in atmosfera, ci sia difficoltà a reperire proprio perché manca un'organizzazione interna di archiviazione dell'ultimo dato, quando poi arriva l'ARPAV mi fa un controllo e non è disponibile, capite che comincio ad avere qualche problema.

L'attività di verifica, abbiamo praticamente finito, prevede anche un auditing interno, cioè un momento in cui un'organizzazione dice adesso, a bocce ferme, facciamo un'analisi da parte di un auditor, da parte di un verificatore interno che può essere un consulente, che può essere un proprio dipendente formato, 20 ore di formazione, che faccia una verifica di tutti i requisiti e faccia un controllo per vedere quanti di questi obiettivi sono stati disattesi e quelli che invece sono stati rispettati. Vedete, è un miglioramento continuo.

Gli esiti dell'auditing interno, gli esiti delle non conformità e di tutto quanto, fungono da elementi in ingresso al riesame della direzione. Pensate un po', faccio sempre lo stesso parallelismo, immaginiamo la riunione periodica del datore di lavoro nell'ambito del Testo Unico, il datore di lavoro dell'azienda con più di 15 dipendenti almeno una volta deve indire una riunione periodica. Cosa fa, si siede ad un tavolo e beve un caffè col medico competente? No, ragionano su una serie d'indicatori, per esempio l'andamento degli infortuni, ragionano sulle misure di prevenzione e protezione e stabiliscono la pista di miglioramento per l'anno successivo o per i sei mesi successivi. La cadenza del riesame della direzione dev'essere per lo meno annuale in un'organizzazione, nulla toglie che la vada a fare ogni tre mesi, ogni sei mesi o ogni due, ovviamente comporta disponibilità da parte della direzione e in alcuni casi, anzi, magari è un onere in più, anche qui calibrare in base alla situazione.

Arrivati a questo punto abbiamo un po' approfondito quali sono i criteri ed i requisiti di un sistema di gestione ambientale, come vedete non mi pare di aver detto nulla di più di quanto in realtà possa prevedere veramente una normale attività gestionale. Vediamo le differenze con il regolamento EMAS, 10 minuti e finisco, regolamento EMAS e norma ISO 14001. Innanzitutto le principali analogie, l'approccio sistemico e i requisiti che abbiamo detto fino adesso sono identici su entrambi i sistemi, tant'è che al regolamento 196/2006 della Commissione Europea ha modificato quell'allegato 1 della EMAS perché è uscita una nuova 14001. Nel 2004 è uscita la nuova versione della 14001 e quindi per adeguarsi alla 14001 si è fatto un aggiornamento al regolamento EMAS. I requisiti del sistema quindi sono gli stessi.

Attenzione però che cambiano le condizioni al contorno, che vuol dire? Abbiamo il cuore di un sistema, questo è lo schema relativo all'ISO 14001, abbiamo la nostra analisi iniziale, la poli-

tica ambientale, il programma in via sperimentale, il sistema di gestione ambientale che in realtà comprende tutto e l'auditing ambientale ed il riesame e questi li abbiamo visti. Abbiamo un ente di accreditamento che è il SINCERT che è un ente privato, un ente privato che accredita degli organismi, delle organizzazioni a loro volta private, giusto per non fare nomi visto che comunque è stato proiettato, Camera di Commercio se non sbaglio è certificata con Bureau Veritas, per esempio, questo è un organismo accreditato dal SINCERT. L'ente accreditato ha una serie di auditor che possono essere dipendenti piuttosto che piccoli professionisti, che operano nell'ambito di quell'organizzazione. L'auditor conduce una verifica ispettiva al sistema di gestione ambientale, articolata in un modo che adesso non vi spiego, a seguito della quale le evidenze dell'audit vengono comunicate al comitato dell'ente di certificazione, che quindi può confermare o eventualmente rigettare le richieste di certificazione. Tendenzialmente dopo un'attività di verifica si sa subito se l'auditor è propenso a dare il parere favorevole.

Il processo è abbastanza semplice, nell'ambito del regolamento EMAS il cuore rimane lo stesso, ma subentra un elemento in più che è la dichiarazione ambientale. Qui è uno dei due punti fondamentali di differenza con la certificazione ISO 14001 che sono relativi agli aspetti di comunicazione esterna. La norma ISO 14001, i requisiti della comunicazione prevedono che l'organizzazione possa scegliere di comunicare all'esterno i propri risultati, motivandone la decisione, può scegliere se sì o no. Nel regolamento EMAS è obbligata assolutamente a redigere una dichiarazione ambientale nella quale vengono riportati gli indicatori di performance ambientale dell'organizzazione e questa dichiarazione ambientale dev'essere opportunamente diffusa, come? Di nuovo faccio riferimento alla raccomandazione della Commissione Europea che dice, parole testuali "le dichiarazioni ambientali non devono essere stampate su carta satinata", quindi vanno bene sistemi di divulgazione quali internet... provate a digitare dichiarazioni ambientali su un motore di ricerca, ne troverete veramente un bel po', chiedete com'è fatta una dichiarazione ambientale, ma soprattutto la dichiarazione ambientale come dev'essere fatta? C'è la raccomandazione della Commissione Europea, per cui già loro ci dicono che cosa dovrebbe contenere.

Cambia quindi tutto il sistema di registrazione, non si parla più di certificazione, si parla di registrazione perché c'è un elen-

co delle imprese registrate EMAS. Cosa cambia? Al posto del SINCERT che è un organismo privato, questa volta abbiamo un organismo pubblico, comitato Ecolabel - Ecoaudit. E qua si riesce ad intravedere la seconda grossa differenza del regolamento EMAS che mette in gioco un verificatore accreditato che anche qui può essere un libero professionista, può essere anche un'organizzazione esterna, pensate, può anche essere lo stesso soggetto che si è occupato della certificazione ISO 14001. Quindi possono essere soggetti che hanno la doppia valenza, poi vedremo, ho portato alcune statistiche pubblicate tre giorni fa, dopo vi dico dove trovarle, che si occupa della verifica del sistema di gestione ambientale, ma attenzione, fa anche l'attività di convalida della dichiarazione ambientale. Ovvero verifica che gli atti contenuti nella dichiarazione ambientale siano rispondenti alla realtà aziendale.

A questo punto i risultati vengono inviati all'organismo competente, in questo caso il comitato Ecolabel - Ecoaudit che fa un'operazione che contraddistingue il processo EMAS, cioè richiede agli enti locali competenti che venga verificata la conformità legislativa nell'ambito dell'organizzazione che significa che viene contattata l'ARPAV e l'ARPAV fa un sopralluogo presso l'organizzazione per verificare e dare degli esiti relativi alla conformità legislativa. Questo è un po' lo spauracchio delle organizzazioni che decidono di registrarsi EMAS perché dal momento in cui io ho una non conformità legislativa nell'ambito di una certificazione ISO 14001 il certificatore, non conformità grave, ferma tutto e ci vediamo fra sei mesi, non è tenuto a comunicare, ma nel momento in cui questa evidenza viene raccolta da un'agenzia regionale, capite che da questo può scattare anche un'eventuale sanzione.

Non voglio fare terrorismo, quindi vi invito a dare un'occhiata ai risultati del monitoraggio che ha fatto l'ISPRA perché l'APAT è stata portata dentro all'ISPRA, quindi tutte le informazioni che vedete riguardo all'EMAS le trovate, tutte le documentazioni le trovate molto meglio organizzate nel sito ISPRA, istituto superiore per la prevenzione e la ricerca ambientale. Dati che confermano che tutto sommato dalle attività di controllo dell'ARPA sono stati pochi i casi in cui sono state poi riscontrate delle infrazioni.

Un'altra cosa importante qual è? Che è bene che un'organizzazione non passi subito ad EMAS, ma abbia un percorso che delle parti intermedie prevedano una certificazione ISO 14001,

dico è bene, non è obbligatorio, uno potrebbe anche decidere di sviluppare un sistema di gestione ambientale dopodiché subito richiedere la registrazione EMAS. In realtà l'intervento più opportuno consisterebbe nella certificazione ISO 14001 in modo tale che l'organizzazione prenda consapevolezza della propria realtà, vedo dall'esperienze che ho che servono almeno due o tre anni prima che si abbia una vera consapevolezza di pianificazione ambientale, all'inizio diventa un po' un sistema che magari non viene del tutto bene, ma col tempo si capisce che in realtà non è niente di più di quello che già l'organizzazione svolge, quando una realtà si sente sicura sono già passati due o tre anni. L'organismo competente che a questo punto, torniamo quindi al processo, ricevuto gli esiti del verificatore e dell'autorità di controllo decide se registrare.

La dichiarazione ambientale, com'è stato detto poco fa, dev'essere resa al pubblico, qui dev'essere riportato uno schema rapido, dove vi ho riportato una serie di punti d'incontro e d'interesse, abbiamo parlato di comunicazione esterna, l'obiettivo in un caso di certificazione, l'altra parte la convalida della certificazione ambientale e registrazione, l'attenzione dell'impresa è specificata dal regolamento EMAS, la raccomandazione che vi ho detto poco fa, ma non è assolutamente menzionata la 14001, quindi sta molto alla capacità del singolo auditor che vi capita nel dimensionare la propria attività di verifica.

Nel settore geografico l'Unione Europea per regolamento tutti i paesi con la 14001, ve li ricordate, se tratti con paesi extraeuropei il regolamento EMAS non è riconosciuto, è riconosciuta la 14001; l'accREDITAMENTO lo abbiamo già visto; di nuovo il verificatore, il certificatore è sempre un soggetto privato, ma nel caso dell'EMAS accreditato da un ente pubblico, nel caso dell'ISO da un ente privato. La verifica della conformità legislativa a carico di ARPA su richiesta del comitato, mentre è a carico dell'auditor nella norma ISO 14001. In compenso nel regolamento EMAS c'è la possibilità di utilizzare un logo, cosa che in altra forma non c'è nella 14001, uno potrebbe dire l'azienda è certificata, ha certificato un numero, ma in realtà manca un logo 14001.

Qualche numero, l'andamento delle registrazioni EMAS in Italia: l'ultimo dato sembra in diminuzione, attenzione perché fa riferimento al primo semestre del 2008, quindi vediamo un trend di generale crescita, tendenzialmente forse riconfermata anche per il 2008 credo, vedremo i risultati tra qualche mese, parliamo

però di centinaia di aziende in tutta Italia, in totale ad oggi siamo a circa quasi un migliaio di aziende e di organizzazioni registrate EMAS ed ogni anno se ne presentano altre 200 grosso modo. Le cose cambiano con la 14001, abbiamo un ordine di grandezza di differenza, parliamo di 12 mila organizzazioni sul totale e di un calo in generale della certificazione ISO 14001 a partire dal 2006, che credo che probabilmente verrà riconfermato anche nel 2008. Lascio a voi ogni considerazione sui motivi...

Io ho giusto due dati che non sono presenti nelle vostre slide ma che potete trovare nell'area newsletter o news dell'ISPRA, è la relazione del novembre 2008 che è uscita la settimana scorsa su un'indagine che è stata fatta in tutte le imprese registrate EMAS, premessa necessaria, all'indagine ha risposto il 50% più o meno delle organizzazioni, quindi c'è questo margine d'incertezza, dove vediamo che una bella fetta di organizzazioni registrate EMAS è costituita dalle piccole imprese, parliamo a livello di nazione, a livello nazionale. Le medie e le grandi addirittura diciamo che insieme sono la dimensione assolutamente paragonabile al numero delle piccole imprese. Soprattutto, questo è interessante, questa è una domanda relativa alle difficoltà incontrate per passare dalla 14001 al regolamento EMAS, il 10,6% del campione ha detto che ha avuto difficoltà, non ha avuto difficoltà l'89,4, così come per esempio un aspetto che se vogliamo mette anche un po' più a proprio agio un'organizzazione è che nell'88% dei casi il verificatore ambientale EMAS era anche il verificatore e l'auditor della ISO, quindi un soggetto che già l'organizzazione conosce e questo vi posso garantire fa la differenza, crea un clima decisamente diverso durante l'attività di verifica.

Il verificatore ha ottimizzato le verifiche ispettive per ISO ed EMAS, l'ottimizzazione delle verifiche è importantissima perché quando abbiamo in ballo sistema qualità, ambiente, sicurezza, adesso probabilmente uscirà anche il sistema gestione energetica, avremo anche l'EMAS, attenzione perché vi faccio 5 audit nel corso dell'anno? No, ho il sistema integrato, condurrò delle giornate appositamente programmate affinché la verifica venga fatta contemporaneamente su tutti i sistemi, perciò verifico la documentazione dei sistemi gestione ambientale, poi non è che dopo un mese verifico la documentazione sistema di qualità, verifico la documentazione del sistema integrato, verifico le registrazioni del sistema integrato, verifico la formazione del sistema integrato, quindi non vado più per singolo ramo ma vado per singolo

concetto, quindi di verificare una serie di documenti o procedure che però possono avere delle valenze nei diversi ambiti.

Per chiudere giusto una considerazione, la Commissione Europea ha esplicitato questa sensazione delle piccole imprese che hanno di affrontare un percorso abbastanza complesso, per l'esperienza che ho avuto devo dire che tutto sommato che fa molta paura all'inizio, è un po' come salire una scala, la piramide a Città del Messico, Teotihuacan, dove ci si è spaventati all'inizio della salita perché è tremenda, non ci arriverà mai, però attenzione perché c'è quello che corre con tanto di zaino, quindi in tre secondi arriva su, c'è chi ha meno risorse, guardate quei due signori in cima, di una certa età, loro non hanno le risorse, ci fermiamo due piani prima e ripartiamo più tardi. Questo è il concetto un po' della pianificazione, dell'introduzione di un sistema di gestione, non pensate di dover cambiare tutte le cose da un giorno all'altro ma necessariamente in funzione delle vostre disponibilità potete decidere voi i programmi di miglioramento, anche perché il gioco vale la candela, arrivate in cima il panorama è assolutamente eccelso.

Vi ringrazio.

Grazie ingegnere per l'esauriente illustrazione di questi sistemi, per aver toccato questioni pratiche che riguardano le imprese. L'applicazione dei Sistemi di gestione ambientale nelle piccole/medie imprese, soprattutto nelle piccole presenti nella nostra Provincia, è considerata anche dal legislatore europeo che si rende conto delle difficoltà: la comunicazione, la 379/2007 proprio rivolta alle piccole/medie imprese s'intitola "Piccole, Ecologiche e Competitive Piccole, ecologiche e competitive. Un programma per sostenere le piccole e medie industrie nell'adempimento delle norme ambientali". Un programma che ci spinge su temi di gestione ambientale e con un capitolo proprio dedicato ad una serie di azioni per prevedere sistemi di gestione ambientali su misura e più accessibili per integrare in modo coerente ed economicamente efficiente le preoccupazioni ecologiche nelle attività principali delle piccole/medie imprese. In quest'ottica penso vada anche la revisione di EMAS 3, quindi con tutta la sperimentazione EMAS bis, con il tentativo di abbassare l'onere di burocraticità nella realizzazione di que-

Andrea Da Lio

MODERATORE

sti sistemi che, mi permetto di dire, alle volte per il consulente contattato dall'impresa è più comodo spostare il know-how da azienda ad azienda senza tagliarlo su misura e adattarlo chiaramente alle esigenze e alle risorse dell'impresa stessa che intende adeguare il sistema.

Un punto di favore dei sistemi di gestione ambientale sicuramente è la flessibilità, proprio il fatto che possa essere adattato anche negli obiettivi, in quanto non ci sono dei target definiti quindi ogni impresa in base alle proprie risorse e al livello organizzativo, verifica come raggiungere nel tempo obiettivi di miglioramento e come perseguirli. Altro punto di forza è che applicando un sistema del genere entra in gioco la sistematicità, gli sforzi che un'impresa può porre in essere, probabilmente li avrebbe posti in essere lo stesso se intendeva migliorare la propria performance, ma il fatto di avere un sistema in cui si è tenuti a formalizzare anche nel tempo e destinando delle risorse, c'è la sistematicità, probabilmente l'elemento chiave per trarre successo nel migliorare le performances ambientali.

A questo punto do la parola a Giorgio Montresor, direttore generale della Galvene spa, un'azienda di Noale; citava prima l'esempio, il dottor Zucchi, di un'azienda galvanica: sentiamo l'esperienza di un'azienda galvanica che della qualità da anni ha fatto un punto di forza. Ha un sistema di gestione integrato e c'illustrerà adesso il direttore generale, sentiremo un po' com'è stata la genesi, com'è stata l'attuazione, quali sono state le motivazioni ed i risultati dell'applicazione di questo sistema.

Giorgio Montresor

DIRETTORE GENERALE
GALVENE SPA

GALVENE SPA: LA CERTIFICAZIONE ISO 14001 E LA REGISTRAZIONE EMAS PER LA ZINCATURA A CALDO

Grazie. Buongiorno a tutti, grazie dell'ospitalità e dell'invito alla Camera di Commercio che si è proposta per la diffusione di questi sistemi.

Galvene come vedete è una zincatura a caldo, a volte c'è un po' di confusione tra settore galvanico, settore della zincatura, diciamo che comunque si tratta di protezione dell'acciaio dalla corrosione e tanto per dare un inquadramento generale, nell'immaginario collettivo le zincature, le galvaniche, le fonderie sono

normalmente all'ultimo e al penultimo girone dantesco, proprio vicino al crogiolo in fondo. Se volete, proprio per questo motivo, la percezione all'esterno della fabbrica, dello stabilimento, all'esterno del settore industriale, era di questa natura e facendo un confronto invece con l'interno dello stabilimento dove la gestione era, mi vien da dire, molto sobria, molto rispettosa dell'ambiente, molto rispettosa delle qualità delle condizioni di lavoro, proprio perché c'era questo forte distacco si è deciso ancora negli anni '90 di cominciare un percorso di organizzazione, di comunicazione, di dimostrazione che le prestazioni non erano quelle dell'immaginario collettivo.

Quando parlo di immaginario collettivo mi viene da dire più in quello delle autorità che non in quello del pubblico, perché tutto sommato al pubblico, alla cittadinanza negli anni '80 e '90 non è che interessasse molto quali siti industriali erano attorno al loro territorio, interessava di più che dessero lavoro. Nell'opinione degli enti era una condizione piuttosto difficile. Allora quello che mi piacerebbe fare oggi con voi piuttosto velocemente è di raccontarvi un po' la storia di questa azienda, peraltro, come vedete, il Gruppo Zincol fa parte anche di un gruppo più grande di aziende, è stata un'acquisizione recente e capirete quanto il lavoro che è stato fatto è stato importante per diventare, tra virgolette, un oggetto d'interesse per questo gruppo. Perciò il titolo come vedete è Industrie, sostenibilità e certificazioni, perché abbiamo parlato finora, l'ingegner Zucchi in modo anche piuttosto approfondito, del mondo delle certificazioni. A me viene da dirvi velocemente non è vero che è tutto così facile perché se non i messaggi sono sempre un po' troppo positivi: in effetti i consulenti sono sempre tendenzialmente di facilitare il raggiungimento del traguardo. Ma una cosa a me viene da dire, che è vero che non è facile, ma è molto più vero che ne vale la pena. Dal mio punto di vista, al di là di una serie di difficoltà che lui vi ha illustrato che sono secondo me più grosse di come ve le ha illustrate, ma invece la soddisfazione è molto, molto, molto più grande di come ve l'ha illustrata, ma dico la soddisfazione e l'utilità, perché non è solo una questione di soddisfazione personale, ma come dicevo prima di sostenibilità, cioè quanto il business può durare nel tempo che tutto sommato è quello che a chi ci mette il denaro è una delle cose che gli interessano molto.

Qual è stato il percorso evolutivo della Galvene? Nel 1994 c'è stata la prima certificazione, allora ISO 9002, come vedete le prime cose che sono state messe in piedi sono la misura delle

prestazioni principali del processo e l'analisi delle non conformità, due spunti che oggi avete ritrovato nella descrizione che vi ha fatto l'ingegner Zucchi. Credo che siano due punti focali, misurare cosa faccio per capire se è vicino alle mie aspettative e verificare le cose che non vanno. Nel 1996 si è cominciata a fare un'analisi delle prestazioni ambientali cominciando ad analizzare, analizzare intendo dire presso un laboratorio, in modo sistematico, le emissioni proprio per dare misura, per dare dimostrazione agli enti di controllo che le cose erano a posto. Non c'è niente di peggio che arrivi un controllo e ti dica quali sono le tue emissioni? Quello risponde boh... è veramente drammatico, primo perché parti già svantaggiato, è come fare una gara, tu con lo zaino carico di pietre e loro con le scarpette da ginnastica, perciò il fatto di poter già dimostrare subito ed in modo serio, utilizzando informazioni di laboratori accreditati, la capacità di essere rispettosi delle norme che esistono, beh questo, credetemi, è come dire a briscola re e prendo tutto, no, io ho l'asso e questa mano qua la porto a casa io. Perciò l'impatto che è normalmente devastante in una piccola organizzazione rispetto all'ingresso dell'ente che viene a farti un controllo, se hai i numeri a posto cominci già a capire che giochiamo alla pari.

Tu vieni, pensi, dici e io ti dimostro e questo credetemi è un aspetto emotivo non secondario in un'organizzazione. Organizzazione, quant'è grande la Galvene? La Galvene è meno di 50 dipendenti, stabilimento a Noale vicino al centro, in una zona che negli anni '60 quand'è nata era in piena campagna, adesso non è più in piena campagna, una situazione in cui 50 dipendenti una volta erano un'enormità, adesso non sono più un'enormità... viene da dire che è una condizione proprio di piccola azienda tipica del territorio, con tutte le fatiche che fa, con tutte le difficoltà anche ad organizzare le cose, perché poi si è in pochi, non è che una fabbrica di 50, 45 ha molte più risorse di un'azienda artigianale di 5 o 10 persone, non molte di più.

Nel 2000 c'è stata l'introduzione del modello per l'eccellenza, il premio Qualità Italia. Questo è un passo significativo nel nostro modo d'intendere l'impresa, vi farò un po' d'enfasi su questo perché è un serio passaggio dal sistema delle norme al sistema invece dei modelli. Anche la ISO 14000 o la ISO 9000, o la 18000, o tutte quelle che volete voi sono modelli, ma in realtà vengono sempre viste come norme, come requisiti minimi a cui arrivare, l'idea di passare invece ai modelli è di dire metto in piedi un traguardo dove voglio arrivare. Il modello

per eccellenza, il premio Qualità Italia che poi veramente è derivato da altri modelli, prima di tutto ci ha permesso di definire qual era la nostra visione, dove volevamo andare, chi volevamo essere e questo è stato il primo passo significativo: non tanto faccio una certificazione perché qualcuno me lo chiede, ma decido io chi voglio essere, nel panorama del mio settore industriale e nel panorama del mio territorio. Questi sono stati i due passi significativi.

Nel 2001 abbiamo partecipato la prima volta a questa sfida, c'è un piccolo modello regionale molto interessante, abbiamo preso una menzione, che vuol dire bravini, ma non bravissimi all'interno del Veneto, però c'è stato un grosso ritorno che è stata la motivazione del personale. Devo dire che la gente che ha partecipato si è sentita molto vicina all'azienda perché ha riscoperto un po' la sua importanza ed ha riscoperto quanto per l'azienda era importante il valore che è dato dal personale, dalla cultura del personale, dall'attaccamento, dalla capacità di osservare i problemi che ci sono. Difficilmente un imprenditore che ha anche tante altre cose da fare, o nel mio caso il direttore, capisce quando qualcosa non va in campo se non c'è un serio, dico serio meccanismo d'informazioni dal basso verso l'alto. I consulenti chiamano processo bottom-up perché l'inglese fa un po' figo, però in realtà è da chi lavora a chi lavora meno con le mani e un po' più con la testa, se qualcosa non va, se c'è un'emissione, uno scarico che non funziona, una macchina che non va, un rifiuto che non viene gestito bene, lo sanno gli uomini, non lo sappiamo noi subito, noi normalmente ci accorgiamo quando arrivano a verificarci e questo permettetemi è abbastanza fastidioso.

Nel 2002 abbiamo cercato di fare un modello unico, fare istruzioni uniche ambiente-sicurezza, mettere insieme tutto perché poi l'azienda è unica, se io lavoro e faccio un'operazione, quell'operazione lì la devo fare sia stando attento a non farmi male, sia cercando di rispettare l'ambiente, sia lavorando con dei criteri di qualità interessanti, interessanti per il mio mercato. Non ha senso dividere le tre cose, però credetemi che quest'anno, 2009 prossimo che viene, sarà il primo anno dal 1994, perciò dopo 14 anni, che l'ente ci manderà un ispettore solo per verificare i due sistemi, perché finora è vero che venivano insieme da due anni o tre a questa parte, però ognuno voleva vedere le sue carte. Quest'anno per la prima volta no. Questo accesso d'integrazione è molto più avanti nelle

aziende che non negli enti, però pian piano le cose si stanno muovendo e non è secondario.

Nel 2002 abbiamo anche partecipato nuovamente al premio qualità Italia e quello che è stato un passo successivo è stato di avere misure diffuse in più aree, non solo il processo, non solo le emissioni, ma anche sotto il profilo, per esempio, dell'impatto che la nostra organizzazione ha sulla soddisfazione dei dipendenti, l'impatto che la nostra organizzazione ha sulla soddisfazione del cliente, l'impatto che la nostra organizzazione ha su altri aspetti che a volte sembrano magari marginali che sono gli sprechi e le efficienze. Pian piano abbiamo cominciato a mettere in piedi delle cose, come tutte le cose che si cominciano, mettendo sul piatto delle idee, ragionando, buttando lì delle cose, poi il modello che ne è nato è questo e che, vedete, è un modello abbastanza significativo. Come vedete l'azienda, che è questa qua verdina chiara, parte da un presupposto fondamentale che è la conoscenza delle aspettative, delle aspettative di queste che sono le parti interessate, i cosiddetti *stakeholder*, ce ne sono tre più grandi e tre più piccoli non perché siano più o meno importanti ma perché queste sono le parti interessate che tradizionalmente sono state considerate parti interessate: la proprietà, cioè quello che ci mette il denaro, il cliente che è quello che il denaro lo esborsa ed il mercato che è quello che ci permette di essere tra virgolette competitivi.

Il mercato vuole prodotto disponibile ad un prezzo equo, se non si tenesse in considerazione il mercato non si lavorerebbe, allora il mercato è stata considerata una parte interessata. Diciamo che invece personale, fornitori e società esterna è un concetto che è entrato in gioco, mi viene da dire, alla fine degli anni 90, primi anni 2000, 10-11 anni fa, prima non è che fosse un granché considerato. Però monitorando e misurando le aspettative sia degli *stakeholder* più tradizionali, sia degli altri meno tradizionali, ma altrettanto importanti, si è cominciato a gestire e ad avere delle informazioni per dire i miei processi devono, perché solo così funzionano, soddisfare le aspettative di qualcuno, perché se io soddisfo le aspettative di tutte le parti interessate riesco ad essere competitivo, perché la gente è interessata a me, al mio servizio ed al mio prodotto, se non è così qualcuno mi mette i bastoni tra le ruote, scusate parlo un po' terra terra, ma il concetto è questo qua. Mettere i bastoni tra le ruote vuol semplicemente dire stare a casa un giorno che magari hai un po' di mal di testa, non vuol dire semplicemente andare a spac-

care tutto, chi lavora lo sa, se ti manca un uomo importante quel giorno il lavoro meno, sei meno efficiente.

Detto questo andiamo avanti un po' veloci, passa il tempo, 2003 abbiamo migliorato il sistema e l'efficacia del sistema degli indicatori, ci siamo certificati 14000. Nel 2003 abbiamo ancora partecipato al premio Qualità Italia e qua, badate bene, questo è un aspetto importante di quel sistema, che si può ottenere anche con le visite ispettive, non dico che non è possibile, abbiamo avuto un feedback negativo da parte della commissione verificatrice, ci hanno detto ragazzi siete un po'... pensate di essere più bravi di quello che siete... cosa mancava? Mancava la correlazione tra le strategie ed i piani, in testa eravamo molto avanti, di fatto andavamo un po' al traino. Si stava distaccando la voglia di fare dalla capacità di fare, non eravamo un treno bello collegato, eravamo un treno con la locomotiva che tirava ed i vagoni che si allungavano piano piano e questo, credetemi, è stato un punto molto importante; ci ha fatto capire che bisogna pensare che i passi avanti bisogna farli col passo della parte più debole della nostra organizzazione, bisogna sempre tirare perché se non tiri dalla testa non vai avanti, però non si può correre troppo perché altrimenti rischi di perdere qualcuno per strada, quando lo hai perso, lo hai perso, non è più funzionale.

Il fatto di riuscire a correlare le strategie ed i piani è stato un punto importante del nostro pensiero: piano con i sassi, fermiamoci un attimo e cerchiamo di capire. Nel 2005 abbiamo partecipato ancora, abbiamo messo a posto un po' tutti gli approcci, abbiamo cercato di misurare tutti gli aspetti: il mercato, i soldi, la redditività dei nostri azionisti, quanto eravamo bravi con il personale, quanto eravamo bravi col cliente, abbiamo fatto un paio d'indagini per capire se all'esterno l'azienda era percepita male o bene. Il fatto che ci avessero detto voi chi siete, è stato un passo importante, se non sei conosciuto vuol dire che non hai fatto tutto. Voleva dire che dovevamo migliorare l'aspetto comunicativo verso l'esterno, ma di sicuro non eravamo percepiti male. Qualche anno prima non era esattamente così. In quell'anno abbiamo anche vinto il premio Qualità nazionale che devo dirvi ha dato una grande spinta emotiva sia a chi ci metteva i soldi, sia al personale che ci lavorava dentro, sia ai clienti ed in particolar modo anche ai fornitori che hanno cominciato a seguirci con molto interesse, da un punto di vista della promozione e anche dell'evoluzione della loro parte impiantista, perché hanno capito che era

un'azienda che correva un po' davanti agli altri e questo ci ha permesso di avere dei rapporti privilegiati.

Nel 2006 abbiamo avuto l'accreditamento EMAS, pubblicando la dichiarazione ambientale, ufficialmente nel 2007 perché, a proposito di velocità della burocrazia, l'ente nazionale APAT, Ministero dell'Ambiente ci ha messo un anno da quando l'abbiamo pubblicata a quando ce l'ha ridata, tanto per dare un'idea della velocità. Allo stesso tempo però sta nascendo, qua nel Veneto, una cosa molto importante che è il CLUB EMAS: è un club d'aziende certificate ed accreditate rispettose del regolamento EMAS, chiamatelo come volete, che stanno cercando di trovare i migliori modi per diffondere, per comunicare all'esterno la validità del modello EMAS che è abbastanza in linea con quello che si sta facendo oggi, però cercando di essere attivi. All'interno di questo gruppo di lavoro c'è anche, per dire, l'ARPAV che vi assicuro, perché l'ho misurato, sta cambiando radicalmente il suo atteggiamento: c'è un nuovo gruppo di ispettori che viene lì, non con i denti fuori, perché una volta anch'io avevo il terrore, ma viene cercando di capire che un'azienda che vuole aderire al regolamento EMAS è un'azienda che sta avanti, non è semplicemente un'azienda che vuole mettersi una medaglia per gabbare qualcuno, perciò è il momento buono questo da un punto di vista del rapporto con gli enti.

Nel 2007 abbiamo integrato anche il modello che riguarda la sicurezza: l'OHSAS è un modello inglese, come vedete è una serie di verifiche che riguarda la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro e in quel caso abbiamo fatto un *check-up* positivo con ICIM, che è il nostro ente di controllo, ma non ci siamo certificati. Mi direte perché non vi siete certificati? Perché non c'interessa, crediamo che non ci sia un esatto ritorno economico nella certificazione 18000 oggi, però il fatto di fare e d'integrarla quello sì perché tanto il Testo Unico sulla Sicurezza oggi c'è, allora c'era la 626, è stupido non integrare i sistemi, che tu lo certifichi o non lo certifichi. Perciò il percorso che va verso l'utilizzo di un modello, ISO 9000, 14000 e 18000, altri modelli che vi ho citato, è un progetto strategico per l'azienda secondo me. Perché è vero, come diceva l'ingegner Zucchi, che la differenza tra un modello, tra un'organizzazione certificata o no è minima, perché c'entra il buon senso, però devo ricordarle che non basta il buon senso, perché spesso la quotidianità ti porta a dimenticare degli aspetti fondamentali perché non sono del quotidiano, sono della strategia, del divenire. Il fatto di pararsi

da un punto di vista organizzativo per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro o nel rispetto delle norme ambientali vuol dire, al momento della verifica o di un incidente, che toccando ferro può essere che accada, avere e poter continuare ad esercitare il proprio business anziché dover diventare pazzi a correre dietro alle sistemazioni, alle cose che ci vanno dietro. Una verifica vuol dire perdere di vista il proprio business e andare due mesi dietro agli organi di controllo se non ti chiudono l'azienda.

Avere un'organizzazione che permette di dimostrare che dal punto di vista delle emissioni sei pulito, che da un punto di vista degli incidenti hai fatto tutto quello che dovevi fare, ti permette di andare avanti sulla tua strada e pensare che domani sfami la gente che hai, porti a casa gli stipendi per chi lavora con te solo se continui a lavorare sul mercato, no se blocchi tutto, perché altrimenti vai in tribunale. Questo è un aspetto fondamentale, nel lavoro quotidiano si tende a dimenticarsi di questo, lo si rimuove emotivamente ma non vuol dire che questo funzioni. Detto questo, se non divento noioso, dopo questo giro qua, se volete, il modello è cambiato un po' così, le aspettative sono state messe veramente tutte insieme e la cosa importante è che questo aspetto, vedete le frecce, prima andavano in giù, adesso vanno in su, cioè ancor di più oggi, ancor più di allora, chi guida i nostri processi sono le aspettative delle parti coinvolte.

Oggi sono qua, ripeto, non perché in questo periodo non abbia nulla da fare, ma perché credo che le parti coinvolte, in questo caso il tessuto sociale che sta attorno a noi, si aspetti che ci sia anche questo tipo d'intervento. Perciò lo ritengo, tra virgolette, al di là del piacere, del rapporto che posso avere con le persone, un'attività doverosa dal punto di vista imprenditoriale, di diffondere la capacità che hanno le aziende di stare nel territorio e questo credo che sia molto utile per tutti, piccoli o grandi che si sia. Non si può pensare che solo ENEL è brava perché ha una potenza comunicativa pazzesca, c'è un tessuto di piccole imprese che lavora straordinariamente bene, ma che una volta diventano microimprese, l'altra volta diventano multinazionali tascabili, un'altra volta è gente che non vale più niente, dopodomani sono quelli che tengono su l'Italia. Bisogna secondo me ricordare un po' di più la propria identità e lo si fa anche comunicandolo dopo aver fatto delle scelte consapevoli.

Perché non ci bastava la 9000? Ve lo dico velocemente: perché si era contenti nel momento in cui diminuivano i reclami, si era

contenti nel momento in cui diminuivano le non conformità, di rete, ma allora sei pazzo, hai qualche cervello fuori posto, se le cose vanno meglio dovresti essere contento. Ma in realtà non è così perché siccome il fatto di trovarne tante o poche è solo questione di manica larga o piccola, è solo questione di taratura, allora a me interessa avere un numero, tra virgolette, di non conformità costanti, gestibili perché mi posso impegnare a risolverle, ma con la maglia che si stringe ogni anno di più, cioè dove io creo ogni anno un miglioramento sulle mie prestazioni, questa è la realtà. Perciò io ogni anno devo tendere ad inasprire il mio rigore con cui faccio le cose, devo cercare di migliorare la mia capacità di soluzione dei problemi, e non è tanto il numero di quello che trovo perché tanto lo trovo io, posso trovarne tanti o pochi indipendentemente da quanto voglio trovare e avanti così. Difetti. Quello che dicevo prima, concetto di qualità sovrapposto alla qualità del prodotto, non è così: posso dire sono in sistema qualità, ho i prodotti buoni, non è vero. Il sistema qualità ti aiuta a migliorare l'organizzazione, ma se facevo un prodotto schifoso, lo fai ancora schifoso, se lo facevi buono lo fai ancora buono e avanti così, ci sono un po' di spunti.

Osservazione eccessivamente in prospettiva di autoreferenza, non ci si confronta mai con l'esterno, io non devo essere bravo perché ritengo di essere bravo, sono bravo perché rispetto al mio miglior concorrente sono meglio, devo fare più benchmark, più confronto, allora sono competitivo. Però se mi do le medaglie da solo e dico sono bravissimo, ho diminuito le non conformità ma non vendo più niente, bisogna chiedersi il perché. Guardate che c'è un'enfasi di autoreferenzialità delle certificazioni 14000, 9000 e anche 18000 che è spaventosa, e dopo dicono, normalmente si misurano solo nelle attività che vanno male, le non conformità, no, misuriamo le cose che vanno anche bene, misuriamo tutto, misuriamo quello che vogliamo conoscere. Ci sono degli aspetti della nostra gestione che sono significativi? Bene, misuriamoli e facciamoli diventare sistematico, questo è un salto di qualità.

Questo ve lo salto perché sono pregi e difficoltà del modello per l'eccellenza, pregi ce ne sono tanti, questo in particolare, individuare le aree di insoddisfazione permette di cavalcarle. Credetemi, i cambiamenti avvengono per stati di necessità, l'insoddisfazione è un serio stato di necessità, se vuoi migliorare devi avere gente scontenta, non contenta. Anche questo sembra un paradosso ma è così, se chi guida l'azienda, il titolare

piuttosto che il direttore, vuole che i suoi collaboratori migliorino, deve non dicendogli che sono degli asini, ma mettendo in piedi in serio sistema di monitoraggio, far vedere, dimostrare che la prestazione non è soddisfacente e allora ti viene voglia di migliorare, se continui a vedere le non conformità che calano come fai a dire a uno che bisogna fare meglio? Vi dice io sto già facendo meglio... è un salto di punto di vista che è veramente epocale. Cambiare, guardare dalla parte di là se si vuole capire come si fa a migliorare, invece al contrario se magari si scaricano delle badilate di impropri quando si sbaglia, capendo che l'errore non sempre, anzi, molto raramente è un problema del singolo, e poi si fanno le feste e le cene, va tutto bene... È vero, le cene vanno benissimo, mi godo un sacco a fare le cene, come si vede... ma l'aspetto fondamentale è che non è scaricando badilate di impropri verso i collaboratori che si migliora, questi anziché essere insoddisfatti perché hanno una cattiva prestazione sono insoddisfatti perché gli rimproveri. L'insoddisfazione deve nascere non dall'infamia, ma deve nascere dalla voglia di fare meglio.

Di questi punti il più importante è questo: è necessario motivare molto il personale, governare l'insoddisfazione ed il cambiamento ed ispirarlo sempre il cambiamento, non si può aspettare che siano gli altri a dirci in che direzione dobbiamo andare. Se un'azienda vuole andare in una gestione della propria sostenibilità un po' più avanzata, deve essere il titolare il primo a promuovere, non può prendere il consulente e dire fammi il manuale che poi ci certifichiamo che io non ho tempo. Non funziona così, credetemi, perdetevi solo tempo e buttate via soldi, con tutto quello che invece è utile un buon consulente, perché un buon consulente, e credo di sfondare una porta aperta con l'ingegner Zucchi, deve portare valore aggiunto, sia di cultura sia di tempo. Perché se io invece trovo un consulente che viene a fare il maestro siamo già in 5, non abbiamo tempo, cosa ci racconti di fare di più di quello che facciamo? Bene, aiutaci, poi quando le cose funzionano magari riesco a prendere anche una persona in più. Perché non crediate, se lavorate fino alle 10, vi tocca lavorare fino alle 11, non è che lavorate fino alle 9 se mettete in piedi un sistema, subito, dopo sì però, perché nel momento in cui cominciate a tagliar via tutto il tempo perso a correre dietro alle cose che non hanno funzionato bene, ed è normalmente il quasi la metà del tempo che si passa in azienda, di tempo ne guadagnate un casino, però subito no, dopo, quando funziona, se avete pazienza, testa e voglia.

Vi dicevo qual'era l'obiettivo? L'obiettivo è essere sostenibile, questa è un semplice diagramma che ho preso da Wikipedia che è l'enciclopedia on-line, ma è tanto per capire che la sostenibilità è frutto sempre dell'analisi di tutte le parti coinvolte. Dev'esserci una parte economica, una parte ambientale ed una parte sociale perché allora facciamo che sia vivibile, equa e realizzabile, se non è realizzabile non funziona perché la parte economica è fondamentale, solo allora diventa sostenibile. Perché vi dico questo? La buona gestione ambientale deve anche permettervi di risparmiare tempo, soldi e risorse. Se riusciamo a fare così allora diventa veramente sostenibile nel tempo, perché realizzabile dal punto di vista economico.

Per poter far questo però credetemi è necessario un appunto focale, che sono i valori che ogni azienda ha. Permettetemi una citazione, un'organizzazione deve avere i suoi valori, deve avere un sistema di paletti chiari all'interno del quale vuole declinare se stessa e la propria grandezza, cioè dire chi sono. Uno non può fare una certificazione perché è di moda, perché la fatica c'è e altrimenti poi uno si stufa e la manda in malora ed il motivo per cui quelle certificazioni 14000 calano è proprio quello, il motivo per cui le dichiarazioni EMAS sono poche è quello, perché devi sbatterti per scrivere una dichiarazione ambientale, devi aver lavorato per poter sostenere una visita dell'ARPAV, non puoi gratis, non basta andare pagare 10 mila euro al consulente che tanto va bene, non è così. Se tu decidi qual è l'ambito in cui vuoi stare, allora questa frase di Kant, permettetemela, sta esattamente a fagiolo. Lui diceva: due cose riempiono il mio animo di gioia ed ammirazione, il cielo sopra di me, cioè il mercato quanto è grande lo spazio per lavorare, però la legge morale dentro di me, le regole in cui sto, se voglio essere sostenibile devo pensare a quanto il sistema delle regole mi permette di fare, perché altrimenti è meglio che faccia dell'altro, se io dopo che ho lavorato e mi sono fatto in dieci per portare avanti una migliore impresa mi faccio fermare dal fatto che ho tentato di sviare una norma ambientale, secondo me è un cattivo investimento. Guadagno banalmente qualche soldo in più ma è un cattivo investimento, perciò secondo me uno deve dire io voglio andare là, e se dice voglio andare là ragionevolmente ci arriva perché nulla è impossibile.

Velocemente, scenario locale, benefici realizzati, prestazioni fatturate, vorrei farvi notare che dal 2001 in poi la crescita è stata molto più repentina. Fatturato poi non vuole dire esattamente

guadagni, però comunque c'è stato molto più mercato, molto più interesse. Consumi di acqua, dal 2002 praticamente dimezzato, prima era tutta acqua di acquedotto, abbiamo cominciato ad usare acqua di falda e soprattutto riciclare l'acqua della pioggia che raccogliamo dai piazzali prima di averla depurata. Siccome è molto buona per il processo, non è buona per bere o per essere scaricata, è acqua di pioggia, però è riutilizzabile, perciò relativi risparmi, ma risparmi, soprattutto di mente, di mentalità. Diminuzione dell'assenteismo, nel 1997 eravamo quasi a 6, adesso siamo sotto al 3, questi invece sono soldi, soldoni, vuol dire avere una persona e mezza in più al giorno su 50, tutti i giorni in azienda, credetemi, sono ore di lavoro e non dipende solo dalle epidemie.

Questo ve lo salto perché tanto non serve, andiamo qua, miglior impiego delle risorse naturali, poi rapporto di fiducia con gli enti di controllo, molto migliorato; maggior valore per gli azionisti. Io qua ve la butto lì, però come vi ho detto prima, Galvene oggi è dentro un gruppo più grande, io vi assicuro che non è stata un'azienda comprata per caso e non è stata neanche un'azienda comprata in E-bay, è stata un'azienda che è stata comprata perché era strategica per quel gruppo, ma è stata pagata il giusto. Allora io credo che tutto il lavoro che è stato fatto dal 1993 dove avete visto si è cominciato a fare una certificazione, all'altro ieri che abbiamo raggiunto la registrazione EMAS e abbiamo fatto tutta un'altra serie di cose, siamo stati molto, molto, molto remunerativi nel panorama di valore per gli azionisti. Perciò quei soldi spesi sono adesso ritornati con grossi interessi, poi uno poteva decidere di vendere o non vendere, questo è un altro paio di maniche, ma anche da un punto di vista del valore queste pratiche, soprattutto oggi, sono straordinariamente importanti.

Trasparenza nei confronti dei cittadini e poi scenario più largo, pensare in un modello, pensare di un confronto può aiutare a fare cose molto più grosse di se stesse, cerco di farvelo vedere al volo... in Italia abbiamo un'associazione italiana della zincatura, in Europa c'è un'associazione europea della zincatura. Allora il fatto di essere chiari, organizzati, ordinati ti permette di confrontarti con l'esterno, di trovare dei partner all'esterno e di mettere in piedi delle cose importanti, tipo le strategie di marketing a livello europeo. Abbiamo fatto un, si chiama LCA, *Life-cycle assessment*, verifica del ciclo di vita, uno da solo non ce la fa neanche se muore perché costa decine di migliaia di euro,

se non centinaia di migliaia di euro, insieme in Italia ed in Europa ce l'abbiamo fatta e questo è un documento fondamentale per quanto riguarda, per esempio, gli appalti pubblici, il cosiddetto *green public procurement* è una legge, una direttiva europea sugli acquisti sostenibili nella Pubblica Amministrazione, questo è una parte importante del marketing delle industrie.

Da lì, come vedete, c'è stato questo *Life-cycle inventory*: questo dettaglio del ciclo di vita è stato fatto con una serie d'impianti e di industrie in tutta Europa, è molto più significativo che se lo avessimo fatto da soli, e ultimo, ha dato questo aspetto importante che è l'EPD, ovvero dichiarazione ambientale di prodotto. C'è un unico ente in Svezia che dichiara l'impatto ambientale del prodotto, EPD sta per *Environmental Product Declaration*, capite che è una cosa che uno da solo non la fa, la fa solo se è un sistema organizzato, strutturato. In Italia ci sono tre zincherie che sono certificate EMAS, noi tre siamo stati promotori presso altri in Europa di questo tipo di attività, ma se non avessimo cominciato un percorso comune non ci saremmo nemmeno riconosciuti, ognuno continuava a fare concorrenza all'altro, invece sono delle cose che pur essendo concorrenti ti puoi unire e fare meglio.

Ultimo, ancora più importante, pubblicazioni e studi, anche questo costa molto, con l'associazione italiana è stato fatto un testo che parla di zincatura a caldo, quindi sostenibilità della zincatura a caldo, da dare ai tecnici, al pubblico, a chiunque... idem a livello europeo è stato fatto questo opuscolo bellissimo da delle università di inglesi, tedeschi, francesi e italiani, è una guida per progettisti e committenti, fatta sulla zincatura in edilizia e sulla sostenibilità perché questi sono progetti che costano centinaia di migliaia di euro e che da soli non si fanno. Questo per dirvi che uno comincia un percorso piccolo, piccolo, piccolo, ma come diceva un grande filosofo, tutti i lunghi viaggi cominciano con un piccolo passo, perciò grazie a tutti.

Grazie davvero per la nutrita serie di stimoli, spunti di riflessione che ci ha dato Giorgio Montresor. Abbiamo visto l'esperienza decennale com'è stata declinata, realizzata, che traguardi sono stati raggiunti, ragionando... un primo spunto a me viene in mente il fatto che è stata una scelta strategica: molto spesso uno quando adotta un sistema di gestione ambientale, volente

o nolente alle volte lo si fa, o si pensa alla medaglia, ma il fine non è quello perché il tema della gestione ambientale, come quello della qualità, io ritengo siano uno strumento, uno lo può applicare poco, oppure lo può applicare come scelta strategica, quindi conseguire anche risultati, conseguire performance ambientali, creare valore per l'azienda.

L'ha detto, ricordo le parole di Porter quando studiavo strategia nel 1995 in un suo saggio intitolato "Verso una nuova concezione del rapporto ambiente-competitività" faceva presente che ci sono due stadi perché un'impresa diventi competitiva nel campo ambientale, parliamo del 1995 quindi un bel po' di anni fa... il primo è raggiungere una riduzione delle risorse, quindi applico un'innovazione ambientale, un sistema di gestione, per lo meno cerco al primo stadio di raggiungere una riduzione dei costi risparmiando le risorse, ma non è il fine ultimo perché ultimo è la produttività delle risorse, "resource productivity", intesa come creare valore per l'azienda a tutto tondo. Quindi valore per l'azienda in sé, prima lo abbiamo sentito, valore anche per i cosiddetti *stakeholders*, quindi per tutti i soggetti cointeressati, in primis i dipendenti: i miglioramenti li abbiamo colti nei dati relativi all'assenteismo, al coinvolgimento, all'emotività, cui si è più volte accennato e alla soddisfazione che si genera ad avere anche un traguardo e poterlo raggiungere, e dividerlo direi innanzitutto: questo è un aspetto che mi ha veramente colpito.

Altra cosa è l'atteggiamento proattivo, se ne parla molto, le aziende dovrebbero avere un atteggiamento proattivo, visto che quando c'è paga, perché non corro, in occasione dei controlli, a sistemare le cose, ma sono già pronto, quindi cerco di, non soltanto stare al passo, ma anche un po' di fare qualcosa in più di quello che è richiesto dalla normativa per trovarmi già pronto anche per sviluppi futuri. Quindi una gestione che guarda in avanti, ma soprattutto, l'ho detto prima, richiede sempre un esercizio di leadership, quindi uno decide chi siamo, dove vogliamo andare e poi allora può attuarlo e deve attuarlo, se vuole farlo, con forza. Da lì lo strumento di gestione ambientale: il sistema genera, può generare valore e quindi gli esiti, il valore per le imprese stesse, il valore per gli *stakeholders* lo dà proprio come viene applicato, è uno strumento che uno può adottare per libera scelta e facoltà e può utilizzarlo, spremere, adattarlo in base alle proprie esigenze come vuole, questo può generare valore come abbiamo sentito anche per gli azionisti, quindi grazie davvero per questa testimonianza.

Giorgio MontresorDIRETTORE GENERALE
GALVENE SPA**Andrea Da Lio**

MODERATORE

Liliana MalacarneRESPONSABILE VERIFICA
SISTEMI DI QUALITÀ,
AMBIENTE E SICUREZZA
ISPETTORE CERTIQUALITY

Grazie a voi.

Do la parola adesso come da programma alla dottoressa Liliana Malacarne che ci farà apprezzare i sistemi di gestione ambientale per la gestione dell'impresa nell'ambito del trasporto, perché come ufficio ambiente noi lavoriamo vicino alla Sezione regionale del Veneto dell'Albo gestori ambientali e quindi molte imprese si occupano di trasporto. Questo può essere un esempio per apprezzare cosa può portare un sistema di gestione ambientale nella condizione quotidiana dell'impatto ambientale come quello del trasporto, soprattutto di trasporto di rifiuti, con tutte le normative in essere, le cautele da porre, quindi do subito la parola alla dottoressa Malacarne e vediamo un po' che vantaggi può apportare questo tipo di sistema.

**I SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE
APPLICATI ALL'AZIENDA DI TRASPORTO**

Io non ho una voce forte come quella del signor Montresor, purtroppo.

Ringrazio la Camera di commercio per l'opportunità e soprattutto per aver effettuato questa iniziativa perché in effetti è molto importante disporre di queste informazioni, di quest'approccio perché spesso e volentieri la piccola azienda si spaventa, pensa che sia un percorso lungo e difficile, complicato e che soprattutto, mi sento spesso dire, è una montagna di carte, è qualcosa, un castello in più che io mi trovo a dover gestire nell'ambito del mio lavoro. Però per la certificazione, come diceva il signor Montresor, io veramente condivido pienamente le parole del signor Montresor, apprezzo molto l'approccio che ha avuto questa società in questo cammino, l'importante è considerare la situazione come un investimento perché se non la considero in questi termini, ma la considero come qualcosa... come un costo, è chiaro che l'approccio sarà nettamente diverso. Solo se le certificazioni, o il sistema di gestione è vissuto da tutta l'azienda come un investimento sarà qualcosa che potrà produrre. Vediamo adesso per quanto riguarda il trasporto: certo che l'im-

patto ambientale del trasporto, lo vediamo tutti i giorni, quando succede un incidente lungo un percorso la prima cosa che vediamo è proprio l'impatto che il prodotto, il materiale trasportato viene ad avere con l'ambiente circostante. C'è molta attenzione da parte dei media, delle persone, relativamente a questo, quindi è fondamentale vedere un po' come un'azienda di trasporto vive questo aspetto.

Vi cito una normativa che è abbastanza recente, nel 2005 è stata poi pubblicata nel 2006, che è il Decreto legislativo 286 e che definisce l'attività del trasporto, trasporto di cose di terzi su strada dietro compenso. Quindi quando parliamo di trasporto in questa sede vi suggeriamo il trasporto dietro compenso, ma anche conto proprio perché è chiaro che anche se io ho un mio automezzo e vado poi a trasportare su strada il materiale che mi è stato affidato, è di mia proprietà, della mia azienda e creo impatto ambientale, a maggior ragione la responsabilità dell'autotrasportatore ricade su di me come azienda.

Il trasportatore quindi si trova a dover fronteggiare, lo sappiamo, una serie di leggi, leggi che vanno da questo Decreto 286/2005 che per la prima volta ha introdotto, oltre al fatto delle tariffe che non erano più dei minimi, ma sono libere negoziazioni tra committente e trasportatore, ha introdotto anche il concetto della responsabilità condivisa, quindi il trasportatore che entra nell'ambito del ciclo di trasporto come responsabilità, sia come qualità ma anche ovviamente come ambiente e sicurezza. Entra in gioco il Decreto Legislativo 152, soprattutto quando abbiamo trasporto di rifiuti, ci sono dei particolari settori, come il trasporto merci pericolose (ADR), trasporto alimentare e dei farmaci, che chiaramente sono ancora di più, se vogliamo, nell'occhio del ciclone e ci sono anche delle regole del Codice civile e penale che hanno un impatto sulla responsabilità del trasportatore, della sua attività. Ma i trasportatori si trovano ad avere anche questi famosi *stakeholders*, i clienti, quindi è chiaro che come vettore io non mi preoccupo nell'ambito della mia attività anche di quello che può essere l'impatto della mia attività con l'ambiente che mi circonda, io poi ne dovrò discutere in termini legislativi, ma sicuramente anche in termini di servizio che il mio cliente al quale ho creato un danno notevole.

Prima di fare a tempo pieno l'ispettore per questi sistemi, io lavoravo per una grossa azienda, una multinazionale e vi assicuro che un trasportatore con un trasporto banale, chiamiamolo

banale ma in realtà non è così perché le conseguenze sono state devastanti, è arrivato carico, ha fatto sì che questo trasportatore ha perso mille chili di prodotto su strada e si trattava di un prodotto tossico. Questo prodotto è stato versato vicino ad un centro commerciale, potete immaginare le conseguenze del caso, per fortuna non si è fatto male nessuno, ma ci sono state delle conseguenze gravi, se non quella che è stata gravissima per l'ambiente... i servizi del centro commerciale sono stati fermati per tre giorni, però considerando l'ambiente il trasportatore si è trovato a dover ripulire tutto il tratto di strada, togliere tutto il manto stradale e riasfaltare il tratto stradale che era stato coinvolto in questo incidente; e l'incidente lo aveva provocato lui.

Al di là di questo, il concetto è che la motivazione è il coinvolgimento del personale verso tutti gli aspetti, perché anche una "disattenzione" nel fermare male un carico può avere delle conseguenze veramente devastanti per tutto quello che è l'attività svolta e allora tutto l'impegno che si è messo in un attimo viene ad essere messo in discussione. Abbiamo come contro parte le Autorità che, come ha già detto il signor Montresor, hanno un approccio nettamente diverso nei confronti dell'azienda che si sia dotata di un sistema, ma perché è chiaramente anche più facile anche per l'azienda dimostrare quelle che sono le sue performance nei confronti dei temi ambientali oltre che di legge. Ha un forte stakeholder, che è quello della comunità e sappiamo benissimo che nell'ambito di questa comunità, cioè della regione Veneto e zona Mestre Marghera, quanto sia forte l'impatto che ha l'attività svolta ed eventualmente l'aspetto ambientale che l'azienda svolge nei confronti della comunità e abbiamo anche una forte interazione con i media, dove la notizia di un sversamento, di un danno ambientale per loro fa notizia e quindi è chiaro che viene sempre riportata con una notevole rilevanza.

Vediamo un attimo quali sono gli aspetti legislativi che impattano su questo discorso di ambiente. Il Decreto Legislativo parte prima, abbiamo il principio dell'azione ambientale. Si dice che "la tutela dell'ambiente negli ecosistemi naturali e nel patrimonio culturale dev'essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private", quindi chiamando in causa quelli che sono i principi non del "ho fatto un danno e lo riparo", ma il principio dell'azione preventiva, quindi io mi metto in condizione di poter attivare tutte quelle

che sono le capacità aziendali per poter arrivare a prevenire, nel limite del possibile, un danno. Nonché ricordiamoci che già in questi termini si sancisce il concetto del chi inquina paga, come abbiamo visto nel caso che purtroppo è capitato a noi, l'azienda di trasporto si è trovata veramente un forte danno.

Se guardiamo sempre il Decreto 152 riferendoci alla raccolta e trasporto conto terzi per rifiuti pericolosi vediamo che qui abbiamo quello che, ne parlerà molto più approfonditamente il relatore successivo, però vediamo già, abbiamo parlato di vantaggi e quindi oltre ad impegni, vediamo anche se ci sono vantaggi e quindi comincio a dirlo io, poi sarà chiaramente maggiormente sviluppato. Le aziende che effettuano attività di trasporto rifiuti, come sapete, devono essere iscritte all'Albo dei gestori rifiuti e dovranno presentare delle garanzie fidejussorie che sono in alcuni casi piuttosto rilevanti. Nel caso dell'azienda che abbia un sistema certificato ISO 14001, questo impegno viene ridotto del 40%, nel caso dell'EMAS addirittura del 50% e già qui direi che sono bei soldi che alla fine dell'anno ci ritroviamo.

Così anche il discorso del Codice civile: nel Codice civile viene detto che chiunque abbia commesso un fatto doloso o colposo e cagiona ad altri un danno ingiusto, è obbligato a risarcire il danno e questo vale per tutti nell'ambito delle nostre attività. Ma abbiamo anche una responsabilità per l'esercizio di attività pericolose dove l'autotrasporto delle merci pericolose (ADR) e anche dei rifiuti pericolosi chiaramente, impattano enormemente. Se uno cagiona danno ad altri nello svolgimento dell'attività pericolosa, è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e la presunzione di responsabilità è a carico dell'esercente, in Italia prima si è colpevole e poi dimostri che non sei.

Partiamo subito dal fatto che chiunque abbia presumibilmente, è stato coinvolto in un danno, è colpevole e poi dovrà rimborsare. Quindi il fatto di avere un sistema di gestione che dimostri come l'azienda ha affrontato questi temi è fondamentale anche in un caso di un'eventuale difesa. Questo concetto non è ancora così evidente nell'ambito dell'ambiente come lo è già per gli aspetti di sicurezza: infatti sappiamo benissimo che la 231 ha introdotto l'azienda come soggetto giuridico, quindi non abbiamo più solo il datore di lavoro, ma abbiamo l'intera azienda che in un caso problematico è chiamata a rispondere di eventuali situazioni e la 123 sul discorso della sicurezza questo l'ha ribadito. Sappiamo

che c'è nell'aria un'eventuale simile legislazione anche per la parte ambientale, e quindi è chiaro che questo art. 2050 del Codice civile avrà a cuore lo sviluppo anche nell'ambito di altri ambiti.

Vediamo anche il Codice penale perché il discorso di danno ambientale può purtroppo avere anche dei risvolti penali. Nell'art. 40 il Codice penale sancisce il rapporto di casualità, quindi "nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo". Di nuovo il fatto di dare determinate regole, di agire in un determinato modo ed avere un sistema che supporta continuamente, perché la ISO 14001, le norme di gestione ambientale, il fatto di rispondere alle leggi è chiaramente un punto di partenza, non è certamente il punto di arrivo di questi sistemi. In questi sistemi abbiamo bisogno di definire indicatori, abbiamo bisogno di definire dei sistemi di misura che consentano di tenere sotto controllo costantemente il nostro sistema e di dare evidenza di un miglioramento continuo. Quindi il sistema dev'essere una cosa viva, non qualcosa per cui o si lavora come matti per arrivare alla certificazione e poi ci sediamo perché abbiamo raggiunto l'obiettivo, abbiamo il nostro bel certificato da appendere al muro... non è certamente questa l'ottica, l'ottica è quella di aziende come quella che ci è stata presentata prima, per cui decidiamo chi siamo, come diceva Montresor, che perseguiamo in quella strada.

Se consideriamo l'impatto delle attività di trasporto, per quanto riguarda l'ambiente, è chiaro che allora abbiamo un aspetto merceologico perché è chiaro che l'impatto ambientale sarà nettamente diverso, l'aspetto e anche il relativo impatto ambientale, a seconda della merce che trasporto, chiaro se devo trattare merci pericolose avrò un impatto notevole, mentre sarà diverso se trasporto alimentari, però attenzione, perché un carico di zucchero che è un alimentare comunissimo, se lo rilasciamo in un fiume non fa molto bene all'ecosistema, quindi l'impatto è sicuramente importante qualunque sia la natura del trasporto però non è che uno dice io trasporto merci alimentari e quindi la cosa non mi riguarda.

I certificati li abbiamo appena visti quindi non entro nel dettaglio. Gli accordi commerciali, ho visto che una delle controparti che abbiamo sono i clienti e questo è importante. Nell'ambito di un

accordo commerciale se un'azienda sa di poter contare su un fornitore, su un'azienda che dialoga, che parla la stessa lingua, quindi che ha le stesse finalità, che ha la stessa voglia di fare, la stessa voglia di migliorare, e ha la stessa voglia di migliorare per quanto riguarda l'aspetto ambientale... perché l'ambiente è di tutti noi, non è di un'azienda o di un'altra o di qualche altro, nell'ambiente ci viviamo e quindi questo è importante. Nell'accordo commerciale certamente un'azienda che ha la possibilità di dare questo tipo di evidenze è sicuramente favorita.

Le risorse aziendali, abbiamo parlato prima, abbiamo sentito prima parlare di motivazione del personale. Questo è veramente, credetemi, importante ed è fondamentale perché la motivazione del personale è la motivazione della direzione direi, soprattutto, perché il personale dipendente è motivato sicuramente, nell'ambito delle mie esperienze di verifica, trovo parecchio personale motivato, ma purtroppo vedo anche un'altra controparte, cioè personale che apparentemente motivato o demotivato dal fatto che la direzione non ci crede o non ci crede più. Se la direzione non ci crede è chiaro che non avremo sicuramente un personale continuamente motivato, quindi l'importante è, come diceva il signor Montresor, mettere in evidenza le cose che non vanno, ma mettere in evidenza anche le cose che vanno perché altrimenti... e anche sul discorso delle non conformità, mi riallaccio al suo intervento, quello precedente purtroppo non l'ho sentito, però ho sentito veramente tante cose interessanti.

Anche sulle non conformità scendiamo nel dettaglio, cerchiamo veramente quello che si dice le cose nascoste, perché molte volte è importante l'approccio, cambiare indicatore, cambiare visione, vedere la stessa cosa da un aspetto diverso. Ho visto aziende di trasporti in cui dici ma io faccio 120 mila trasporti l'anno e ho un tasso di non conformità dello 0,02%, quindi sono al massimo nella mia conformità. Pensate un po' all'azienda che vi ho citato prima, se conta quell'incidente come una non conformità, avrò un livello di servizio ottimale, ma se vado a vedere veramente quanto mi è costato in termini di perdita di clienti (ovviamente la mia azienda non si è più servita di questo fornitore a quei tempi) di costi di ripristino e tante altre cose, è chiaro che evidentemente quella unica non conformità non si può trattenere in un livello di percentuale di 0,02% perché io sono al massimo, no, bisogna utilizzare anche nelle non conformità la visuale giusta.

La gestione delle emergenze. L'emergenza è qualcosa che tutti noi ci auguriamo di non avere mai, però, è chiaro che dal momento che s'inserisce il filone ambientale e anche poi il sistema di gestione in sicurezza, ma il sistema di gestione ambientale direi è stato il primo come norma ISO a interagire con questo aspetto, c'impone al capitolo 4.8.7 la gestione delle emergenze. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che l'azienda in qualunque situazione è pronta ad intervenire, pronta ad intervenire per cosa? Non solo a dare un'immagine di se ottimale, ma soprattutto a ridurre quelli che possono essere le conseguenze di eventuali emergenze e quindi oltre ad aver fatto un'azione totale di prevenzione, di preparazione e di formazione in termini di gestione ambientale, avrà anche questo ulteriore apporto positivo. Il sistema di gestione ambientale mi va a gestire tutti questi aspetti.

Vediamo un attimo quali sono gli obiettivi quindi di un sistema di gestione ambientale di un'azienda di trasporto: individuare i principali aspetti ambientali dell'azienda, ed abbiamo visto che di aspetti ambientali il trasporto ne ha parecchi, se consideriamo l'attività di carico e scarico, consideriamo non solo l'attività al volante, il trasporto stradale, il fatto di come conduco un automezzo, come mi comporto nel caso delle emergenze di trasporto e quindi come sono in grado di fronteggiare un'eventuale situazione sulla strada che mi si presenti, ma soprattutto io, l'ADR stesso quando parla di trasporto non parla mai del tratto stradale unicamente, ma considera trasporto già l'attività che si svolge nell'ambito dell'azienda, quindi carico e scarico, quindi considera un ciclo di attività e non un solo aspetto. Quindi, elencare i principali aspetti ambientali di un'azienda vuol dire ragionare a 360 gradi e tenerli sotto controllo perché una volta che io li ho selezionati è chiaro che sarò sicuro di aver trovato e dovrò definire anche dei sistemi per poterli controllare. Coordinare tutte le attività con l'impatto ambientale, perché quando io faccio un'analisi ambientale dell'azienda, questa è la prima cosa che un'azienda fa, chiaramente mi confronto con le leggi, mi confronto con le mie procedure, mi confronto con lo stato iniziale e quindi avrò fatto un'approfondita analisi di quello che io anche devo fare, quindi posso già stabilire dei traguardi oltre che degli obiettivi.

Distribuire responsabilità specifiche per la loro realizzazione: questo è abbastanza implicito a rigor di logica: guardate che non è così facile e così semplice perché spesso e volentieri il

trovare le risorse in azienda è proprio il punto più difficile. Quindi identificare il rischio vuol dire, per un sistema di gestione, fare un'analisi ambientale iniziale, verificare l'utilità, valutare le criticità e stabilire lo stato attuale perché da un punto di partenza dovrò pur iniziare. Poi però andando avanti, stabilisco le priorità d'intervento: quando faccio un'analisi ambientale iniziale, è ovvio che metto delle aree e innanzitutto mi devo mettere da domani a sistemare, quindi stabilirò delle priorità, priorità che dipendono chiaramente da quelli che sono gli impatti che abbiamo detto prima, commerciale, legislativo e di attività.

Assegnare criteri e livelli di accettazione, questo è fondamentale, perché se io non definisco i criteri e quindi gli indici di misurazione non sono neanche mai in grado di dire che il mio sistema è efficace ed efficiente, non posso farlo soggettivamente, allora a me pare che va tutto bene, poi arriva quello dell'ARPAV e mi dice no, va tutto male, allora non ci siamo. Sempre come obiettivi consideriamo che le tematiche ambientali diventano parte della gestione aziendale, non sono qualcosa in aggiunta, è un ciclo, è un sistema integrato, quindi è fondamentale anche qui utilizzare per la gestione del sistema ambientale tutte le sinergie che decide l'azienda, non creare doppioni di documenti, utilizziamo tutte le sinergie possibili. Ricordiamoci che le aziende sono soggetti giuridici, hanno una propria responsabilità.

Tutto questo si traduce in politiche, in obiettivi che sono volontari e conosciuti nel caso del passo successivo della dichiarazione ambientale che adesso un po' spaventa ancora parecchie aziende, però spesso sono certificati ISO 14001, poi non vogliono dare troppa visibilità all'esterno dei propri dati e si fermano qua; però io direi che invece che una volta che il sistema di gestione ambientale è vissuto e gestito in azienda e sentito come proprio, non c'è nessun problema a rimettere anche la dichiarazione ambientale. Sempre riguardo agli obiettivi, abbiamo visto che un'azienda che ha un sistema di gestione integrato avrà maggiore certezza del diritto, quindi avrà sicuramente, essendosi confrontata con le leggi, una maggiore certezza di avere risposto a tutte quelle che sono le prescrizioni. Avrà un'efficienza interna nella motivazione degli aspetti perché si parlerà certamente di profitto -perché è chiaro un'azienda senza profitto non può andare avanti- però sotto sotto si parlerà anche di approccio di serietà dell'azienda nei confronti di quelli che sono i temi più importanti.

Avremo anche l'utilizzo di potenziali risparmi di energia e di materie prime, sono aspetti che abbiamo già visto prima nei grafici presentati che l'azienda non solo impegna delle risorse per fare un sistema di gestione ambientale, ma ha sicuramente dei ritorni importanti. Ovviamente, a tutto questo si aggiunge anche un vantaggio competitivo dell'immagine e quindi l'apertura di nuovi mercati, se poi vogliamo passare dal nazionale all'internazionale, vedrete che l'approccio sull'ambiente è quasi fondamentale.

In un sistema di gestione ambientale quindi se vogliamo vedere i vantaggi che genera dal punto di vista dell'auto-transporto, consideriamo che abbiamo dei vantaggi, quindi delle riduzioni: abbiamo riduzione degli altri impatti ambientali, quindi emissioni perché controllo del parco veicolare, o comunque nel rinnovo nel parco veicolare con l'acquisto di veicoli sempre migliori dal punto di vista ambientale anche questo farà parte di quei traguardi aziendali, abbiamo una riduzione dei rifiuti perché se guardate è un aspetto dei costi, avremo una gestione ottimale della manutenzione e quindi anche qui un consumo diverso, perché diciamo che fare una scelta di gestione ambientale vuol dire anche insegnare ai proprio autisti a comportarsi in un certo modo, che vuol dire anche guidare in un certo modo.

Vi ha portato a sorridere questo, però direi che in realtà io dal punto di vista come committente prima e anche adesso come ispettore vedo alcune aziende in cui il discorso della guida è molto importante, quindi è un aspetto comportamentale che poi porta dei vantaggi in termini economici e abbiamo una riduzione del consumo del carburante, un minore consumo delle gomme, dei costi di manutenzione, degli incidenti, quindi riduzione dei premi INAIL, ecc. Quindi diminuzione rischio incidenti, diminuzione del rischio di contenziosi, costi di gestione ambientali ridotti perché se riduciamo gli incidenti ho una maggiore attenzione, ci troveremo meno nelle condizioni di dover avere un ripristino ambientale dovuto all'incidente, consumi di materie prime, consumi di energia, un controllo dell'autorità chiaramente più favorevole a quello che è l'azienda. Il problema è a doppio senso: perché l'Autorità si pone nella condizione del problema, e l'azienda si pone in una situazione di maggior sicurezza, ha più facilità anche solo come puro controllo cartaceo, ma non è ovviamente solo questo, dimostrare all'azienda qual è la sua conformità per gli aspetti legislativi.

Le quote della garanzia finanziaria lo abbiamo già detto, e una riduzione dei costi assicurativi perché riduzione degli incidenti vuol dire anche riduzione dei costi assicurativi; dall'altra parte abbiamo un maggiore rispetto della normativa ambientale, un più agevole ottenimento di permessi ed autorizzazioni perché sempre vediamo che l'autorità nel caso di concessione di autorizzazioni è chiaro che si pongono in una posizione più agevolata in termini di tempo anche, di concessione del permesso ed autorizzazioni, un più facile accesso a finanziamenti pubblici, assicurazione a clienti ed utenti, è l'evidenza se vogliamo dell'impegno aziendale nei confronti dell'ambiente, abbiamo una migliore preparazione e gestione per le emergenze, questo non vuol dire però che la gestione delle emergenze: questo non vuol dire che uno si deve dotare di strutture megagalattiche in proprio perché poi basta semplicemente che l'azienda abbia un approccio propositivo e quindi si trovi una collaborazione con un'altra azienda che possa apprezzare questa attività.

Migliora l'immagine aziendale, abbiamo quindi un migliore dialogo con tutti quelli che sono gli stakeholder, abbiamo già detto, questo è un riassunto di quanto è stato citato, un aumento di valore di mercato dell'azienda e l'apertura di nuovi mercati.

Questo ve lo presento, oltre a parlare di economia, questi sono numeri, numeri che mi sono stati dati da un'azienda di trasporto che opera nel territorio e da cui vediamo che il vantaggio economico in una gestione di questo tipo nell'arco di un triennio, dal 2005 al 2007, ha portato una riduzione dei consumi di olio lubrificante, una riduzione dei filtri olio vecchi, un ridotto consumo di filtri gasolio, un aumento di consumo in questo caso del gasolio, però è dettato dall'aumento che c'era stato prima di quello che è il costo del gasolio, una riduzione del 100% del trattamento generale dei combustibili e andiamo quindi ad un totale di risparmio di 185 mila euro in tre anni, consentitemi non è poco, se poi guardiamo a questo punto quanto è importante l'aspetto economico nei tempi che stiamo vivendo per quanto riguarda la gestione ambientale.

Per concludere, un'azienda che si doti di un sistema di gestione ambientale o aderisca al regolamento EMAS è sicuramente un'azienda che ha una maggiore visibilità nel proprio territorio, instaura un clima collaborativo con le istituzioni, considerata parte ambientale del territorio; infatti le aziende che hanno, soprattutto in questo territorio che è particolarmente sensibi-

le ai temi ambientali, mi riferisco di nuovo a Marghera, perché l'ho vissuto, inoltre può anche iniziare un sistema ecovirtuoso perché è importante una volta che siamo dotati del sistema di gestione ambientale di avvisare tutti i nostri fornitori riguardo a questo perché sempre riguardando l'azienda di trasporto, è abbastanza diffusa la soggezione, ma se io sono un'azienda che opera secondo tutti i crismi e poi affido un'attività ad un altro gestore, faccio un subappalto e non mi preoccupo che questo soggetto abbia la stessa sensibilità che ho, io ne pago le conseguenze al mio committente pur non avendo provocato il fatto direttamente, ma sicuramente è una carenza di controllo e comunque di approccio nella gestione.

Vi ringrazio e buon lavoro.

Grazie per questa panoramica veramente esauriente sull'applicazione di schemi di gestione ambientale quanti aspetti è possibile cogliere dell'attività di un'impresa, in particolar modo di quella di trasporto, quante sfaccettature da tenere in considerazione; balza all'occhio l'aspetto direi preventivo, quello di prevenire eventuali danni e non solamente, l'aspetto di limitare il danno contingente e anche la sottolineatura ancora una volta di misurare, l'ha detto il signor Montresor, l'ha detto adesso la dottoressa Malacarne, misurare cosa genera? Significa raccogliere dati, i dati servono per essere aggregati e generare informazioni e le informazioni a loro volta conoscenza affinché il management possa decidere ed applicare le proprie politiche aziendali.

A questo punto è previsto un bel coffee-break, vi invito nella hall, ci vediamo fra una decina di minuti. Grazie.

Per rispettare i tempi ripartiamo subito perché abbiamo un po' sforato, quindi ripartiamo subito dopo la pausa, do la parola al nostro dottor Marco Casadei, Segretario della Sezione regionale del Veneto dell'Albo gestori ambientali, nonché membro del Comitato nazionale, che ha il compito di illustrarci i benefici riservati alle imprese registrate EMAS o certificate ISO 14001 previsti dalla normativa in campo ambientale, con particolare riguardo alle attività delle imprese iscritte all'Albo gestori ambientale, nello specifico, perché gli incentivi che il legislatore pone in essere riguardano molte delle attività ambientali, vedi per esempio la normativa sull'autorizzazione integrata ambientale, ma vediamo adesso quelli rivolti ai soggetti iscritti all'Albo.

D.LGS. 152/2006: VANTAGGI E AGEVOLAZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI OFFERTI DALLA CERTIFICAZIONE ISO 14001 E DALLA REGISTRAZIONE EMAS

Buongiorno a tutti. Ringrazio l'amico Da Lio per avere l'ingrato compito di cercare di farmi essere chiaro, ma anche molto conciso per vedere se riusciamo a recuperare sui tempi che ci eravamo prefissati.

L'Albo gestori ambientali sappiamo che nasce dalla direttiva, l'art. 12 della direttiva 91/156 dove questo articolo prevedeva e prevede che l'obbligo d'iscrizione per tutti gli stabilimenti o le imprese che effettuano la raccolta ed il trasporto di rifiuti a titolo professionale, nonché di commercianti ed intermediari dei rifiuti che devono essere iscritti presso la competente autorità qualora non siano soggetti ad autorizzazione. La previsione di questa direttiva europea sappiamo che è stata poi tradotta nella normativa italiana dall'art. 30 comma 4 del Decreto Ronchi, il famoso Decreto legislativo 22/97, la fundamenta della normativa ambientale in Italia, il quale nel tradurlo aveva anche due tipi di livelli di iscrizione, un'iscrizione con valore di autorizzazione riservata per chi effettuava attività di raccolta e trasporto rifiuti e commercio ed intermediazione di rifiuti dove l'iscrizione all'albo valeva già come titolo affinché l'impresa esercitasse la propria attività. Un secondo livello con l'iscrizione che aveva valore di abilitazione, quindi l'albo riconosceva l'iscrizione all'albo come una sorta di patentino, di requisiti professionali in capo all'impresa la quale poi per esercitare l'attività doveva avere l'autorizzazione da un

altro soggetto, da un altro ente, il quale tra i presupposti, doveva verificare che ci fosse anche l'iscrizione all'Albo gestori.

Questo doppio livello di iscrizione in realtà però non si traduceva in una difforme attività d'istruttoria amministrativa a livello di requisiti per l'iscrizione all'albo gestori ambientali in quanto il regolamento dell'albo, il DM 406/98, prevede che l'iscrizione all'albo sia subordinata alla presenza di un'idonea garanzia finanziaria a favore dello Stato. Questi soggetti nel momento in cui esercitano l'attività, nel momento in cui s'iscrivono all'albo gestori dovevano tra i vati requisiti avere anche una garanzia finanziaria che doveva essere prestata a favore dello Stato e per tutta la durata dell'iscrizione all'albo gestori.

Quando parliamo di garanzia finanziaria da soggetti autorizzati a prestare garanzie finanziarie a favore dello Stato parliamo delle assicurazioni e delle banche. Le famose società commerciali, le società finanziarie, non sono soggetti riconosciuti dallo Stato a prestare polizze fideiussorie, quindi anche se c'erano due livelli d'iscrizione e autorizzazione, iscrizione ed abilitazione, in realtà le imprese erano tutte poste sullo stesso piano per quanto riguarda l'attivazione di una garanzia finanziaria per l'esercizio dell'attività, la quale a cosa serve? La garanzia finanziaria in realtà serve a coprire tutte le obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento di rifiuti, nonché risarcimento di eventuali danni derivanti all'ambiente in dipendenza all'attività svolta, quindi a seconda dell'attività svolta, se l'impresa nella singola attività crea dei danni ambientali, come detto dalla dottoressa che ha preceduto il mio intervento, la polizza doveva coprire tutte quelle operazioni, tutti quei costi connessi al ripristino del sito ambientale così com'era originariamente prima del danno causato dall'impresa nello svolgimento della sua attività.

Anche la procedura d'iscrizione, a livello anche di metodologia per poter autorizzare un'impresa all'esercizio dell'attività all'interno dei rifiuti, non pone differenza fra le due iscrizioni che abbiamo visto in precedenza, dove la domanda, art. 12, laddove sia accolta, entro 90 giorni vede produrre a termine di decadenza una polizza fideiussoria a favore dello Stato. Quando parliamo in termini di decadenza significa che al novantesimo giorno laddove la polizza fideiussoria l'impresa non la producesse, automaticamente decade la domanda d'iscrizione e dev'essere ripre-

sentata e riformulata totalmente. La sezione deve poi deliberare sulla garanzia entro 45 giorni ed entro 10 giorni dall'accettazione della garanzia finanziaria deve emettere il provvedimento d'iscrizione. Vedete che i termini sono abbastanza lunghi, sappiamo che sono lunghi, ma in realtà certe volte sono anche abbastanza corti in quanto noi sentiamo spesso e volentieri, come testimonianza, delle imprese che hanno delle difficoltà nei termini indicati dal legislatore nel produrre le polizze fideiussorie, le garanzie finanziarie necessarie per l'iscrizione perché o sono troppo esposte alla compagnia, o perché soprattutto per l'attività di trasporto rifiuti ha già, quando aumenta il parco veicolare, ha già una forte esposizione dal punto di vista assicurativo, o perché richiedono altri documenti che in quel momento non sono in grado di dare o nel momento in cui li producono non sono soddisfacenti per il soggetto che rilascia la polizza fideiussoria.

Il fatto è che comunque, al di là della procedura prevista per l'iscrizione, le polizze fideiussorie sono state stabilite con successivi atti, decreti ministeriali a seconda delle attività esercitate. Il primo sicuramente è quello che riguarda la maggior parte delle imprese iscritte all'Albo che effettuano attività di raccolta e trasporto rifiuti, dove il Dm delle garanzie finanziarie del 1999 che ha modificato il Decreto Ministeriale del 1996 ha stabilito, ha suddiviso il trasporto dei rifiuti in tre grandi categorie, una cosa è il trasporto rifiuti urbani, rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi; e quando parliamo di raccolta e trasporto rifiuti urbani sappiamo che all'interno della categoria l'iscrizione all'Albo gestori le potenzialità dell'impresa sono suddivise in base alla classe di riferimento, dove la classe indica quello che l'impresa può fare, all'aumentare della classe aumentano i requisiti dell'impresa, aumentano le potenzialità dell'impresa, aumentano anche i possibili danni che vengono creati all'ambiente e questa è la gradualità anche dal punto di vista della polizza fideiussoria. Nelle classi più elevate dove il bacino d'utenza di popolazione complessivamente servita è oltre 500 mila abitanti viene richiesto di emettere requisiti polizze fideiussorie, garanzie maggiori rispetto ad un'impresa che s'iscrive con una potenzialità d'utenza inferiore ai 5 mila abitanti: infatti vedete che all'aumentare della classe aumenta l'importo della garanzia che dev'essere presentata, se partiamo da 20 mila euro per la classe F fino a 2 milioni 581 mila euro per la classe più elevata.

Lo stesso dicasi per le categorie 4 e 5, trasporto rifiuti non pericolosi e pericolosi, dove la suddivisione della classe non è data

come per i rifiuti urbani sulla popolazione potenzialmente servita, ma sulla potenzialità, sulla capacità dell'impresa nel trattare una quantità di rifiuti ben identificata, che va dalle 200 mila tonnellate per quanto riguarda la classe più elevata fino ad una quantità inferiore alle 3000 tonnellate annue che l'impresa può trattare. Anche qui ci sono degli importi nelle polizze fideiussorie che sono legate, dove vedete che sono già in aumento rispetto ai rifiuti urbani che abbiamo visto prima nelle classi più elevate, partiamo da 2 milioni 500 mila euro a 3 milioni di euro e laddove si trattasse di rifiuti pericolosi siamo anche qui ad un'ipotesi che è decisamente elevata, partiamo da 3 milioni e 98 mila euro e 5.164 mila euro per i rifiuti pericolosi, quindi vedete che gli importi sono elevati, le garanzie sono elevate, quelle che devono essere presentate dalle imprese per l'iscrizione all'Albo gestori ambientali. Non c'era però solamente l'attività di trasporto, con decreti successivi sono stati stabiliti gli importi delle garanzie finanziarie anche per altre categorie, con DM del 5/2/2004 gli importi per le imprese che effettuano bonifiche di beni contenenti amianto, la famosa categoria 10, e col DM 5/7/2005 gli importi per le imprese che effettuano bonifiche di siti inquinati per una particolare esigenza, che abbiamo visto con la dottoressa precedente, soprattutto qui per la zona di Porto Marghera, la famosa categoria 9 sempre dell'Albo.

Queste due categorie hanno una loro peculiarità, dove la suddivisione della classe all'interno della categoria non è più data dalla popolazione complessivamente servita, o dalla quantità annua di rifiuti trattati, ma bensì parliamo dell'importo di valore di bonifica cantierabile, quindi per ogni singolo intervento di bonifica, il costo del cantiere per effettuare la bonifica stessa, ne stabilisce le potenzialità dell'impresa. Anche qui gli importi però sono diversi, perché sempre la categoria 10 per la classe più elevata parliamo di 480 mila euro e di 15 mila euro di polizza fideiussoria per la classe inferiore, per quanto riguarda la categoria 9 passiamo da un milione di euro a 30 mila euro con una differenza rispetto al Decreto del '99 degli importi del trasporto che mi diceva già il decreto stesso che le imprese iscritte in categoria 9 e 10, laddove registrate EMAS, pagano il 30% degli importi della garanzia finanziaria prevista dalla normativa, quindi godono di un ulteriore sconto pari al 70% dell'importo.

Questo impianto, così come previsto, l'abbiamo avuto in vigore, e in parte è in vigore anche adesso, fino al Decreto legislativo 152/2006 di riordino della normativa ambientale, nella quale

l'art. 212 rivede totalmente quelle che sono in parte le funzioni dell'Albo gestori ambientali che succede all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti previsto dal Decreto Ronchi e il quale decreto attribuisce nuove funzioni all'iscrizioni dell'Albo. Prevede al fine di adeguatamente affrontare i nuovi compiti l'emanazione di un nuovo decreto di regolamento dell'Albo che attualmente stiamo ancora aspettando, ma anche introduce alcune disposizioni immediatamente applicabili volte a razionalizzare e semplificare le procedure già esistenti e già utilizzate dall'Albo gestori. Tra queste sicuramente c'è la famosa riforma del sistema delle polizze fideiussorie che cambia totalmente quello che è l'impianto normativo in vigore fino all'aprile del 2006 dove le garanzie finanziarie da prestare allo Stato sono stabiliti da ogni singola categoria, ogni singola classe d'iscrizione e intervento ministeriale, qui cambia poco rispetto al piano precedente. Cosa cambia? Cambia che le polizze fideiussorie a favore dello Stato dovranno essere presentate esclusivamente per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto rifiuti, nonché attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti stessi, nonché dalle imprese che effettuano attività di gestione degli impianti nuovi di smaltimento e recupero rifiuti. Da una parte i soggetti che prima avevamo visto, la cui iscrizione aveva valore di autorizzazione presenteranno polizze finanziarie a favore dello Stato, oltre all'aggiunta della categoria di impianti mobili di smaltimento e recupero rifiuti. Viceversa le imprese che effettuano gestione d'impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, o le imprese che effettuano le bonifiche di siti e beni contenenti amianto che fino a ieri presentavano polizze fideiussorie a favore dello Stato dovranno presentare queste garanzie finanziarie alla Regione per ogni singolo intervento di bonifica, prevedendo la normativa anche che lo sconto non è più solo del 30% per i registrati EMAS, ma ampliando il novero dei soggetti interessati che possono usufruire, beneficiare della normativa, sia per i registrati EMAS come conferma, ma anche per le imprese con certificati ISO 14001, modificando la percentuale dell'EMAS dal 30 al 40%. In realtà questo sistema così come previsto è subordinato, come spesso purtroppo capita, all'emanazione di un decreto del Ministero dell'Ambiente, sentita la Conferenza Stato-Regioni, che stabilisca gli importi da presentare alle singole Regioni per ogni intervento di ogni singolo cantiere di bonifica che l'impresa gestisce.

Ovviamente nelle more si continua ad applicare la normativa precedente con dei vantaggi e degli svantaggi, sicuramente le

imprese registrate EMAS, pur essendo poche, usufruiscono di uno sconto pari al 30 e non al 40% delle polizze fideiussorie, però rimangono esclusi tutti i soggetti legati e certificati ISO 14001. La polizza finanziaria presentata allo Stato è unica, non è più una singola polizza per ogni singolo intervento o cantiere o impianto che viene gestito territorialmente dall'impresa.

Questo sistema però ha consentito anche, come dicevamo prima, di far intervenire e quindi modificare immediatamente al fine di razionalizzare le norme già in uso, in alcuni specifici settori, qual era questo settore dell'Albo? L'unico settore era quello relativo alle garanzie finanziarie prestate allo Stato, prima e anche adesso, che è quello relativo al trasporto di rifiuti e quindi con la circolare 1063 del 29 dicembre 2006, il comitato nazionale ha stabilito che, almeno per le imprese che effettuano attività di trasporto, la riduzione degli importi delle garanzie finanziarie può essere applicata sia per quelle registrate EMAS sia per le certificate ISO 14001. La cosa non può essere fatta sui gestori di attività di bonifica di siti e beni contenenti amianto in quanto il soggetto fino a ieri garante era garantito dallo Stato, adesso dovrebbe essere la Regione, ma mancando il decreto si continua ad applicare la normativa precedente, dove lo sconto è previsto esclusivamente per il soggetti registrati EMAS e non ISO 14001.

Altro articolo di interesse per le imprese certificate, che vi garantisco dà molta difficoltà nell'attuazione, è quella previsione dell'art. 209 del Decreto legislativo 152/2006 dove prevede che le imprese registrate EMAS, certificate ISO 14001 o che operino nel sistema Ecolabel, (onestamente non capisco la finalità o l'obiettivo del legislatore), possono utilizzare un percorso diverso, più semplificato per rinnovare le proprie iscrizioni all'Albo gestori in quanto, prevede l'articolo, che nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni sia che si tratti di un impianto o che sia un'iscrizione all'Albo gestori come previsto dall'articolo art. 212, possono sostituire tali autorizzazioni con il nuovo certificato d'iscrizione, con un'autocertificazione resa all'autorità competente ai sensi del DPR 445/2000. La sostituzione di questa autorizzazione, detta autocertificazione, deve poi essere accompagnata anche da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici previsti, nonché di una denuncia di prosecuzione dell'attività attestante la conformità dell'impresa,

dei mezzi e degli impianti utilizzati alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperimento di prova a ciò destinate ove previsto.

Questa previsione normativa di difficile attuazione ha molti aspetti di cui non è chiara la procedura, perché se è vero che io posso sostituire la mia autorizzazione con un'autocertificazione accompagnata col mio bel certificato ISO o registrazione EMAS, con un'autodichiarazione che tutti i mezzi sono idonei, non mi dice se però la mia iscrizione, la mia attività è comunque subordinata alla presentazione di un'apposita garanzia finanziaria come prevede l'art. 212 del 152. Non prevede inoltre, non si capisce quando si parla di "attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative regolamentari"... per un'impresa che fa attività di trasporto che cosa significa? che deve dimostrare che ogni singolo veicolo ha la carta di circolazione con la revisione periodica superata con esito positivo? E se io gestisco l'impianto, quali sono gli standard che mi dicono la certificazione del superamento delle prove a ciò destinate? Forse sarebbe necessario un aspetto, un'interpretazione che chiarisca quali sono le problematiche e tutti i documenti che devono essere presentati dalle imprese.

Come purtroppo spesso accade, abbiamo visto anche prima, quando ci sono dei dubbi sicuramente la prima interpretazione è penalizzante, a sfavore dell'impresa, soprattutto in campo ambientale. Poi se, come abbiamo detto prima, ogni volta che un organo di controllo viene a verificare la mia azienda, viene subito a cercare, non a capire, ma a cercare dove ho sbagliato per essere penalizzato, quindi questo aspetto del rinnovo dell'impresa autocertificata usiamolo, ma usiamolo con prudenza con tutti i limiti che vi ho detto. Perché, anche laddove l'impresa presentasse con l'autocertificazione la polizza fideiussoria come prevede l'art. 212, non dimentichiamo che c'è un procedimento d'iscrizione che mi dice che l'iscrizione stessa diventa efficace nel momento in cui la sezione regionale accoglie quella polizza fideiussoria in garanzia dell'attività esercitata.

L'autocertificazione e documenti, così alla norma all'art.209, sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione o all'esercizio dell'attività, e mi dice infine che l'autocertificazione e relativi documenti mantengono l'efficacia sostitutiva per un periodo massimo di 180 giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo, avvenuta

nella registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti previsti.

Quello che ci fa capire e sospettare è che nel momento in cui l'impresa, l'autocertificazione sostituisce la mia iscrizione, nel momento in cui io non dovessi avere più nel caso di certificazione, che dovesse essermi revocata la mia certificazione ISO o registrazione EMAS, per 180 giorni di tempo rimane ancora valida la mia iscrizione dove teoricamente, in questo lasso di tempo, devo attivarmi o per riottenere una certificazione, oppure per iniziare un'attività, una procedura amministrativa di normale e regolare iscrizione ai sensi dell'art. 12 del 406/98 per l'iscrizione all'Albo gestori ambientali. È chiaro che questa attività è propria e precisa dell'impresa, la quale vede revocata la propria registrazione con la certificazione e qui deve attivarsi per avere questa procedura d'iscrizione, la quale poi, mi dice sempre la norma, l'ultimo comma dell'art. 209, tutte le iscrizioni, le autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti, dovrebbero essere comunicate al Comitato nazionale dell'Albo per la pubblicazione nel Registro nazionale delle imprese autorizzate alla gestione ambientale a 360 gradi: trasporto, gestione degli impianti, recupero e smaltimento ecc., ecc.

Quando dico dovrebbe è perché sappiamo, e così chiudo, che i famosi registri di cui all'art. 212 comma 23, erano state emanate disposizioni attuative con una serie di decreti fatti nel maggio 2006 dal precedente Governo prima che entrasse in vigore la nuova legislatura, senonché chi è entrato successivamente al Ministero dell'Ambiente ha immediatamente revocato tutti i decreti fatti dal Governo precedente. Quindi è un sistema zoppo, è un sistema dove i dati devono essere comunicati dalle amministrazioni autorizzanti che indicavano la ragione sociale, attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione, rifiuti oggetto dell'attività, scadenza dell'autorizzazione ed eventuali variazioni dell'autorizzazione, sospensioni o quant'altro. Era sicuramente un elemento di trasparenza e di garanzia nei confronti delle imprese, le quali potevano verificare, ogni 30 giorni, sul sito chi era autorizzato a far cosa e quindi poteva anche verificare dove portare i propri rifiuti, con chi gestire i propri rifiuti, con chi effettivamente era iscritto. Questo, in parte, lo spirito della norma darà poi un sistema, dà un sistema di garanzia a favore dell'impresa la quale può addire direttamente al Comitato nazionale, laddove l'amministrazione competente al rilascio non comunichi gli estremi, che vi ho detto precedentemente, al Comitato per la pubblicazione nel registro.

Il Decreto prevede poi che i Registri dovrebbero essere aggiornati ogni 30 giorni e pubblicati entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Decreto legislativo 152. Sono passati quasi 30 mesi, questi Registri ovviamente non ci sono. Questi Registri, poi, c'è anche la previsione di incrociarli con i siti di registrazione EMAS ed ISO 14001 per avere dei riferimenti in tempo reale tra le imprese che utilizzavano l'autocertificazione, ai sensi dell'art. 209, per essere iscritte, e l'effettiva consistenza e capacità dell'impresa dei suoi rifiuti, però è ancora una lettera morta e quindi speriamo che velocemente così come anche i decreti di attuazione vengano poi emanati dal Governo attualmente in carica. Spero di essere stato chiaro e anche conciso per recuperare un po' sui tempi, vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento.

Ringrazio il Dottor Casadei, abbiamo visto una panoramica anche a livello della normativa, un elemento lo colgo, faccio una battuta, "semplificazione" – questa è la parola d'ordine – ma spesso non è sempre così perché abbiamo visto la semplificazione all'art. 209, il rinnovo delle autorizzazioni è di difficile realizzazione sia per le imprese e sia per la Pubblica Amministrazione dall'altro lato. C'è un cambiamento di programma, per agevolarlo abbiamo anticipato l'intervento del dottor Rapone che saluto, direttore generale di CARIVE, ringrazio soprattutto la signora Lorella Volpato per avere permesso di scambiare gli interventi, gli do subito la parola per concludere nei tempi e di rispettare tutti gli impegni della giornata. Il tema naturalmente è chiaro: come possano essere legate performance ambientale e performance finanziaria? Che collegamento c'è e che legame c'è con la concessione del credito, come si realizza dopo Basilea-2 con tutta una serie di indicatori, di requisiti. Uno sguardo ci permetterà di coglierlo il dott. Rapone. Grazie!

LA CONCESSIONE DEL CREDITO DOPO BASILEA-2 E LA VALUTAZIONE DELLE IMPRESE CON SGA

Grazie della presentazione e buongiorno a tutti. Io mi auguro di poter dare in un modo veloce, sintetico e naturalmente comprensibile un contributo al convegno odierno.

Andrea Da Lio

MODERATORE

Biagio Vincenzo Rapone

DIRETTORE GENERALE CARIVE
GRUPPO INTESA SAN PAOLO

Basilea-2 è una recente normativa che ha valenza internazionale che ha inteso porre maggior ordine nella valutazione dei crediti, sia per quanto attiene al portafoglio della banca e sia anche per quanto riguarda la possibilità di concedere all'operatore, all'impresa, un indicatore sintetico che lo parificasse nel momento in cui accede all'erogazione del credito. Questa normativa è stata sancita dopo anni in cui il sistema bancario, mi riferisco prevalentemente agli anni '90, allorquando le banche valutavano il credito soprattutto su cenni storici dell'azienda, e questo aveva creato non poche difficoltà, tant'è che verso gli inizi, quasi la metà degli anni '90 molte banche, soprattutto nel medio e lungo termine, avevano imbarcato moltissime sofferenze.

Sulla scorta di questa situazione, organismi internazionali riuniti a Basilea, hanno inteso fornire un quadro di riferimento molto più chiaro e certamente molto più rigido per alcuni aspetti, affinché le banche potessero in un modo inequivocabile, e soprattutto unitariamente, dare una valutazione del portafoglio crediti che avesse una serie di valutazioni che poi si concretizzassero in un indicatore finale, appunto il *rating*. Questo per molti imprenditori ha significato impossibilità ad accedere al credito, ha significato per alcuni difficoltà ad andare presso le banche e mantenere inalterati i rapporti di credito precedente, io in sostanza ritengo che Basilea probabilmente è più da prendere come un'opportunità, per quale motivo? Per l'imprenditore, e poi guarda caso il momento che stiamo attraversando è un momento particolarmente delicato per cui in effetti oggi non si assiste, se vogliamo, ad una riduzione del credito da parte delle banche, oggi noi assistiamo ad una maggiore e forte selettività, il che vuol dire che oggi sul mercato continuano ad ottenere credito le aziende che sono Basilea *compliance*, cioè quelle aziende che manifestano andamenti patrimoniali e andamenti reddituali in linea con gli obiettivi di Basilea, quindi Basilea in sostanza è qualcosa di estremamente utile che dà la possibilità alle aziende di avere un indicatore che le qualifica, alle banche di avere una qualità di portafoglio che le mette poi in condizione di avere un patrimonio di vigilanza adeguato. Perché voi sapete che le banche italiane sono sottoposte a normativa di controllo della vigilanza, la quale vigilanza prevede che le banche a fronte dei crediti concessi alla clientela abbia un patrimonio a presidio che ne garantisca l'eventuale insolvenza.

Per determinare quanto vi deve essere in questo patrimonio di vigilanza, le banche oggi attraverso Basilea e quindi attraverso

il *rating* che concedono alla propria clientela, ponderano i loro portafogli per l'entità del rischio, quindi per il *rating*, e alla fine determinano a quanto deve ammontare questo patrimonio di vigilanza. Faccio un piccolo cenno sempre all'attualità, al momento che abbiamo appena attraversato che peraltro è ancora un po' in corso, le banche italiane in questo momento di difficoltà economiche non corrono assolutamente nessun rischio, noi siamo in presenza di un sistema bancario piuttosto sano rispetto a quello che è accaduto oltreoceano. Il problema che ha riguardato le banche italiane è che, in alcuni casi, avevano un patrimonio di vigilanza piuttosto contenuto, parliamo di un patrimonio di vigilanza intorno al 6%. In realtà la normativa non prevede una percentuale fissa, ancorché la Banca d'Italia stabilisca nell'8% percento l'entità di patrimonio di vigilanza più consona alla gestione dei rischi. Quindi, in realtà, le banche italiane non hanno vissuto un momento di difficoltà per motivi di portafoglio, di rischiosità o altro, ma hanno vissuto un momento di difficoltà che si è poi estrinsecato in una speculazione soprattutto sul mondo borsistico soltanto per effetto di un patrimonio di vigilanza piuttosto contenuto, anche perché le banche italiane venivano fuori da un periodo di grandi investimenti, di concentrazione: aveva impegnato ingenti capitali e quindi la situazione di sottocapitalizzazione che le aveva in qualche modo poste un po' in difficoltà. Siamo in presenza di un sistema bancario sano, con i fondamentali sani, quindi certamente una volta tanto il paese Italia rispetto ad altri paesi molto più evoluti ha avuto un atteggiamento ed una politica gestionale assolutamente di rigore e conseguentemente estremamente positiva.

Torniamo a Basilea. Come dicevo prima Basilea è un indicatore sintetico di rischio della controparte, cioè del cliente, perché si valuta attraverso questo indicatore la possibilità che quell'azienda vada in *default*, vada in difficoltà in un periodo di 12 mesi. Come si misura questo *rating*? Il *rating* si misura attraverso indicatori quantitativi che misurano la probabilità da zero al 100% che l'evento di *default* dell'azienda si possa verificare. Diciamo che è un indicatore anche significativo perché viene calcolato su fatti economici rilevanti, per esempio il bilancio dell'azienda, ha anche un significato oggettivo perché a parità di dati ed algoritmo utilizzati, chiunque esamini quell'azienda deve giungere comunque allo stesso giudizio di qualità. È anche confrontabile perché è riconducibile ad un'unica strada maestra e quindi è comparabile con altri profili di rischi calcolati con lo stesso sistema.

Il *rating* quindi non è altro che un modello di valutazione che viene fatto dell'impresa, la parte tiene conto di qualsiasi altra informazione rilevante in suo possesso, anche su elementi che non vengono tenuti in considerazione dal modello, e naturalmente considerazioni che possono influire sulla valutazione che viene data poi dal gestore alla fine, perché non dimentichiamoci che gli indicatori che ci danno il *rating* sono indicatori sintetici, questi però devono essere poi integrati alla fine dall'elemento umano, cioè dal gestore che corregge attraverso un miglioramento o un peggioramento del *rating*, ovvero dopo che ha elaborato i vari indicatori.

Il *rating* come si diceva svolge un ruolo essenziale nella concessione e nella gestione del credito e dev'essere aggiornato almeno una volta all'anno, perché voi sapete che l'anno è una parte di tempo in cui l'esercizio sociale solitamente svolge la sua attività e quindi gli eventi che in un anno si possono verificare possono essere migliorativi o peggiorativi della gestione aziendale e pertanto il *rating* è soggetto ad una variabilità annuale. Per quanto attiene al principio di integrità occorre evitare che l'attribuzione definitiva del *rating* possa essere condizionata ad intervento di soggetti portatori d'interesse in conflitto con l'obiettivo di una corretta e puntuale valutazione del merito della controparte. Questo è un principio garantito dal sistema bancario e la correzione dei modelli di valutazione viene effettuata, come dicevo prima, dal personale, quindi dal gestore e questa eventuale motivazione peggiorativa o migliorativa del *rating* deve essere sempre motivata.

Sostanzialmente noi abbiamo un modulo quantitativo per la gestione del *rating* che si distingue tra finanziario e comportamentale; un modulo qualitativo che è il *rating* del modello; alla fine il giudizio definitivo del gestore, che è quello che mette insieme tutti gli indicatori che emergono dall'indagine. Quindi il *rating* si elabora attraverso il modello quantitativo, quindi dati di bilancio, di centrale i rischi, di sistema comportamentale interno all'azienda; attraverso indicatori qualitativi, rischi di *business*, settore e posizionamento, il *management*, gruppo, altro elemento molto importante, e alla fine il giudizio del gestore che consente di valutare e di valorizzare gli elementi positivi e negativi del *rating* finale.

Vedremo che nella delineazione qualitativa del *rating* incide anche un impatto ambientale dell'attività che svolge l'impresa, ed

ecco perché il mio intervento oggi è poggiato essenzialmente sulla definizione del *rating*, attribuzione del *rating* e quindi investimenti che l'operatore fa nel sistema ambientale per fare in modo che il suo processo produttivo impatti sempre in un modo compatibile con l'ecoambiente.

Come impattano nella determinazione del *rating* alcune variabili, per esempio il bilancio ed il rendiconto finanziario, gli indicatori andamentali, l'analisi qualitativa ed il giudizio dell'analista? È evidente che questi indicatori impattano in un modo diverso a seconda delle dimensioni aziendali, quindi, per esempio, il bilancio ed il rendiconto finanziario avrà un impatto sicuramente più rilevante su un'azienda di grandi dimensioni, ne avrà uno inferiore su un'azienda piccola. Per quanto riguarda invece gli indicatori andamentali, sono molto importanti per le aziende piccole e meno importanti per le aziende grandi. Gli indicatori delle analisi qualitative invece è importante per tutte le aziende, sia piccole che medio/grandi ed il giudizio dell'analista finale è rilevante per tutte le tipologie di aziende.

Per quanto attiene l'utilizzo dei dati finanziari nei modelli di determinazione del *rating*, questi hanno lo scopo di verificare che l'azienda possa e debba generare risorse adeguate a soddisfare il servizio del debito finanziario complessivo. Questo è un argomento molto dibattuto perché spesso gli imprenditori quando ci chiedono interventi a medio/lungo termine intanto c'è l'abitudine di non metterci nell'iniziativa un po' di capitale, chiedono alla banca solitamente l'intervento al 100% dell'investimento: questo non può accadere, perché la banca non può finanziare il 100%, la banca deve finanziare al massimo l'80% dell'intervento, quindi il fatto che l'azienda generi risorse finanziarie, quindi il famoso *cash-flow* o comunque redditività accantonata, è un indicatore molto importante perché mette in condizione l'analista di capire in che modo l'azienda nel tempo valorizza o crea flussi di cassa per far fronte all'impegno di debito che sta per contrarre. Verifica anche la capacità di produrre, come vi dicevo prima, un'adeguata redditività affinché si possa mantenere nel tempo gli equilibri patrimoniali e finanziari.

Solitamente quest'area di indagini viene svolta attraverso un esame della struttura patrimoniale dell'azienda e il livello d'indebitamento, attraverso la sostenibilità economica del debito finanziario e attraverso la gestione del circolante. Da dove la banca trae queste fonti di analisi? Naturalmente dal bilancio, o

dal bilancio consolidato se parliamo di una grande azienda, dai bilanci infraannuali e dai bilanci previsionali in presenza di operazioni straordinarie. Poi l'utilizzo d'indicatori finanziari ancora per la determinazione del *rating* si avvalgono di indicatori, indici di struttura, per esempio il patrimonio netto sul totale dell'attivo dell'azienda, che mette in evidenza in che modo il patrimonio dell'azienda copre le attività e quindi in sostanza è un indicatore che mette in evidenza se l'azienda è patrimonializzata o no; e questo è un elemento a cui il sistema bancario attribuisce un'importanza estremamente rilevante. Ci sono poi alcuni indicatori di gestione del circolante che mettono in evidenza in che misura l'azienda finanzia con mezzi propri il circolante e in quale misura invece attinge al capitale di debito. Ancora alcuni indicatori di natura patrimoniale e di redditività, per esempio il ROE, l'utile netto sul patrimonio netto, il ROI, il ROS, ma non sto qui a tediarvi perché sono sicuramente indicatori conosciuti che comunque mettono in evidenza la capacità dell'azienda di produrre reddito e in che misura questo reddito remunera il capitale di rischio.

Il *rating* ha lo scopo, credo che questo sia abbastanza scontato, di identificare le aziende che sono potenzialmente a rischio di deterioramento ma anche di mettere in evidenza quelle aziende che hanno delle virtuosità e quindi delle aziende che bisogna sostenere nel tempo.

Oltre agli indicatori che ho appena enunciato, ci sono altre analisi che vengono fatte per determinare se un'azienda è virtuosa o se un'azienda ha dei problemi, che sono appunto i livelli di utilizzo del credito in ambito centrale rischi, quali sono i margini disponibili, quali sono gli sconfinamenti. Per esempio, alcuni operatori nell'ultimo periodo, in modo prevalente, non si rendono conto che in alcune circostanze gli indicatori di *rating* sono scesi, sono diminuiti perché avevano uno sconfinamento in centrale rischi e questo è di difficile comprensione. Però voi capite, nel momento in cui un'azienda che ha contratto nel tempo un indebitamento a medio/lungo termine e ad un certo punto non paga una o due rate, il sistema bancario attraverso la centrale rischi rileva questo ritardo, è evidente che questo ritardo purtroppo è un indicatore negativo per la determinazione della revisione del *rating* annuale. Quindi per un'azienda un anno fa era un'azienda nella classe alta del *rating* e poi nel tempo manifesta un ritardo nel pagamento di un medio/lungo termine, quel *rating* a distanza di un anno può passare da *in-*

vestment grade a medio o addirittura a rischio, tenendo bene presente qual è l'entità dell'arretrato in rapporto al debito a suo tempo contratto.

Da dove traiamo queste fonti? La centrale rischi l'abbiamo appena detto, poi ci sono ancora alcuni indicatori interni di anomalie che vengono elaborati direttamente dalle banche. Quindi l'analisi qualitativa deve rappresentare una parte integrante di un processo di attribuzione del merito creditizio di una controparte, e deve considerare i fattori potenzialmente predittivi ritenuti rappresentativi delle tendenze che l'azienda può avere nel tempo quando si verificano alcuni indicatori. E questi dati qualitativi sono di norma ricondotti all'interno di aree di indagine, le più ricorrenti possono essere le informazioni economico-finanziarie che si hanno di quell'azienda, il settore di appartenenza: per esempio in questo momento il settore edile, delle costruzioni, è un settore particolarmente a rischio, perché la crisi che stiamo vivendo ha reso alcuni cantieri ultimati di difficile realizzazione, perché gli appartamenti non si vendono, quindi oggi l'indicazione settoriale è un indicatore estremamente significativo nell'attribuzione del *rating*. Le caratteristiche specifiche delle aziende, per esempio le strategie, i piani aziendali futuri, nonché il *management* e l'appartenenza a gruppi economici.

Non è raro che si presenti da noi un imprenditore di una certa età che ci chiede un intervento significativo a medio/lungo termine senza darci la possibilità di capire cosa accadrà in quell'azienda dopo la sua attività, dopo la sua... non voglio usare termini che magari possono rattristare la platea, però facciamo parte tutti quanti di questo mondo, c'è un'età biologica dopo la quale una persona difficilmente può lavorare e quindi siamo in presenza di aziende che pur avendo un buon mercato e operano in un settore magari estremamente trainante, ma l'operatore settantenne che viene in banca a chiedermi un intervento ventennale, venticinquennale senza dirmi cosa accadrà dopo di lui in azienda, è evidente che ai fini del *rating* ha un'incidenza negativa. E questo purtroppo devo dire che è un problema abbastanza ricorrente in Italia perché spesso il problema della successione generazionale è un problema sottovalutato, e invece, a mio avviso, questo problema dev'essere attenzionato soprattutto per non avere nel tempo un peggioramento di *rating* causato da una mancanza di politica gestionale oltre ad una certa età dell'imprenditore.

Altri elementi che vengono valutati sono la volatilità dei ricavi e dei margini; alcuni rischi latenti che si possono presentare nei bilanci delle aziende; il settore, come dicevo prima, perché tende a contestualizzare l'azienda nel proprio ambiente, quindi a capire se quello è un settore trainante o meno; e poi una serie di ulteriori indicatori ma sempre riconducibili essenzialmente a quelli che vi ho appena citato. Alla fine, tutti questi indicatori vengono elaborati dal gestore di riferimento che è una persona, che è un uomo, che tira le somme attraverso anche un questionario che viene richiesto di rispondere all'operatore, alla fine viene determinato il *rating*. Questa carta d'identità, la definirei, che attribuisce all'operatore e alla controparte il livello di rischio in termini di probabile default attraverso cui la banca gli concede credito in una certa misura e ad un certo prezzo. Quindi in sostanza il *rating* è anche un sistema che consente all'operatore di capire la sua potenzialità in materia di credito e soprattutto la sua potenzialità anche in materia di prezzo, perché il credito ha un prezzo, quindi più siamo in presenza di un *rating* virtuoso, buono, di qualità, più il prezzo a cui l'imprenditore verrà sottoposto nell'ottenimento del credito sarà un prezzo assolutamente correlato.

Io ritengo assolutamente importante che oggi nel rapporto banca-impresa ci sia la giusta comprensione del significato del *rating* perché all'inizio quando se n'è fatto un gran parlare spesso c'era una grande sfiducia negli operatori e dicevano le banche hanno trovato il sistema per non erogare più credito, vi assicuro che non è così. Noi oggi, e parliamo in un momento particolarmente difficile, noi continuiamo ad erogare credito, non abbiamo messo alle strette nessuno, è evidente che siamo diventati molto più selettivi e la nostra selezione dov'è che si fa veramente forte? Laddove abbiamo delle controparti piuttosto deboli. Ma io credo qui di parlare a degli imprenditori, quindi credo che anche voi nell'esercizio delle vostre attività quando avete una controparte debole assumete le giuste cautele, le giuste prudenze. D'altra parte noi siamo enti che gestiscono denaro altrui, conseguentemente questo denaro dobbiamo investire in un modo corretto. Se cogliamo quindi la parte sana del concetto di Basilea, la parte forte che quella di offrire alle banche degli indicatori significativi della propria attività, io credo che il rapporto tra banca ed impresa diventa un rapporto estremamente proficuo ed estremamente positivo.

Vediamo in che misura la diffusione dei sistemi di gestione ambientale nelle piccole e medie imprese può in qualche modo

influire sul concetto di *rating* e quindi della valutazione delle imprese. La nostra banca fa parte del gruppo Intesa-San Paolo, il nostro è un gruppo che ha un notevole interesse ad operare in un contesto sociale in cui l'ambiente sia rispettato e quindi la banca svolge un'attività prevalentemente legata ad obiettivi di rispetto del sistema ecoambientale. Abbiamo quindi realizzato a livello di gruppo apposite linee guida in materia di politica ambientale per definire gli approcci, per prevenire, gestire e quando possibile anche ridurre gli impatti ambientali generati, sia direttamente che indirettamente dalle proprie attività. Quindi il nostro gruppo attribuisce un'importanza notevole all'integrazione degli aspetti economici con gli aspetti sociali ed ambientali, d'altro canto credo che sia comprensibile che una banca nel momento in cui concede credito a un'azienda che non ha rispetto per l'ambiente, ha una rischioosità sicuramente più elevata rispetto a quella struttura che produce un business importante per l'economia sociale del paese, ma nel contempo lo produce senza avere un impatto ambientale negativo.

All'interno del nostro gruppo gli impatti ambientali sono stati ricondotti in due grandi tipologie, impatti diretti che sono generati quando un'azienda capillarmente presente sul territorio influisce negativamente aggravando le problematiche ambientali connesse con il consumo di risorse, la produzione di rifiuti e l'emissione di sostanze nocive, e invece indiretti che sono quelli generati nei comportamenti posti in essere con soggetti terzi, quali clienti e fornitori. Attraverso la gestione di tali impatti il gruppo ha la possibilità di contribuire alla diffusione di processi e comportamenti virtuosi sotto il profilo ambientale. Considerare il rischio ambientale nella valutazione del reddito creditizio è un indicatore estremamente importante che indice nell'indicatore qualitativo del *rating*, quindi è assolutamente qualcosa a cui diamo un'importanza notevole.

Per quanto riguarda il rischio ambientale e la valutazione del *rating*, il principio generale sottostante stabilisce che la banca deve tenere conto di ogni altra informazione rilevante in suo possesso, compreso gli aspetti non direttamente espressi dai numeri, perché abbiamo visto che prevalentemente il *rating* viene elaborato da indicatori quantitativi, cioè da numeri, ma assume rilevanza importante anche questo questionario qualitativo che viene rivolto al cliente ed in cui la banca svolge un'ulteriore indagine al fine di determinare se effettivamente il processo produttivo dell'azienda partner ha un impatto nega-

tivo o meno sull'ambiente. Dopodiché l'indagine che viene fatta attraverso questo questionario, può avere svariate risposte, che sono quelle che vedete qui nella pagina 3 del report: nello svolgimento della propria attività l'azienda è esposta a rischio di tipo socio-ambientale, ad esempio utilizzo di sostanza nocive; impatto ambientale; sicurezza sul lavoro; rispetto dei diritti umani; no/sì, ma operano nel rispetto dei regolamenti adottando forme di protezione; si sono potenzialmente presenti rischi della specie; informazione non disponibile. In relazione alla risposta che viene fornita nel questionario sull'impatto ambientale del processo produttivo la banca decide di attribuire un *rating* più o meno significativo rispetto a questo elemento.

Alla fine il giudizio del gestore, come dicevo prima, prende riferimento nella valutazione e quindi nella validazione del *rating* finale non soltanto quindi i rischi di business, di profilo settoriale e di posizionamento, ma prende a riferimento anche i rischi ambientali, come dire che il rispetto per l'ambiente ha anche lui un'influenza notevole nella determinazione del rischio di controparte.

Io avrei finito. Non so se ci sono delle domande, spero di essere stato esaustivo perché quando si parla di numeri, di Basilea spesso si rischia di annoiare un po' la platea, mi auguro che questo non sia accaduto. Grazie.

La ringrazio! Ci ha illustrato sia i meccanismi di Basilea 2 sia l'applicazione al *rating*, all'aspetto della parte ambientale, quindi grazie al dottor Rapone per questa panoramica.

Sicuramente penso ci sia una difficoltà nel collegare poi le performance finanziaria e quella economica, spesso nei dati ambientali mancano informazioni economiche e viceversa, quando ci sono informazioni di tipo ambientale mancano dati economici. È anche vero che c'è un problema di contabilità ambientale, c'è un disegno di legge ormai da qualche anno, ma un vero e proprio sistema elaborato al momento non ce l'abbiamo, sono solo degli studi, sperimentazioni, anche reali in Italia e all'estero. Certamente la gestione ambientale poi impatta sia sul conto economico, quindi sul profilo reddituale, sia sul profilo patrimoniale, siamo agli aspetti dei cosiddetti asset

intangibili: ai brevetti o al discorso del marketing, coinvolge la performance finanziaria dell'azienda sicuramente su più livelli. Il problema è proprio di dare anche visibilità a questi aspetti che sono intangibili, quindi servirebbe un sistema di misurazione per dare un dato più preciso che oggi è compiutamente realizzato ancora non abbiamo.

Avrei solo una domanda se posso. Sono Giorgio Montresor, sono il direttore di un gruppo di aziende che si occupa di zincatura e peraltro siamo clienti del vostro gruppo e siamo molto contenti di esserlo. Però siccome stavamo parlando di sistemi certificati, d'indicatori e perciò della capacità dell'azienda di guidare le proprie prestazioni, in merito al *rating* una domanda che io ho sempre posto è qual'è il peso degli elementi all'interno dell'indicatore principale e perciò il peso dei diversi indicatori? La risposta è sempre stata piuttosto fumosa, *know-how* aziendale! Tu fa bene dappertutto, risposte che poi così si va sempre sulla strada giusta... Corretto, ma siccome non sempre è possibile andare bene dappertutto io non è che voglia estorcerle la formula del *rating* del gruppo, però capire quanto meno, se fosse possibile in un futuro, visto che adesso il sistema del *rating* non è così visto con lo spauracchio di qualche tempo fa, magari cominciare a capire con le aziende quali possono essere le leve su cui agire, perché focalizzare lo sforzo in una direzione più utile potrebbe essere oggettivamente positivo per le imprese.

La ringrazio molto di questa domanda perché la ritengo veramente molto importante. Certamente quando si approccia un *rating*, come abbiamo visto gli indicatori sono diversi: qualitativi, quantitativi, di giudizio, di settore. Certamente la domanda che lei mi fa dice ma quali sono fra questi indicatori quelli che hanno maggiore incidenza? Io le dico subito, intanto noi viviamo una realtà produttiva in Italia marcata, caratterizzata negli ultimi anni da una marcata sottocapitalizzazione delle aziende. Io ho fatto più esperienze sul territorio nazionale, mi ricordo che nel 1996, allora direttore territoriale in provincia di Milano di un'area molto produttiva ed industriale come quella di Legnano, noi avevamo la maggior parte delle imprese con il capitale di 20 milioni, i fa-

Andrea Da Lio

MODERATORE

Giorgio Montresor

DIRETTORE GENERALE
GALVENE SPA

Biagio Vincenzo Rapone

DIRETTORE GENERALE CARIVE
GRUPPO INTESA SAN PAOLO

mosi 20 milioni di lire delle “srl”, aziende che facevano fatturati di diversi miliardi in cui gli imprenditori garantivano gli affidamenti con titoli personali costituiti in pegno. Nel giugno del 1996 venne fuori il famoso Decreto Prodi, che guastava la redditività dei titoli posti a pegno, questo per costringere gli imprenditori a capitalizzare le aziende anziché fornire garanzie indirette e mi sono trovato a gestire una valanga di richieste di svincoli dei beni sottostanti, però purtroppo le aziende rimanevano sempre ferme a 20 milioni di lire di capitale sociale. È chiaro che una sottocapitalizzazione così marcata mi esponeva, non solo a difficoltà di rischio connesse al fido che io concedevo o che queste aziende già avevano, ma mi sottoponeva anche a rischi di vigilanza perché ad un certo punto la Banca d'Italia mi poteva dire: ma tu come mai dai fidi per miliardi ad aziende che hanno 20 milioni di capitale?

Perché le faccio questo esempio? Perché secondo me l'elemento più importante oggi nella dimensione del rischio di controparte e quindi del *rating*, è quello di stabilire esattamente la dimensione patrimoniale dell'azienda, perché attraverso il patrimonio che l'azienda ha, si snodano poi tutti gli altri indicatori. Io sono convinto che un'azienda che ha un buon patrimonio, ben correlato alle attività di bilancio, è un'azienda che può affrontare una diminuzione di fatturato, è un'azienda che può affrontare un momento ciclico negativo, è un'azienda che può anche far fronte ad un management magari non proprio al massimo delle proprie possibilità. Quindi la mia risposta è: primo - certamente i mezzi propri, in secondo luogo la capacità dell'azienda di generare flussi di cassa, quindi il famoso *cash-flow*, perché se è un'azienda che genera flussi di cassa positivi significa che ha una giusta correlazione tra forme d'indebitamento, che producono oneri finanziari, e forme di capitale proprio, quindi il giusto mix di queste due leve finanziarie fa sì che l'azienda riesca a produrre e riesca a portare avanti i suoi fattori produttivi e riesca anche a guadagnare.

Quindi i miei due elementi principali che pongo alla base del rating sono capitalizzazione e redditività. Poi il dubbio che se ho questi due elementi tutti gli altri sono una conseguenza perché se io sono sufficientemente patrimonializzato, se io ho una buona redditività vuol dire che opero in un settore che in quel momento storico in cui valuto l'azienda, ha un certo andamento, vuol dire che ho un *management* di qualità, perché produco reddito, vuol dire che ho una capacità di gestire bene i costi,

vuol dire che ho gestito anche bene l'impatto ambientale, per cui alla fine il *rating* che ne deriva è sicuramente un *rating* positivo. Noi oggi, invece, in Italia, parliamo evidentemente di una casistica molto ampia, le aziende... noi come gruppo dividiamo il *rating* in tre fasce: abbiamo la fascia I che definisce gli *investment grade* sono quelle aziende che vanno da un *rating* di I1 a I6, quindi parliamo di una fascia virtuosa, parliamo della fascia M, rischi medi, i clienti che sono M1, M2, M3, M4 e poi parliamo della fascia R, la cosiddetta clientela rischiosa.

Se io oggi le dicessi che su 100 controparti possiamo dire che abbiamo 10%-12% di I, 40, 45%, 50% di M, tutto il resto è R, questo perché nelle R si vengono ad identificare quelle aziende che sono marcatamente sottocapitalizzate. Non racconto una stupidaggine nel dirle che spesso, qui parliamo di una zona turistica, quindi il settore alberghiero è un settore trainante per l'economia della Provincia di Venezia... Ebbene io non le dico una cosa inesatta se affermo che spesso noi veniamo richiesti da alcuni albergatori di finanziare con interventi non inferiori ai 3, ai 4, ai 5 milioni di euro per acquistare nuove strutture alberghiere e si presentano con aziende che hanno mezzi propri negativi. Mezzi propri negativi che probabilmente non è un indicatore di negatività effettivo di un'azienda che sta andando al collasso, perché altrimenti non farebbero un investimento di quel tipo, è un indicatore che tende a farti capire che si persegue una certa politica fiscale. Per carità, io non discuto, però quella politica fiscale purtroppo ti danneggia dal punto di vista dell'ottenimento del credito perché io proprio non posso intervenire nell'erogazione di credito, a maggior ragione se questo credito è a medio/lungo termine per entità di 3, 4 o 5 milioni di euro, nei confronti di un'azienda che non mi evidenzia che ha una sua struttura prima ancora di chiedere un'interrogazione di questa struttura alla banca. Perché se io oggi fossi un imprenditore e devo mettere in piedi un certo investimento, è evidente che quell'investimento devo far capire che in parte me lo finanzia con il mio capitale di rischio e di struttura, se non mi bastano vado a chiedere alla banca, questa è la giusta correlazione che deve governare un investimento. Invece spesso la correlazione che governa un investimento è esattamente il contrario, dammi tu il 100%, poi di mio io ci metto la mia operatività, il mio *management* e quant'altro... sì, d'accordo, io ci credo, credo in te, però in questo affare ci dobbiamo essere in due, quindi tu vai dalla tua parte e io dalla mia.

Non so se sono stato esaustivo.

Giorgio Montresor

DIRETTORE GENERALE
GALVENE SPA

Si, è stato chiaro. L'unica cosa che io trovo che un po' si arrotola su se stessa riguarda la prima parte del suo intervento. È evidente che la gestione del rischio deve basarsi su dei dati di fatto, perciò i mezzi propri sono un elemento significativo, resta però il fatto che lei dice: uno ha mezzi propri consistenti e flusso di cassa consistente, perciò vuol dire che si è arricchito, sta bene e che sta gestendo bene l'azienda in un buon settore, perciò deve avere un buon management, deve avere un buon settore, deve avere una buona politica. Io vedo le due situazioni, mezzi propri e *cash-flow*, importante come effetto di un buon management, di una buona idea e tutto. Allora talvolta mi pare che questa politica di classificazione della solvibilità di un'impresa e del rischio dell'impresa non vada a valutare sufficientemente la qualità dell'idea, la qualità del business, la capacità di evolvere e perciò stoppi un po', per usare una parola impropria, ma la creatività che un imprenditore dovrebbe avere per creare reddito, va un po' come dire a valutare più lo scheletro che non la vitalità, se così potesse passarmi questo...

Biagio Vincenzo Rapone

DIRETTORE GENERALE CARIVE
GRUPPO INTESA SAN PAOLO

Io le posso assicurare questo: noi oggi sul progetto, sul nuovo investimento che l'imprenditore fa se dovessimo esaminare questi nuovi progetti e questi nuovi investimenti sulla scia e sulla scorta del patrimonio che l'azienda presenta in quel momento, ne esamineremmo soltanto il 10% di quello che puntualmente viene fatto. Noi oggi siamo abbastanza lungimiranti, nel senso che il progetto che ci viene portato, se nel momento in cui ci viene presentato, parliamo ancora di un'azienda sottocapitalizzata, quindi non in una linea ottimale di rapporto patrimonio-indebitamento, patrimonio attivo, se il progetto ha una sua qualificazione, un suo connotato di possibilità anche in relazione ai flussi futuri che quel progetto può presentare. Se l'azienda è sottocapitalizzata potremmo chiedere, per esempio, una garanzia personale all'imprenditore, quindi non è che il progetto viene accantonato solo perché l'azienda in quel momento non ha gli indicatori a posto secondo le regole di Basilea, perché se noi oggi avessimo voluto applicare Basilea in un modo rigido, certamente oggi veramente il credito si sarebbe completamente fermato.

Noi siamo assolutamente ben disponibili a determinare un progetto, l'importante è che questo progetto abbia una sua

connotazione sostenibile, ma soprattutto che nel tempo dia la possibilità di valutare che produce degli effetti positivi e soprattutto, visto che quando l'imprenditore ce lo presenta e ha una capitalizzazione aziendale non proprio in linea, la possa garantire un modo alternativo. Posso dire, potrei citare degli esempi a questo proposito: noi recentemente nella Provincia di Venezia abbiamo finanziato, per esempio, un grande progetto industriale e chi ce lo presenta è un imprenditore medio, un imprenditore con un *rating* medio che evidentemente non soddisfa il criterio di patrimonializzazione aziendale e di redditività, però abbiamo ritenuto il progetto estremamente importante anche perché questo progetto è destinato alla creazione di un macchinario il cui utilizzo sarà effettuato da un grosso nome industriale della zona. Quindi riteniamo che il progetto, la qualità di chi lo andrà ad utilizzare, quindi chi ne sarà il beneficiario ci possano mettere al riparo da quegli indicatori di debolezza che oggi emergono sul presentatore. Questo per dire un po' la valutazione come viene fatta nel suo complesso.

La ringrazio perché sono domande che mi hanno consentito di fare una panoramica un po' più ampia rispetto alla presentazione.

Benissimo, proseguiamo e ci avviamo verso la fine dell'incontro.

Prima di sentire le iniziative che la Camera porrà in essere, come il bando di finanziamento che lanceremo tra breve, do la parola a Lorella Volpato di Autodemolizioni Volpato: quindi sentiremo la voce di un'altra azienda, una piccola azienda per numero di dipendenti, classifichiamola così per ora - ma adesso vedremo che attività, che impianti sono riusciti a realizzare - e sentiremo le motivazioni e cosa ha attuato dal punto di vista di sistema di gestione ambientale, di sistema e gestione della qualità e della sicurezza, quindi un sistema integrato applicato al mondo dell'autodemolizione.

Prego.

Andrea Da Lio

MODERATORE

AUTODEMOLIZIONI VOLPATO S.R.L. E IL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DELLA QUALITÀ

Buongiorno a tutti e grazie agli organizzatori per questa opportunità che ci stanno dando. Io sono Lorella Volpato, un amministratore dell'Autodemolizioni Volpato, una dei soci, una dei proprietari dell'azienda. La nostra è un'azienda che ha sede a Marghera, un'azienda che si occupa di autodemolizione e tanto per dare un dettaglio, per scendere nella tipologia specifica, ci occupiamo del ritiro e della raccolta dei veicoli a fine vita, quindi veicoli dismessi che ai sensi dell'attuale normativa sono classificati come rifiuti pericolosi, un ritiro presso privati e soprattutto presso i concessionari.

Presso il nostro centro i veicoli vengono sottoposti ad una messa in sicurezza, una bonifica, praticamente s'interviene per estrarre dai veicoli medesimi tutte le sostanze pericolose che sono molteplici, dalla batteria al carburante, al GPL o metano nelle bombole, i vari tipi di olio, l'antigelo, il fluido dei freni, ce ne sono moltissime. L'intervento mira a far sì che il rifiuto passi da pericoloso a non pericoloso. Successivamente facciamo un'operazione di recupero di tutte le parti di ricambio che possono essere commercializzate come pezzi di ricambio usati. Abbiamo in questo senso gestito un magazzino abbastanza ampio, sono 3500 metri quadrati: i ricambi vengono accatastati, selezionati per tipologia e per marchio ed il cliente viene servito al banco da operatori che utilizzano i computer come sistema per reperire i vari pezzi, quindi un sistema di servizio che di solito veniva affiancato all'offerta del ricambio nuovo, noi abbiamo proceduto con lo stesso tipo di standard per offrire anche ricambi usati. Dopodiché si procede smembrando la macchina e selezionando le varie tipologie di materiale che verrà avviato al riciclo come materiale distinto come materiale ferroso, pneumatici, vetro, paraurti, le plastiche.

La nostra è un'azienda che ha un sistema di gestione integrato ambiente, qualità e sicurezza ai sensi della ISO 14001, della 9001 e dell'OHSAS 18001. È un'azienda di piccole dimensioni, quindi rispetto a chi mi ha preceduto che ha portato alla nostra conoscenza l'esperienza d'impresa, la nostra azienda è molto più piccola, basata prevalentemente sul lavoro familiare. Noi siamo 12 addetti, di questi 12, 6 sono familiari, quindi una classica piccola impresa veneta che ha deciso d'impegnarsi in questo sistema di gestione. Il mio intervento vuole in qualche modo

spiegare perché siamo arrivati a questa scelta e quali sono stati i benefici che sono conferiti proprio grazie a questa scelta. La prima cosa che volevo dire è che noi siamo partiti in maniera forse un po' anomala, nel senso che noi siamo partiti con la certificazione ambientale. Abbiamo iniziato ad implementare il nostro sistema nell'anno 2001 e nell'anno 2002 abbiamo ottenuto la prima certificazione ambientale ai sensi dell'ISO 14001. Siamo stati tra le prime aziende in Italia nel nostro settore merceologico a raggiungere questo tipo di certificazione. Successivamente l'abbiamo integrata soprattutto con la 9001, ma con l'OHSAS siamo credo l'unica impresa di autodemolizione che abbia un sistema integrato che comprende anche la sicurezza degli ambienti di lavoro, andiamo anche fieri di questo.

Quello che volevo dire è che quando siamo partiti, quando abbiamo iniziato a pensare a questo, nel 2001 era estremamente innovativo per un'azienda tipo la mia pensare in questo modo, farsi una programmazione di questo tipo, sia per la dimensione che per il settore merceologico. In realtà la nostra testimonianza ci porta a rendere noto che non è la dimensione dell'azienda e neanche il settore merceologico ad essere determinanti per poter implementare un efficace sistema di gestione per arrivare, poi, alla certificazione, ma è un serio e motivante impegno a migliorare le proprie prestazioni.

Dal punto di vista della dimensione, com'è stato già... vado un po' veloce perché già i relatori precedenti l'hanno ampiamente chiarito, la piccola impresa, e noi sappiamo benissimo, penso che non so quanti operatori ci siano e quante di piccole dimensioni, ma probabilmente la maggioranza, considerando che il tipico tema di sviluppo del Nord-Est è proprio fondato su imprese piccole che in qualche modo poi sono state quelle imprese che hanno sostenuto l'economia nazionale. Sono imprese piccole basate spesso, come noi, sul lavoro familiare, quindi sistemi organizzativi basati su prassi consolidate, ma non sempre ben formalizzate. Molto spesso, quindi, col tempo a maggior ragione, sembrava difficile pensare in questo modo. In realtà noi abbiamo sperimentato che si tratta solo di calibrare il sistema alle reali necessità dell'azienda in modo da riuscire a fare un sistema che serva proprio per valorizzare le peculiarità dell'azienda senza sovraccaricarla inutilmente, senza snaturarla, questo è assolutamente essenziale.

Per quanto riguarda poi la tipologia, il settore merceologico, nel

2001 era decisamente innovativo che un'autodemolizione pensasse in questi termini, diciamo che tutti probabilmente hanno in mente lo stereotipo classico dell'autodemolitore come di un'attività condotta su terreni sterrati, sotto tettoie fatiscenti, da individui spesso al margine della legalità, quindi una situazione estremamente precaria. Noi abbiamo deciso d'investire in questo senso proprio perché eravamo convinti che fosse determinante per noi riuscire a qualificarci in questo modo.

La nostra è un'attività che è nata nel 1962, quindi è stata fondata dai padri degli attuali proprietari in un momento in cui non c'erano norme specifiche che andavano a regolamentare il settore, in una zona che dopo si è rivelata anche abbastanza incompatibile dal punto di vista urbanistico. Francamente con l'entrata in vigore delle prime norme, per prime norme potrei risalire al DPR 915/82, poi ce ne sono stati a cascata, attualmente ne abbiamo diverse e sempre più numerose. Diciamo che dall'inizio è stato molto evidente per le imprese del nostro sito che eravamo di fronte a due possibili scelte: o uno improntava la propria gestione aziendale mirando al breve periodo e quindi cercando francamente di fare il meno possibile, investire il meno possibile, spendere il meno possibile, massimizzare i profitti nel breve, in questo modo dovevano accettare di lavorare ai limiti della legalità, sempre un po' in bilico fra una parola e l'altra della norma. Abbiamo ancora oggi attività che svolgono l'attività di autodemolizione che sono ancora in situazioni di questo tipo e questo sicuramente non ha creato buon nome alla nostra categoria. Oppure c'era una visione di un periodo medio/lungo, che è quella che noi abbiamo deciso di abbracciare: far propria la filosofia di queste nuove norme che venivano avanti e farla diventare il nostro cavallo di battaglia proprio per poterci distinguere, per poterci qualificare, per poter diventare dei partner appetibili.

Abbiamo quindi deciso nel nostro caso specifico, come diceva il direttore generale della Galvene, abbiamo deciso in questo momento di porci la domanda chi vogliamo essere e chi vogliamo diventare. Eravamo molto giovani perché nel frattempo addirittura, per disgrazia, erano venuti a mancare i genitori, per cui ci siamo trovati in 6 tra fratelli e cugini che avevano ereditato l'attività, i più piccoli andavano ancora alla scuola dell'obbligo, quindi una situazione con l'ingresso delle nuove norme ambientali che spaventavano da morire, una situazione non facile. Però questo è stato il momento in cui ci siamo posti la domanda, abbiamo detto cosa vogliamo diventare, cosa dobbiamo fare,

cosa vogliamo essere e abbiamo deciso che doveva essere la seconda la strada che dovevamo percorrere ed è stata in questa che abbiamo investito.

Abbiamo accettato di assumere dei costi che per noi erano ingenti, tra l'altro mi dispiace che sia andato via ma abbiamo ottenuto il finanziamento proprio nell'istituto che prima era seduto qui anche per finanziare questa cosa, tra l'altro poi arrivando la certificazione abbiamo anche ottenuto una serie di contributi, la 488, proprio a fondo perduto, quindi hanno premiato la nostra iniziativa e in sostanza abbiamo deciso di abbracciare questa filosofia e siamo partiti puntando alla certificazione ambientale perché l'idea era chiara di quello che volevamo diventare ed il sistema di gestione ambientale previsto dall'ISO 14001 ci dava un approccio organico, sistemico, ci dava un modo di affrontare la questione che ci dava garanzie di successo. Nel nostro caso specifico... ci hanno detto i relatori prima, che hanno abbondantemente spiegato i punti della norma, che si parte da una corretta analisi ambientale, da un *check-up* a una valutazione delle risorse per affrontare un sistema di gestione e per poi calcolarne il bilancio interno ed esterno di quanto si è raggiunto. Nel nostro caso specifico l'analisi ambientale iniziale è stata determinante e ha evidenziato in primis quello che era il problema della categoria in quel momento, un problema che era di quasi tutti, perché come dicevamo prima sono attività sorte spesso nel dopoguerra, o poco più, dove capitava e c'è stato tutto uno sviluppo urbanistico attorno a queste attività; attorno alle nostre attività, si sono sviluppati complessi residenziali. Di fatto la categoria nostra, la nostra attività era stata nel frattempo classificata industria insalubre di primo grado.

Il concetto era o uno decideva vantando diritti acquisiti dal fatto che rimaneva lì, era lì da una vita e decideva di cominciare, battaglie infinite con le Amministrazione per puntare i piedi per rimanere, per impostarsi in questo modo, oppure decideva di fare quello che abbiamo fatto noi, che venivamo autorizzati dove eravamo. Abbiamo capito che non avrebbe premiato rimanere lì perché era impensabile pensare di sviluppare un'attività come la nostra in un processo del genere. La prima scelta era una scelta strategica, non imposta, era quella di dire no, dobbiamo spostarci in una zona che permetta lo sviluppo dell'attività come la nostra, non la sussistenza, non il barcamenarsi, non il sopravvivere ma proprio lo svilupparsi.

Abbiamo iniziato, abbiamo valutato la situazione logistica, analizzato le varie fasi operative nostre: dal momento del ritiro, dell'accettazione veicolo, al momento assolutamente più delicato che era quello della messa in sicurezza e della bonifica, il momento dello smontaggio dell'attrezzatura, dell'accatastamento e avvio al riciclo, quindi un'attenzione a tutte le peculiarità nostre e quindi un'analisi degli aspetti degli impatti ambientali che avevamo proprio per poter poi determinare la pianificazione al miglioramento. Le analisi della normativa ambientale che stava nel frattempo diventando sempre più florida, si accavallava anche con molte difficoltà interpretative per noi operatori, un'analisi delle procedure esistenti, cioè di come noi lavoravamo, perché bisogna sempre partire dalla propria reale realtà quotidiana, non si può pensare un sistema già fatto da altri, standard, che sia applicabile a tutti, no, dev'essere calibrato all'interno della propria azienda e una valutazione delle risorse disponibili e reperibili, come dicevo prima, anche di credito, di contributi a fondo perduto ci hanno sicuramente aiutato.

Abbiamo poi impostato i nostri obiettivi, la nostra politica ambientale, abbiamo pianificato, fatto un nostro sistema che permetteva l'attuazione e il controllo o l'azione correttiva ed il riesame della propria performance. Che tipo di vantaggi ci ha portato l'ISO 14001? Come dicevo prima una mentalità diversa, cioè un approccio in maniera più organica a definire i nostri obiettivi e gli strumenti necessari per valutare in maniera oggettiva se realmente raggiungevamo i nostri obiettivi, complessivamente la riduzione dei costi, una migliore gestione dell'impresa e del valore dell'impresa. Esternamente avevamo cominciato a ridurre il rischio ambientale esterno, abbiamo sicuramente adempiuto a quelli che erano i requisiti ambientali e ci siamo posti in maniera concreta ad effettuare un continuo miglioramento aziendale.

Cerco di essere veloce qui, il miglioramento aziendale è un obiettivo che credo si debba porre in continuazione, non è che raggiunta la certificazione come avevamo fatto noi ci si può sedere e dire bene, abbiamo la medaglia al petto o il certificato da appendere al muro, no, è un primo passo perché in realtà come dicevamo prima, l'impegno deve essere costante al miglioramento continuo, alla pianificazione continua di un trend di miglioramento. Pianificare, inseguire, verificare, correggere e pianificare le conseguenze e i miglioramenti in una logica di mantenimento degli obiettivi precedentemente raggiunti e di ul-

teriore raggiungimento degli obiettivi che ci si pone. Nel nostro caso specifico, tanto per non annoiarvi con le questioni teoriche ma andando proprio nel pratico, quali sono stati i principali passi che abbiamo fatto? Come vi dicevo prima scegliere un'area che fosse idonea, quindi un'area industriale che fosse giustamente lontana dai centri residenziali, che non fosse troppo lontana perché comunque noi facciamo un servizio all'utente e deve anche avere una certa facilità nel raggiungerci, quindi comoda con le principali vie, ben servita dal punto di vista viario, anche al fine di evitare che i camion che trasportano rifiuti entrino nei centri urbani e quindi ci sia un traffico all'interno del centro urbano. La collocazione è stata studiata, è stata trovata in un contesto non solo industriale ma in un contesto in cui tutto intorno si fa riciclo rifiuti e quindi c'è anche la possibilità di creare delle sinergie, perché è fondamentale la collocazione di un'azienda; dopodiché abbiamo proceduto ad effettuare molti interventi relativi al sito in cui ci siamo trasferiti per adeguarlo alle nostre esigenze, pavimentazione totale, raccolta di acqua, trattamenti specifici, ristrutturazione degli edifici, tutto per adeguarlo alle nostre esigenze e per rispondere alle normative ambientali vigenti, ma soprattutto, e lo sottolineo, perché il nostro come dicevo prima è un settore in completa trasformazione e quindi molto spesso era proprio difficile pensare di migliorare...nel senso che il miglioramento consisteva anche in un'azione attiva, propositiva nei confronti delle autorità di controllo e di tutto il sistema, perché molto spesso non esistevano le soluzioni tecnologiche nel mercato per rispondere alle esigenze di qualità che avevamo, era diventato obbligatorio bonificare l'auto, però non c'erano attrezzature che permettessero, attrezzature certificate in sicurezza che permettessero di farlo, prima c'erano dei sistemi assolutamente obsoleti, c'erano delle normative che avanzavano, avevamo la direttiva europea che ci dava delle indicazioni anche se il 209 è stato recepito solo nel 2003, però si capiva qual era, già da allora si capiva qual era la direzione in cui si voleva andare.

Noi ci siamo assunti l'impegno di fare, di prendere scelte tecnologiche più avanzate per garantire la tutela ambientale e questo ha significato per esempio con Vacuum Gas per fare un esempio, ha significato addirittura andare a progettare, cioè ci siamo trovati in una posizione... abbiamo iniziato una ricerca effettuata con la Provincia, con i vigili del fuoco, con una sinergia, con autorità che potrebbero spaventare, che molto spesso spaventano gli operatori perché vengono lì solo per controllare o per fare sanzioni, invece quando c'è un'azienda

che s'impone in maniera attiva, propositiva, che decide veramente concretamente di migliorarsi in realtà io ho trovato che molto spesso si aprono delle porte. Abbiamo anche iniziato insieme a fare delle ricerche, non esisteva un'attrezzatura idonea per fare questo tipo d'intervento, abbiamo trovato degli ingegneri, abbiamo realizzato dei prototipi, abbiamo realizzato, siamo stati i primi in Italia ad effettuare la bonifica degli impianti di GPL e di metano e poi li abbiamo presentati in una manifestazione in cui sono intervenute le autorità, la Provincia, i vigili del fuoco, i colleghi, questo solo per farvi capire che molto spesso quando uno si pone in maniera seria e propositiva, quando l'autorità capisce che dall'altra parte, malgrado il fatto che siamo operatori, e che ci possono essere degli intoppi, dei problemi, la perfezione non è di questo mondo, però se dall'altra parte loro vedono che c'è una reale e concreta volontà di migliorare, una volontà di fare ricerca, di sperimentare nuove soluzioni in realtà si creano delle sinergie che sicuramente sono positive, sicuramente aiutano.

Abbiamo poi continuato con attrezzature che arrivavano dall'estero, erano le prime volte che venivano impiegate in Italia, siamo stati tra i primi, a svolgere opere di bonifica automatizzata, che permettevano l'estrazione mirata delle varie tipologie di rifiuto che avevamo accennato prima, attraverso ponti che poi che le portano ai contenitori di stoccaggio in completa sicurezza, senza travasi, quindi anche sicurezza per i lavoratori, tecnologie che in Italia non esistevano, in quegli anni non esistevano, e che ora si stanno largamente diffondendo, ma all'inizio eravamo un po' pionieri in questa strada per la neutralizzazione dell'airbag; Dopodiché l'impegno ad ottimizzare, perché poi, tra l'altro, pone ad essere una richiesta che viene attualmente col DPR 209/2003, si è data una grossa enfasi a questo aspetto, ma per noi operatori era anche un ritorno economico considerevole, era un settore che oltre a rispettare la norma, perché puntava al riciclaggio dei componenti era anche un core business da potenziare, quindi noi abbiamo puntato sulla ricambistica usata da recuperare in questi veicoli e abbiamo cercato di dare dignità a questo aspetto. Molto spesso si vedevano operatori che arrivavano nelle demolizioni, prendevano, si arrampicavano, succedeva un po' di tutto, noi abbiamo detto no, strutturiamolo in maniera organica primo perché offriamo anche una garanzia anche del prodotto e soprattutto diamo anche l'immagine all'operatore che può arrivare ed essere servito al bancone da commessi che hanno tutti i ricambi posti dietro le

scaffalature. Dall'altro l'impegno ad ottimizzare quello che ora si chiama *recycling*, il fatto di recuperare tutte le sostanze presenti in un veicolo e avviarle al recupero separato, le gomme, i pneumatici, il ferro, i rottami ferrosi. Questo è un settore sicuramente da implementare in Italia, soprattutto in Italia, in un paese come il nostro così privo di risorse naturali, sicuramente è determinante pensare di riciclare il più possibile questi materiali proprio per evitare un depauperamento delle materie prime e delle risorse naturali da un lato e dall'altro evitare di continuare a riempire discariche di materiali che invece possono essere rimessi nel mercato e garantire quindi uno sviluppo sostenibile.

Sempre cavalcando questa volontà abbiamo con altri imprenditori creato un'impresa con altri imprenditori qualificati nel nostro settore, stiamo creando un'azienda che si occupa di recuperare, di prendere questi prodotti che uscivano, e prima venivano conferiti ad altri operatori, ma abbiamo preso in mano anche la parte finale, che spezzetta i materiali ferrosi, fa un'operazione di pulizia e arriva a recuperare il proler che è la materia prima da avviare alle acciaierie per la colata ... materia prima per lo sviluppo della siderurgia. Questo tra l'altro superando, come aveva anche anticipato la persona che mi ha preceduto, diventa oggi determinante, ce ne siamo accorti dalla nostra esperienza, potenziare e migliorare la propria impresa e anche guardare a chi è il tuo vicino qualificato che fa la tua stessa attività non intermini sempre e solo di concorrente, ma proprio in termini di operatore col quale si può stringere un'alleanza commerciale per fare un salto più alto per andare a raggiungere obiettivi maggiori, questo anche credo sia per noi positivo.

Noi siamo partiti con la certificazione 14001 proprio perché forse era tipica e specifica del nostro settore e volevamo in quello emergere in maniera essenziale. Abbiamo poi ottenuto la certificazione ISO 9001 senza scendere troppo perché non vorrei stancare, comunque diciamo che l'obiettivo era quello di ascoltare la voce del cliente, ossia andare a vedere le aspettative che il nostro cliente inteso come acquirente e come fruitore di servizi per implementare un sistema posto a massimizzare la soddisfazione del cliente nei processi, mantenendo tutte le risorse interne che è fondamentale com'è stato prima detto, nel nostro caso c'era una motivata e forte esigenza da parte di questi 6 soci imprenditori molto giovani e molto motivati, però è stato importante soprattutto coinvolgere anche gli altri in uno schema, nel nostro caso prevale la conduzione familiare, ma sono

drasticamente entrati nella nostra famiglia allargata e hanno cominciato a condividere i nostri obiettivi. Questo è fondamentale per riuscire a raggiungere degli obiettivi di miglioramento.

Con la 9001 abbiamo ottenuto l'ottimizzazione dei processi, la chiara definizione della responsabilità, una riduzione dei costi della non qualità, il monitoraggio di tutta una serie di parametri significativi, un rapporto con l'esterno e una maggiore potenzialità di sviluppo e una maggiore competitività. Successivamente abbiamo deciso di integrare questo sistema di gestione della qualità e questo sistema di gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro, la OHSAS 18001, che ci ha permesso di organizzare meglio quelli che erano i dubbi legati ai lavoratori, la valutazione del rischio,... forse tutte cose in parte obbligo di legge ma ci ha permesso di fare il punto della situazione, di porre degli obiettivi volontari di miglioramento: intanto essere certi di aver attuato la norma e dopodiché porsi degli obiettivi di miglioramento della sicurezza dei lavoratori.

I vantaggi sono ovvi, abbiamo avuto una riduzione del rischio degli incidenti, una corretta gestione delle risorse umane e una riduzione dei premi assicurativi, e una maggiore risposta alla richiesta della collettività che attualmente è sempre più alta di operare in condizioni di sicurezza e di ridurre i rischi negli ambienti di lavoro.

Per quale ragione abbiamo deciso d'integrare questi sistemi, di arrivare ad un sistema integrazione gestione ambiente, qualità e sicurezza? Abbiamo sperimentato che la gestione del sistema ambientale aveva dato buoni frutti, quindi è stato anche un po' naturale poi estenderla ad altre aree dell'azienda, ma molto spesso un'azienda piccola come la nostra ha più difficoltà a pensare separato che pensare unitario, perché è ovvio che per noi molto spesso è difficile riuscire a capire se un determinato processo riguardi solo l'azienda e solo la sicurezza, solo la qualità, perché abbiamo una visione unitaria; faccio l'esempio della realizzazione del Vacuum Gas: era sicuramente un intervento che dava beneficio alle aziende, magari sicuramente una grossa sicurezza che per averla lavoravano col macchinario che permetteva di lavorare in sicurezza, dava una risposta di qualità all'ambiente perché chi aveva un rifiuto auto munito di impianto GPL o metano sapeva di poterlo conferire lì, quindi molto spesso gli obiettivi si confondono, si fondono e in special modo all'interno di una piccola impresa

che è quasi più facile pensarla unitaria che pensarla divisa. Tra l'altro i tre sistemi sono facilmente integrabili perché sono gli standard sono forti e l'integrazione invece porta proprio a benefici interni, semplifica.

Abbiamo voluto dare un'immagine visiva, ci sono molte procedure in comune fra i sistemi e proprio la presentazione di un sistema unitario ci permette di dare in maniera unitaria la nostra risposta ai clienti e ai fornitori, rispondere alle aspettative di clienti e fornitori, della popolazione residente, della gente, degli enti di controllo, dei dipendenti, dei fornitori presso i nostri siti e gli enti di controllo per la sicurezza; quindi ci permette di rispondere ad ampio raggio a tutte quelle che sono le aspettative nutrite dalla società nei nostri confronti, rispondere a quelle che sono le esigenze di tutti i portatori d'interesse nei confronti della nostra azienda. Ritorna importante l'analisi iniziale dei processi, dell'ambiente della valutazione dei rischi vista come unitaria, e sull'elaborazione di questa corretta analisi l'elaborazione di una politica ambiente, qualità e sicurezza, identificazione dei processi, indicatori di aspetti significativi per la sicurezza e per l'ambiente, la progettazione del sistema integrato e l'elaborazione di un programma di miglioramento continuo.

I benefici ottenuti per questa gestione integrata hanno sicuramente comportato un ritorno, ma l'importante è capire che non sempre e non solo un ritorno significa profitto, ma significa anche tranquillità di fronte alla legge, quindi sapere che si è fatto tutto quello che si poteva fare per adempiere alle normative e quindi lavorare in maniera serena, migliorare i rapporti con le autorità che come dicevo prima possono diventare dei partner addirittura, o comunque sono dei soggetti che partono dal presupposto di avere di fronte un'impresa che sta facendo il proprio meglio per migliorare se stessa, quindi partono con un presupposto completamente diverso, una gestione dei rischi ambiente, dei rischi sicurezza dei lavoratori ovviamente più alta, la soddisfazione di tutti i portatori d'interesse e quindi l'impegno al miglioramento continuo.

Nel nostro caso possiamo ritenerci soddisfatti: solo per citare uno dei tanti eventi concreti come avevo citato prima il Decreto legislativo 209/2003, ha sancito definitivamente anche in Italia, perché ha recepito una direttiva europea, che la responsabilità del rifiuto auto a fine vita venga posta a capo del costruttore auto, del bene auto all'inizio del ciclo, quindi le case automobili-

stiche; di conseguenza la responsabilità del corretto trattamento dal punto di vista ambientale di questo bene è stata posta a capo del soggetto che lo produce ed è diventato fondamentale anche perché lo obbligava la legge per questi soggetti andare a creare nel territorio degli eventi. Dei partner che siano in grado di dare affidabilità, che possano essere partner veramente con cui sedersi ad un tavolo, confrontandosi sui problemi della filiera, ma soprattutto che possano in qualche modo rispondere a questa esigenza di sollevare questa responsabilità. Indubbiamente il fatto che la nostra impresa si sia certificata con un sistema integrato di gestione della qualità ha permesso di allacciare rapporti in questo senso e ci ha dato la possibilità di sottoscrivere numerosi contratti, e abbiamo avuto un ritorno anche di questo tipo.

Io mi sento di condividere com'è stato detto prima, sicuramente è un impegno, non si può dire che non lo sia, ma se viene calibrato nel modo giusto e se è ambientato proprio nella vita dell'impresa, se è un impegno reale, una volontà reale di migliorare può dare veramente dei buoni frutti, non magari subito, ma nel medio, nel lungo termine senza nessun dubbio.

Ringrazio tutti per l'attenzione.

Grazie a Lorella Volpato, abbiamo sentito un bel messaggio di un'impresa piccola -12 dipendenti- e direi all'epoca l'adozione del sistema è stata una sfida, ha fatto una battuta quando ci siamo incontrati, ha detto che il nostro consulente aveva detto siete matti? Cosa vi mettete a fare? La scommessa è stata vinta ed abbiamo sentito come, ancora una volta ritorna la necessità di tagliare su misura questo sistema in base all'azienda, quindi un sistema dev'essere su misura per l'impresa e tra i messaggi importanti che ho colto c'è l'approccio proattivo: non lo viviamo qui solo nella teoria, perché abbiamo sentito ora che nella pratica paga, questo era il messaggio forte che ho recepito.

Grazie davvero, do la parola al dottor Giorgio Porzionato, Vice Segretario Generale della Camera di Commercio di Venezia, c'illustrerà le politiche, cosa intende fare in concreto oltre a questo incontro la Camera di Commercio di Venezia, per cercare di promuovere i sistemi di gestione ambientale. Di solito le

politiche per incentivare questi sistemi sono di tre tipi: la prima è riduzione dei costi per l'adozione del sistema, la seconda è aumentare i benefici che uno che adotta i sistemi di gestione ambientale può ottenere, la terza è impositiva, i sistemi di gestione ambientale possono essere imposti, vuoi per legge, vuoi in forma privatistica. Ricordo General Motor che è forte ha detto dal 2003 tutti i nostri fornitori devono essere certificati con un sistema di gestione ambientale. Noi chiaramente non possiamo ricorrere a tutte, ma un aspetto, senz'altro quello più educativo, ma chiamiamolo informativo qui è senz'altro dal punto di vista di formazione e supporto alle imprese sentiamo di poterlo portare avanti.

Prego.

LE ATTIVITÀ DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA PER DIFFONDERE E SOSTENERE I SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE

A me il compito di chiudere rapidamente questa lunga giornata che ha visto, ritengo a ragione, un'ampia disamina di tutto quanto gira attorno alla certificazione ambientale. Questo è un settore che ha suscitato un massimo interesse da parte dell'Ufficio Ambiente della Camera di Commercio perché è sicuramente una materia, e le testimonianze sul campo lo hanno dimostrato, che può veramente portare qualità al sistema impresa della Provincia di Venezia e non solo.

Abbiamo visto questa panoramica esaustiva che ci ha consentito di conoscere nello specifico gli strumenti, ossia l'ISO 14001 e EMAS grazie all'intervento dell'ingegnere Zucchi, abbiamo visto la ricaduta in un settore come quello del trasporto rifiuti e gli aspetti particolarmente delicati relativi a porre in essere quelle misure che consentono anche in via cautelativa la gestione di questo servizio che può avere delle conseguenze anche pericolose in termini sociali ed ambientali, abbiamo visto la panoramica normativa, abbiamo visto anche come la certificazione ambientale abbia un peso in termini di rating e quindi di disponibilità di sistema bancario nel concedere gli affidamenti, ma quello che è stato più significativo senza nulla togliere agli altri relatori, sono state le due testimonianze, non ultima quella

Andrea Da Lio

MODERATORE

Giorgio Porzionato

VICE SEGRETARIO GENERALE
VICARIO CAMERA
DI COMMERCIO DI VENEZIA

della signora Volpato e del signor Montresor che, pur partendo da due realtà imprenditoriali diverse, in settori totalmente diversi, hanno trovato sicuramente un denominatore comune, cioè si vede in questo strumento - perché di strumenti si parla - si vede un'opportunità, un investimento che oltre ad apportare benefici in termini proprio di business consente di fare un salto culturale all'azienda in termini di flessibilità sulla ricaduta sociale ed ambientale della propria attività.

Consapevoli dell'importanza della certificazione ambientale la Camera di Commercio ha ritenuto con questa iniziativa, che fra l'altro chiude un po' un ciclo di percorsi formativi e informativi che abbiamo sviluppato nell'arco di quest'anno, non ultimo per restare collegato alla signora Volpato, recentemente un seminario *ad hoc* sulle autodemolizioni e sul come viene gestito questo particolare aspetto che ha un grosso impatto in termini sociali ed in termini ambientali, con questa iniziativa odierna noi vogliamo un po' chiudere la nostra attività formativa del 2008, un po' la chiusura del 2008, ma l'inizio del 2009 in quanto oggi è l'occasione per presentare un po' concretamente come la Camera di Commercio intende prendere iniziative per favorire la diffusione dei sistemi di gestione ambientale e abbiamo individuato tre percorsi chiaramente per incentivare e diffondere questa nuova sensibilità e di muovere ulteriormente in modo significativo, la Camera di Commercio pubblicherà un bando che consentirà di cofinanziare le imprese che risulteranno essere selezionate in base ai requisiti che saranno indicati nel bando, consentirà quindi di cofinanziare questo percorso che mira al conseguimento o della certificazione ISO 14001 o, se questa è già stata adottata dall'impresa, la registrazione EMAS.

È un bando che adesso deve avere ancora l'ultimo vaglio formale da parte dell'organo della Giunta camerale, a cui poi daremo la massima pubblicità, e che prevede un preventivo percorso formativo gratuito che la Camera creerà ad uso delle imprese che saranno selezionate. Ci sarà un sostegno in termini di assistenza e consulenza da parte della struttura camerale, dell'ufficio Ambiente e nuovi servizi alle imprese di cui il dottor Da Lio è responsabile, che fornirà, accompagnerà un po' queste imprese in questo percorso che dovrebbe portare al conseguimento o della certificazione ISO 14001 o della registrazione EMAS.

Chiudiamo con questa presentazione questa iniziativa che troverà concreta attuazione nel 2009, con l'obiettivo di proseguire

nel percorso formativo e informativo in materia ambientale che la Camera di Commercio sta portando avanti già da qualche anno, e con l'obiettivo ulteriore di diffondere la cultura dei sistemi di gestione ambientale nelle piccole e medie imprese della Provincia di Venezia.

Grazie per la partecipazione e per l'attenzione e buon ritorno a casa.

Mi permetto di ringraziare ancora una volta Voi per l'attenzione, tutti i relatori per il contributo, e vi invito per rimanere informati a visitare il nostro sito internet o a iscrivermi alla mailing-list che è ambiente@ve.camcom.it, trovate tutto nel sito: noi mandiamo delle mailing-list periodicamente sia per comunicazioni a livello normativo sia per le nostre attività.

Grazie e buon pomeriggio a tutti.

Andrea Da Lio

MODERATORE



I SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE: BREVE GUIDA ALLA NORMA UNI EN ISO 14001 ED AL REGOLAMENTO N. 761/2001 “EMAS”

vademecum



Camera di Commercio
Venezia



Ministero dell' Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
SEZIONE REGIONALE DEL VENETO

89 I SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE (SGA)

94 LA NORMA UNI EN ISO 14001

- 94 QUAL È L'ORIGINE DELLA NORMA UNI EN ISO 14001?
- 96 COSA RIGUARDA LA NORMA UNI EN ISO 14001?
- COME DEVE PROCEDERE UN'AZIENDA CHE VUOLE OTTENERE LA CERTIFICAZIONE ISO 14001?
- 98 *LA FASE PREPARATORIA*
- 101 *LA FASE CERTIFICATIVA*

106 EMAS: IL REGOLAMENTO N. 761/2001

- 106 COME NASCE EMAS?
- 106 COME VIENE DATA VISIBILITÀ ALL'ORGANIZZAZIONE REGISTRATA EMAS?
- 107 COSA DEVE FARE UN'ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA PER OTTENERE LA REGISTRAZIONE EMAS?
- 110 DOPO AVER OTTENUTO LA CONVALIDA DELLA DICHIARAZIONE AMBIENTALE COME PROCEDE L'ITER DI REGISTRAZIONE?
- PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE*
- RILASCIO DELLA REGISTRAZIONE EMAS*
- RISOLUZIONE DELLE CARENZE E/O DINIEGO DELLA REGISTRAZIONE*
- 113 COME SI MANTIENE LA REGISTRAZIONE EMAS?
- 115 IN QUALI CASI VIENE SOSPESA LA REGISTRAZIONE EMAS?
- COSA COMPORTA LA SOSPENSIONE DELLA REGISTRAZIONE?*
- COSA SUCCEDDE IN CASO DI SEGNALAZIONE DI EMERGENZA AMBIENTALE?*
- QUANDO VIENE REVOCATA LA SOSPENSIONE?*
- COSA COMPORTA LA REVOCATA?*
- 117 QUANDO SI VERIFICA LA CANCELLAZIONE EMAS?
- COSA PUÒ FARE L'ORGANIZZAZIONE CANCELLATA?*
- 118 RICORSI
- CHI PUÒ FARE RICORSO?*
- ENTRO QUANDO E IN CHE MODALITÀ DEVE ESSERE EFFETTUATO IL RICORSO?*
- CI SONO EVENTUALI SPESE A CARICO DEL RICORRENTE?*
- 119 RINUNCIA ALLA REGISTRAZIONE
- 119 QUOTE DI REGISTRAZIONE
- QUAL È L'IMPORTO DELLE QUOTE DI REGISTRAZIONE EMAS?*
- CHI È IL DESTINATARIO DELLE QUOTE?*
- LE QUOTE DI REGISTRAZIONE POSSONO ESSERE SOGGETTE A MODIFICA?*
- 120 IL REGISTRO DELLE ORGANIZZAZIONI EMAS

126 QUALE SARÀ LO SCENARIO FUTURO?

130 LE NORMATIVE CHE PROMUOVONO ED AGEVOLANO LE AZIENDE CERTIFICATE ISO 14001 O REGistrate EMAS


- 130 NORMATIVA EUROPEA
- 133 NORMATIVA NAZIONALE
- 146 NORMATIVA REGIONALE

150 GLOSSARIO

155 BIBLIOGRAFIA

I SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE (SGA)

I **Sistemi di gestione ambientale (SGA)** rappresentano un importante **strumento di verifica** che può essere sfruttato da tutte le organizzazioni, sia pubbliche che private, per analizzare e migliorare la performance ambientale delle proprie attività. Attraverso la creazione e l'applicazione delle norme della serie ISO 9000, sono stati introdotti gli strumenti di gestione, concernenti la qualità dei processi, per poi evolversi in campo ambientale con le disposizioni della serie ISO 14000 ed il Regolamento EMAS (Eco Management and Audit Scheme). Successivamente sono state create le specifiche della serie OHSAS 18001, relative alla tutela della salute – sicurezza dei lavoratori ed altre ancora. L'adozione di un SGA diviene per l'impresa strumento per coniugare sviluppo economico e garanzie nei confronti del territorio e della popolazione circostante. Secondo la norma ISO 14001, che definisce i requisiti di un SGA, il sistema di gestione ambientale è definito **“la parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale”**. Ciò si realizza attraverso tecniche di gestione che favoriscono il consolidamento della cultura ambientale all'interno delle organizzazioni, puntando sul principio della “prevenzione dei problemi” e sul pieno coinvolgimento di tutto il personale. L'adesione ai sistemi di gestione ambientale è a **carattere volontario** e rappresenta una precisa assunzione di impegno da parte dell'organizzazione a garantire la tutela dell'ambiente oltre il rigido rispetto della normativa, in un ambito di trasparenza nei confronti dei molti portatori di interessi (cittadini, clienti, fornitori, dipendenti, pubblica amministrazione) con cui l'impresa deve comunque interagire. Spesso la prevenzione all'inquinamento viene vissuta dalle varie organizzazioni come un costo associato allo smaltimento dei rifiuti e degli scarti o al risanamento di siti e solo raramente viene considerata come un'opportunità: infatti la riduzione del degrado ambientale favorisce l'incremento dei profitti attraverso la riduzione dei costi (smaltimento – risanamento) e/o l'aumento dei ricavi (riutilizzo degli scarti), oltre a facilitare la creazione di un'immagine verde dell'impresa che contribuisce a migliorare i rapporti con la Pubblica Amministrazione (PA), ad innalzare il livello competitivo e ad ottenere una maggiore soddisfazione del cliente.



L'interesse attuale per i sistemi di gestione ambientale è maturato in seguito alla diffusione, sia a livello internazionale sia comunitario, di una politica ambientale caratterizzata da nuovi obiettivi. Gli stessi principi ispiratori della politica ambientale europea hanno subito, a partire dagli anni novanta, un sensibile cambiamento grazie al **superamento dei cosiddetti sistemi di "comando e controllo"** – fondati, cioè, sul rigido rispetto di standard normativi a protezione delle matrici ambientali (acqua, aria e suolo) e sulla verifica della loro osservanza, mediante procedure di controllo amministrativo – **a favore dell'integrazione delle norme di salvaguardia con le regole del mercato**, nella convinzione che l'interesse alla tutela dell'ecosistema vada conciliato, nella misura massima possibile, con gli interessi propri del sistema produttivo: gli strumenti normativi vengono finalizzati pertanto all'imputazione dei costi dell'inquinamento (c.d. esternalità) sul soggetto che li ha prodotti al fine di promuovere una "concorrenza verde" e penalizzare gli sprechi delle risorse naturali. Ai tradizionali strumenti di tutela si sono affiancate così nuove modalità di cura dell'interesse pubblico ambientale, incentrate sulla valorizzazione di iniziative spontanee dei produttori e sul loro interesse a conquistare importanti quote di mercato.

L'obiettivo di un sistema di gestione ambientale è definire volontariamente dei traguardi per **migliorare continuamente** e prevenire gli effetti ambientali delle attività della propria organizzazione.

In particolare l'adozione di un SGA aiuta l'impresa a:

- **identificare e valutare** probabilità e dimensione dei rischi posti all'impresa dai problemi ambientali;
- valutare **come le attività dell'impresa impattano sull'ambiente** e come queste possano creare problemi per il proprio business;
- definire i **principi di base** che dovranno guidare l'approccio dell'impresa alle sue responsabilità ambientali;
- stabilire a corto, medio, lungo termine **obiettivi di performance ambientale** bilanciando costi e benefici;
- valutare le risorse necessarie per conseguire questi obiettivi, assegnando per essi le **relative responsabilità** e stabilendo le risorse conseguenti;
- elaborare **specifiche procedure** per assicurare che ogni addetto operi nella sua attività in modo da contribuire a minimizzare o eliminare l'eventuale impatto negativo sull'ambiente dell'impresa;
- **comunicare responsabilità** e istruzioni ai **vari livelli** dell'organizzazione e formare gli addetti per una maggiore efficienza;
- **misurare le performance** con riferimento agli standard prefissati e agli obiettivi, e apportare le modifiche necessarie;
- effettuare la **comunicazione interna ed esterna** dei risultati conseguiti con lo scopo di motivare tutte le persone coinvolte verso maggiori risultati.

L'implementazione di un SGA richiede l'**impiego** di diverse **risorse** da parte dell'organizzazione in forma di: ore di personale impiegato (compresa la relativa formazione), eventuale acquisizione di nuovi impianti ed attrezzature, studi per attuare un miglioramento continuo, analisi ambientali, monitoraggio continuo. Tutto questo si traduce in costi da sostenere ai quali si aggiungono quelli relativi alle eventuali consulenze esterne e audit di certificazione, più precisamente si tratta di:

- costi per i servizi di consulenza esterna;
- costi del personale interno da destinare alla gestione ambientale, inclusa la sua formazione;
- costi relativi alla verifica effettuata dall'ente di certificazione accreditato (che dipendono, per esempio, dalla dimensione

dell'impresa) per il rilascio del certificato che attesta la conformità del Sistema di gestione ambientale dell'organizzazione alla norma UNI EN ISO 14001;

- costi per la convalida della dichiarazione ambientale da parte dell'ente verificatore (nel caso in cui l'organizzazione voglia essere registrata EMAS);
- costi di registrazione dell'organizzazione (solo per EMAS).

Ma quali sono gli effettivi **vantaggi** che un'organizzazione potrebbe trarre dall'implementazione di un SGA? La conformità alle prescrizioni di legge è un prerequisito dell'iter di certificazione, pertanto l'identificazione della normativa applicabile e la verifica periodica della conformità legislativa costituiscono il primo vantaggio dell'applicazione di un SGA. Esso permette inoltre un **maggiore controllo del rischio** di incidenti ambientali o della possibilità che si verifichino delle non conformità (NC) inerenti le prescrizioni normative; consente una **riduzione dei costi di gestione** relativi alle fonti di energia, materie prime, smaltimento rifiuti ed un **ottimizzazione dei risparmi** relativi sia all'ottenimento di minori premi di assicurazione o alla riduzione di importi di eventuali fidejussioni¹, sia ad un processo produttivo più efficiente dovuto ad una gestione più controllata e finalizzata alla riduzione degli sprechi. Bisogna sempre tenere presente che i sistemi di gestione ambientale sono degli strumenti volontari, ossia non vi sono ad oggi disposizioni normative che li impongano, sebbene esistano norme che stabiliscano quali requisiti questi sistemi debbano avere.

¹ Ad esempio, tra le varie agevolazioni previste per le organizzazioni certificate secondo lo standard UNI EN ISO 14001 il comma 7 dell'art. 212 del D.Lgs 152/2006 prevede che "Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, le imprese che effettuano attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti, senza detenzione dei medesimi, e le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001". A seguito delle richieste di chiarimento formulate dalle Sezioni regionali, il Comitato Nazionale ha specificato con propria circolare n. 1963 del 29 dicembre 2006 che le suddette riduzioni si applicano esclusivamente alle garanzie finanziarie presentate dalle imprese certificate/registrate per le specifiche attività oggetto dell'iscrizione all'Albo.

Il rispetto di tali norme diventa un'esigenza necessaria nel momento in cui l'impresa decida di ottenere un riconoscimento esterno, cioè una **certificazione**. Individuare gli effetti ambientali e valutare i principali punti di forza e di debolezza della propria impresa, dal punto di vista legislativo, tecnico e organizzativo, sono il primo e fondamentale passo per costruire un sistema efficace ed efficiente. L'**ANALISI AMBIENTALE INIZIALE (AAI)** consiste in una prima "fotografia" delle interazioni tra l'organizzazione e l'ambiente attraverso l'analisi degli aspetti ambientali, degli impatti e delle procedure operative attuate, a cui farà seguito da parte della Direzione aziendale la decisione sulla politica ambientale che dovrà fungere da guida alla pianificazione dei provvedimenti di intervento. A tal riguardo a fianco al settore industriale, un numero sempre crescente di organizzazioni nei settori dei servizi, del turismo, dell'agricoltura, della finanza e molte amministrazioni pubbliche, si stanno dotando di sistemi di gestione ambientale; nel contempo si sviluppano nuove forme di gestione territoriale sinergiche, in aree industriali, naturali e turistiche².

Nell'ambito degli strumenti di certificazione ambientale un ruolo di primo piano è ricoperto dagli standard internazionali della serie **ISO 14000** adottati, nel 1996, dall'International Organization for Standardization e dalla **registrazione EMAS** (Sistema di ecogestione e audit). Nelle pagine seguenti verrà analizzato il percorso di attuazione di un sistema di gestione ambientale in base alle due norme di riferimento sopra citate.

² I requisiti della norma UNI EN ISO 14001 sono infatti applicabili a tutte le "Organizzazioni" e quindi non solo alle aziende o attività industriali.

LA NORMA UNI EN ISO 14001

Qual è l'origine della norma UNI EN ISO 14001?

Le norme della famiglia EN UNI ISO 14000 attualmente in vigore nel nostro Paese dal 1996 sono state create dal comitato tecnico dell'ISO (International Organization for Standardization), alcune delle quali successivamente approvate dal CEN (Comitato Europeo di Normazione) – divenendo così anche norme europee (EN) –, ed infine dall'UNI (Ente Italiano di Unificazione) ottenendo lo status di norma nazionale mediante la pubblicazione della traduzione in lingua italiana curata. Le principali norme della serie 14000 sono sintetizzate nelle seguenti tabelle:

Sistemi di gestione ambientale, audit e indicatori di prestazione

RIF.	TITOLO
UNI EN ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso
UNI ISO 14004	Sistemi di gestione ambientale - Linee guida generali su principi, sistemi e tecniche di supporto
UNI ISO 14050	Gestione ambientale - Vocabolario
UNI EN ISO 19011	Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale
UNI EN ISO 14031	Gestione ambientale - Valutazione della prestazione ambientale - Linee guida
ISO/TR 14032	Gestione ambientale - Esempi di valutazione della prestazione ambientale (EPE)
ISO 14015	Gestione ambientale - Valutazione ambientale di siti ed organizzazioni

Asserzioni ambientali, valutazione del ciclo di vita e altri documenti relativi al prodotto

RIF.	TITOLO
UNI EN ISO 14020	Etichette e dichiarazioni ambientali - Principi generali
UNI EN ISO 14021	Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzioni ambientali auto-dichiarate (Etichettatura ambientale di Tipo II)
UNI EN ISO 14024	Etichette e dichiarazioni ambientali Etichettatura ambientale di Tipo I - Principi e procedure
ISO/TR 14025	Etichette e dichiarazioni ambientali Dichiarazioni ambientali di Tipo III
UNI EN ISO 14040	Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita Principi e quadro di riferimento
UNI EN ISO 14041	Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita Definizione dell'obiettivo e del campo di applicazione e analisi dell'inventario

UNI EN ISO 14042	Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita Valutazione dell'impatto del ciclo di vita
UNI EN ISO 14043	Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita Interpretazione del ciclo di vita
ISO/TR 14047	Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita Esempi di applicazione della ISO 14042
ISO/TS 14048	Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita Formato della documentazione dei dati
ISO/TR 14049	Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Esempi di applicazione della ISO 14041 per la definizione dell'obiettivo e campo di applicazione e l'analisi dell'inventario
ISO/TR 14062	Gestione ambientale - Integrazione degli aspetti ambientali nella progettazione e nello sviluppo del prodotto
ISO GUIDE 64	Guida per l'inclusione degli aspetti ambientali nelle norme di prodotto

(Fonte: www.uni.com/it/grandi_temi/ISO14000)

Tali norme hanno lo scopo di fornire una guida pratica per:

- la creazione e/o il miglioramento di un **Sistema di gestione ambientale (SGA)**, attraverso il quale migliorare le prestazioni ambientali;
- fornire i mezzi con cui sia chi sta all'esterno, sia chi opera internamente all'organizzazione, può valutare gli aspetti specifici di un SGA e verificarne la validità, ossia realizzare l'audit (verifica) del SGA;
- fornire mezzi consistenti ed attendibili per dare informazioni sugli aspetti ambientali dei prodotti.

La norma ISO 14001 "Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l'utilizzo" è l'*unica norma prescrittiva* mentre le altre della serie ISO 14000 sono delle semplici guide.

La ISO 14001:1996 è stata abrogata nel 2004 dall'entrata in vigore dell'UNI EN ISO 14001:2004, creata per migliorare la compatibilità con la norma ISO 9001. Le organizzazioni, quindi, che decidono di ottenere la certificazione devono conformare il proprio sistema di gestione ambientale ai requisiti della ISO 14001:2004³.

³ La norma può essere reperita nel sito dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI): www.uni.com.

Cosa riguarda la norma UNI EN ISO 14001?


Essa fornisce i requisiti di un SGA in modo tale da permettere ad un'organizzazione di formulare una politica e stabilire degli obiettivi, tenendo conto delle prescrizioni legislative e delle informazioni riguardanti gli impatti ambientali significativi. È stata redatta in modo da essere appropriata per organizzazioni di ogni tipo e dimensione, e si adatta alle differenti situazioni geografiche, culturali e sociali (G. Lepore, M. Capraro, 2003). Essa si applica ad ogni organizzazione che desideri:

- a) implementare, mantenere attivo, migliorare un SGA;
- b) assicurarsi di ottemperare alla propria stabilità politica ambientale;
- c) dimostrare tale conformità tramite l'elaborazione di una documentazione che testimoni il percorso effettuato (ad esempio elaborazione di un manuale ambientale);
- d) richiedere la certificazione e/o la registrazione del proprio SGA presso un organismo terzo;
- e) fare un'auto-valutazione o un'auto-dichiarazione di conformità alla stessa norma ISO 14001.

La norma contiene l'appendice A, che costituisce una guida per l'uso della prima parte prescrittiva e l'appendice B, contenente un prospetto circa le connessioni tra la norma ISO 9001 sui Sistemi Qualità e la stessa ISO 14001. La norma infatti evidenzia le affinità fra il SGQ (Sistema di gestione della qualità) ed il SGA, specificando che il primo tratta essenzialmente le esigenze della clientela mentre il secondo riguarda le esigenze di una vasta serie di parti interessate (cittadini, clienti, fornitori, dipendenti, pubblica amministrazione).

La ISO 14001 prevede comunque sia per la parte relativa alla struttura ed alla responsabilità del sistema di gestione, sia per la documentazione, la possibilità che queste siano integrate con altri sistemi già in atto o in fase di attuazione nell'organizzazione. In essa si specifica che il successo del sistema dipende dall'impegno e dal coinvolgimento di tutti i livelli e di tutte le funzioni dell'organizzazione e specialmente del livello più elevato, l'Alta direzione. È l'organizzazione che si fissa gli obiettivi da raggiungere, i miglioramenti da conseguire, in base anche alle proprie capacità e risorse, ma sempre in ossequio al principio cardine delle norme dei sistemi di gestione, il principio del miglioramento continuo, che vuole che l'organizzazione tenda continuamente al miglioramento delle proprie performance ambientali.

Le fasi cicliche del miglioramento continuo, requisito fondamentale di un efficace sistema di gestione ambientale



Fonte: Brossura, Manuale Ambiente. Con CD – ROM, Ipsa, 2008

Come deve procedere un'azienda che vuole ottenere la certificazione ISO 14001?

La fase preparatoria

L'azienda che vuole aderire alla normativa **UNI EN ISO 14001** percorre le seguenti tappe (esemplificate in G. Lepore, M. Capraro, 2003):

- effettuare un'**analisi ambientale iniziale**: essa permette di realizzare una prima "fotografia" delle interazioni tra l'organizzazione e l'ambiente attraverso l'analisi degli aspetti ambientali, degli impatti e delle procedure operative attuate.

L'analisi ambientale iniziale permette di:

- individuare e definire le attività svolte dall'organizzazione (descrizione dello stabilimento, analisi del ciclo produttivo);
- determinare la normativa applicabile in materia di sicurezza, salute e ambiente;
- analizzare il contesto territoriale all'interno del quale opera l'impresa: questo permette di determinare il livello di vulnerabilità degli aspetti ambientali legati all'attività (scarichi idrici, emissioni in atmosfera, consumi energetici, ecc.) e la valutazione degli impatti ambientali associati (inquinamento delle falde idriche, dell'atmosfera, produzione di rumore, produzione di rifiuti, ecc.);

- stabilire una **politica ambientale**: essa è definita dall'Alta direzione, redatta in forma scritta e con un linguaggio semplice così da essere facilmente comprensibile da chiunque, e deve essere resa disponibile al pubblico. In questa fase l'Alta direzione si impegna ad:

- attuare un miglioramento continuo nella gestione ambientale;
- attuare una gestione orientata alla prevenzione dell'inquinamento;
- conformarsi alla legislazione ambientale e alle norme connesse.

La politica deve essere specifica per il sito e non generica. Inoltre essa deve essere diffusa a tutto il personale (ad es. esposta in bacheca nelle zone maggiormente frequentate dal personale), e resa disponibile al pubblico (ad es. pubblicazione sul sito internet aziendale);

- identificare, nella fase di **pianificazione**, le prescrizioni legali o altre prescrizioni (quali, ad esempio accordi definiti con le Parti interessate o sottoscritti con altri Enti e/o Organizzazioni), gli aspetti ambientali significativi (ad esempio: emissioni in atmosfera, consumo idrico, scarico delle acque, inquinamento del suolo, rifiuti, rumore, radiazioni ionizzanti, impiego delle risorse, impatto visivo, sostanze pericolose, sensibilità del sito, ecc.), gli obiettivi e i traguardi coerenti con la politica e la messa a punto di programmi dove vengano stabilite: le responsabilità, la tempistica e i mezzi per la realizzazione di tale scopo. Alla direzione spetta la scelta di come concretizzare il miglioramento continuo promosso dalla normativa dato che quest'ultima non fornisce nessuna metodica di riferimento;

- definire, attraverso la fase di **attuazione e funzionamento**, i ruoli e le responsabilità, l'attività di formazione e sensibilizzazione di tutto il personale coinvolto, l'attività di comunicazione anche verso l'esterno dell'azienda, la messa a punto di un idoneo sistema di documentazione, un controllo operativo delle attività svolte dall'azienda e risposte efficaci alle emergenze. La formazione dei dipendenti deve fornire un livello adeguato di informazioni relative alla politica ambientale, alle procedure operative, alle modalità di consultazione della documentazione del SGA esistente (manuale ambientale, procedure gestionali, procedure operative, documentazione di registrazione), ai ruoli, alle responsabilità e agli obiettivi che l'impresa si pone di raggiungere in ambito ambientale;

- prevedere, nella fase di **controllo e azioni correttive**, l'attività di sorveglianza e misurazione, con taratura delle apparecchiature di controllo, la gestione di non conformità e la messa in atto di azioni correttive e preventive (azioni di miglioramento), le registrazioni ambientali e l'audit (verifica ispettiva) periodico del sistema di gestione ambientale. Le registrazioni sono necessarie per fornire evidenza oggettiva delle azioni condotte. Esempi di tipologie di registrazione sono: informazioni su incidenti e situazioni di emergenza, formazione del personale, registrazioni delle non conformità e delle azioni correttive e preventive correlate, rapporti di audit, referti analitici di emissioni gassose e scarichi idrici, ecc.

La norma prevede un **riesame periodico** da parte dell'Alta direzione. Tale riesame del sistema di gestione ambientale considera le aree di miglioramento individuate nel corso della

gestione attivando una successiva fase pianificatoria, mirata al miglioramento continuo del Sistema di gestione ambientale.

Le fasi del processo di certificazione ISO 14001



Come deve procedere un'azienda che vuole ottenere la certificazione ISO 14001?

La fase certificativa⁴

Quando un'impresa ha sviluppato un sistema di gestione ambientale secondo i requisiti previsti dalla norma ISO 14001 e intende certificarlo deve presentare **domanda di certificazione** ad un organismo indipendente accreditato dal Sincert⁵. Tramite la compilazione di appositi moduli forniti dall'ente, l'impresa fornisce informazioni generali su di essa e sui principali aspetti ambientali. Inoltre, consegna il manuale ambientale che descrive il SGA e le procedure utilizzate.

Dopo che l'organizzazione ha presentato la domanda il gruppo di verifica ispettiva dell'organismo di certificazione si reca presso l'impresa per effettuare la **visita di valutazione**. Durante tale visita gli ispettori verificano la documentazione e gli elementi del SGA, nonché la corretta applicazione di quanto documentato con l'ausilio di:

- liste di controllo;
- interviste;
- visite agli impianti;
- verifica diretta dell'applicazione di quanto definito nell'ambito del Sistema di gestione ambientale (manuale, procedure, istruzioni di lavoro, ecc.).

⁴ Le informazioni di seguito riportate sono tratte dal sito: www.ambiente.it/impresa/monografie/problematiche/certif14001.htm

⁵ Ente italiano di accreditamento degli organismi di certificazione e ispezione. Esso ha come finalità l'accREDITAMENTO di:

- organismi di certificazione di sistemi di gestione aziendale, quali sistemi di gestione per la qualità, sistemi di gestione ambientale, sistemi di gestione per la sicurezza e salute sul lavoro, sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni, sistemi di gestione per la sicurezza alimentare;
- organismi di certificazione di prodotti/servizi;
- organismi di certificazione di personale;
- organismi di ispezione.

Il 15 luglio 2009 è nato Accredia, il nuovo sistema di accreditamento italiano, nato dalla fusione di Sincert e Sinal (Sistema nazionale per l'accREDITAMENTO dei laboratori di prova), che svolgerà l'attività di accreditamento degli organismi di certificazione e ispezione e dei laboratori di prova, in conformità a quanto disposto dal nuovo "Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per la gestione delle attività di accreditamento, vigilanza del mercato e controllo dei prodotti" (fonte: http://www.accredia.it/default.jsp?ID_LINK=10&area=6)

Al termine di questa visita, viene redatto un rapporto di valutazione, in cui viene espresso un giudizio sulla situazione operativa e gestionale dell'organizzazione ed indicati i possibili aspetti negativi. Qualora emergono delle non conformità l'impresa ha alcune settimane di tempo per rispondere ufficialmente, indicando le azioni d'intervento e i relativi tempi di attuazione.

Se dall'istruttoria e dalla visita di valutazione si evidenzia che tutte le condizioni per la concessione del certificato sono state soddisfatte, l'ente di certificazione **rilascia il certificato** di conformità alla norma Uni EN ISO 14001. Esso ha validità triennale e durante questo periodo l'impresa è soggetta a delle **visite annuali di sorveglianza** volte a verificare che il SGA certificato venga mantenuto secondo i requisiti della norma ISO 14001, compreso il miglioramento delle prestazioni ambientali. Sulla base dello stesso ciclo di verifiche viene concesso il **rinnovo**. L'impresa ha la possibilità di riprodurre il certificato ed il marchio di certificazione su cancelleria, materiale pubblicitario, articoli promozionali, certificati, pubblicazioni, strutture aziendali, veicoli aziendali.

• **La certificazione conseguita può essere modificata⁶?**

L'organizzazione può richiedere una modifica o un'estensione alla certificazione già in possesso, presentando una nuova richiesta di certificazione all'ente di certificazione. Quest'ultimo esaminerà la documentazione presentata e deciderà le modalità di valutazione (ad esempio attraverso nuovi audit) per il rilascio di una nuova certificazione.

Le variazioni da comunicare possono riguardare:

- lo stato legale, commerciale, organizzativo o la proprietà;
- l'organizzazione e la gestione (ad esempio responsabili chiave o personale tecnico, processo decisionale);
- gli indirizzi di contatto e i siti;
- il campo di applicazione delle attività coperte dal Sistema di gestione certificato;
- i cambiamenti significativi del Sistema di gestione e dei processi.

⁶ Le informazioni di seguito riportate sono tratte dai siti:
http://certification.rina.org/_files/pdf/regolamento_sga_ita.pdf
http://www.anccp.it/services/portal/fileadmin/Documenti/area_riservata/Aziende_Ispettori/Pr035r07.pdf

• **Quando la certificazione può essere sospesa⁷?**

La certificazione può essere sospesa nei seguenti casi:

- se l'Organizzazione non consente che siano condotti gli audit programmati alle frequenze richieste;
- se sono riscontrate nel Sistema di gestione ambientale delle non conformità non risolte entro i tempi stabiliti dall'ente di certificazione;
- se l'organizzazione non ha rispettato i termini fissati per la comunicazione dalle azioni correttive, a seguito di non conformità/osservazioni segnalate sul rapporto di audit;
- se l'organizzazione ha effettuato importanti ristrutturazioni interne al sito/i, si è trasferita in un altro sito/i senza segnalare tali varianti all'ente;
- in presenza di importanti ristrutturazioni dell'organizzazione non comunicate all'ente di certificazione;
- per rifiuto od ostacolo alla partecipazione agli audit di osservatori dell'ente di accreditamento (SINCERT);
- per uso improprio del marchio e/o del certificato, (come ad es. nel caso di pubblicizzazione ambigua o di reclami sull'utilizzo degli stessi);
- per mancata comunicazione all'ente di certificazione di procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso;
- per condanna dell'organizzazione per fatti aventi come oggetto il mancato rispetto dei requisiti previsti dal Sistema di gestione ambientale certificato;
- per il mancato pagamento degli importi dovuti (stabiliti dal contratto stipulato con l'ente di certificazione);
- per l'evidenza che il Sistema di gestione ambientale non assicura il rispetto delle leggi e regolamenti applicabili alle attività e/o al sito/i;
- riscontro di eventuali giustificati e gravi reclami pervenuti all'ente di certificazione.
- per richiesta volontaria di sospensione della certificazione.

La sospensione è comunicata per iscritto all'organizzazione, precisando le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate.

La sospensione della validità del certificato decorre dalla data dell'invio della comunicazione all'organizzazione ed è resa pubblica direttamente dall'ente certificatore (quest'ultimo, per esempio, pubblica la comunicazione di sospensione sul proprio sito).

⁷ vedi nota 6

Durante tale periodo di sospensione l'organizzazione non può far uso del marchio di conformità.

• **Quando può essere revocata la sospensione⁸?**

La sospensione viene revocata quando le carenze che l'avevano causata sono sopperite: ciò viene verificato tramite un audit approfondito che verifica che il Sistema di gestione ambientale attuato risponde ai requisiti previsti dalla norma di riferimento.

Anche in questo caso, la revoca della sospensione viene comunicata per iscritto all'organizzazione e pubblicata sul sito dell'ente di certificazione.

• **Quando può essere revocata la certificazione UNI EN ISO 14001⁹?**

La certificazione di conformità alla UNI EN ISO 14001 è revocata nei seguenti casi:

- in caso di mancato sopperimento delle carenze che hanno portato alla sospensione della certificazione;
- quando le circostanze che hanno portato alla sospensione della certificazione sono giudicate particolarmente gravi;
- se l'organizzazione sospende le sue attività o servizi oggetto del Sistema di gestione ambientale certificato per un periodo superiore ai sei mesi;
- nel caso di un'organizzazione multi-sito (ovvero opera su più siti che rientrano nella certificazione), qualora la sede centrale o uno dei siti non rispetti i criteri necessari per il mantenimento del certificato;
- per ogni altro serio motivo, come per esempio, l'incapacità dell'organizzazione di perseguire i propri obiettivi di rispetto dei vincoli legislativi o contrattuali o di sicurezza di prodotto.
- l'organizzazione sia oggetto di condanna definitiva (passata in giudicato) per fatti aventi come oggetto il mancato rispetto dei requisiti riguardanti il Sistema di gestione ambientale certificato.

La revoca della certificazione viene comunicata per iscritto all'organizzazione e pubblicata sul sito dell'ente certificatore. Inoltre, ciò implica il ritiro del certificato, la cancellazione dal registro delle organizzazioni certificate e la diffusione del provvedimento di revoca agli enti preposti al controllo.

⁸ vedi nota 6

⁹ vedi nota 6

L'impresa che dopo aver ricevuto la notifica della revoca (che decorre dalla data dell'invio della comunicazione all'organizzazione), deve presentare una nuova domanda seguendo nuovamente l'iter descritto nei paragrafi precedenti.

• **L'organizzazione può rinunciare alla certificazione¹⁰?**

L'organizzazione può rinunciare alla certificazione inviando all'ente di certificazione una comunicazione formale di rinuncia (a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno) prima della scadenza del certificato.

L'ente di certificazione, appena ricevuta la comunicazione di rinuncia, provvede a rendere il certificato non valido.

• **L'organizzazione può fare ricorso¹¹?**

L'organizzazione può fare ricorso contro le decisioni prese dall'ente di certificazione entro i termini stabiliti dal contratto stipulato con l'ente di certificazione.

¹⁰ vedi nota 6

¹¹ vedi nota 6

EMAS: IL REGOLAMENTO N. 761/2001



Come nasce EMAS?

EMAS, acronimo di *Eco Management and Audit Scheme*, nasce con l'emanazione da parte dell'Unione Europea del Regolamento n. 1836 del 23 giugno 1993 (comunemente conosciuto come EMAS I), che riguarda l'adesione volontaria delle imprese appartenenti al settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione ed audit.

Il Regolamento, divenuto operativo il 10 aprile del 1995, è stato poi abrogato e sostituito dal Regolamento n. 761 del 24 aprile 2001¹² che ha sancito la nascita di EMAS II.

Come viene data visibilità all'organizzazione registrata EMAS?

L'art. 8 del Regolamento 761/2001 prevede che le organizzazioni registrate EMAS possano utilizzare un logo secondo specifiche modalità.

Il logo può essere raffigurato sulle informazioni che pubblicizzano la partecipazione di un'organizzazione ad EMAS, sui giornali, cataloghi, media (TV, radio, siti web, ecc.), sulle intestazioni

delle lettere dell'organizzazione registrata, sulla pubblicità di prodotti, attività e servizi, ma solamente nel caso in cui vengano rispettati i criteri previsti dalla Commissione, così da non generare sovrapposizioni con le etichette ecologiche di prodotto, ovvero al marchio Ecolabel.

Il logo non può essere utilizzato su prodotti o imballaggi (fatta eccezione per i casi previsti dalla Decisione della Commissione 2006/193/CE del 1° marzo 2006 riguardante norme sull'utilizzo del logo EMAS in casi eccezionali di imballaggio per il trasporto e imballaggio terziario ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio).

Il marchio ha la funzione di informare i soggetti terzi che interagiscono con l'impresa che essa opera attraverso un Sistema di gestione ambientale dai caratteri di efficienza ed affidabilità tendenzialmente elevati secondo i canoni richiesti per il conseguimento della registrazione EMAS.

Cosa deve fare un'organizzazione per ottenere la registrazione EMAS?

L'organizzazione che intende aderire al Regolamento **EMAS** è tenuta a:

- effettuare l'**analisi ambientale iniziale (AAI)**, attraverso la quale l'organizzazione definisce la propria situazione nei confronti dell'ambiente sulla base degli aspetti delle attività che generano impatti ambientali significativi. Il Regolamento EMAS consente all'impresa di stabilire i criteri sui quali definire il grado di significatività degli aspetti ambientali concernenti le attività; va sottolineato che un'organizzazione che è già certificata ISO 14001 non deve effettuare l'AAI;
- definire una propria **politica ambientale**, stabilendo il quadro di riferimento per fissare gli obiettivi e target dell'impresa, tra cui il continuo miglioramento delle performance ambientali, il rispetto della normativa ambientale e l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile;
- redigere il **programma ambientale** comprendente la descrizione delle misure attraverso le quali attuare gli obiettivi e i target definiti nella politica ambientale. L'allegato I del Regolamento EMAS prevede che i programmi devono contenere

¹² Il Regolamento può essere reperito nel sito dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA): www.isprambiente.it/site/it-IT/

“l’indicazione delle responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi per ogni funzione e livello pertinente dell’organizzazione, ed i mezzi e tempi attraverso i quali essi devono essere raggiunti”. Tutto questo per essere effettivamente realizzato necessita dell’attuazione di un **Sistema di gestione ambientale (SGA)** che dà forma a quanto predisposto dai due strumenti di programmazione dell’organizzazione precedentemente analizzati (la politica ed il programma ambientale dell’impresa). L’art. 2 del Regolamento 761/2001, definisce il Sistema di gestione ambientale come “la parte del sistema di gestione complessivo comprendente la struttura organizzativa, la responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per definire e attuare la politica ambientale”. È grazie ad esso che l’impresa può definire la propria struttura organizzativa, le procedure operative da attuare, le azioni correttive e di controllo nonché il programma di valutazione sistematica e periodica del sistema. Queste scelte devono essere documentate e comunicate all’intera organizzazione;

- redigere la **dichiarazione ambientale**, documento previsto dall’allegato III del Regolamento 761/2001, che rappresenta uno dei principali strumenti di comunicazione di cui l’impresa dispone. Essa deve contenere:
 - una descrizione *chiara e priva di ambiguità* dell’organizzazione che richiede la registrazione EMAS;
 - la *politica ambientale* dell’organizzazione e una breve descrizione del sistema di gestione ambientale;
 - una descrizione di tutti gli *aspetti ambientali significativi* dell’organizzazione, diretti ed indiretti, che determinano impatti ambientali significativi ed una spiegazione della natura degli *impatti connessi a tali aspetti* (può includere dati numerici relativi ad emissioni di inquinanti, rifiuti generati, consumo di materie prime, energia, acqua, ecc.)
 - una descrizione degli *obiettivi e target ambientali* in relazione agli aspetti e impatti ambientali significativi;
 - un riassunto dei dati disponibili sulle *prestazioni dell’organizzazione* rispetto ai suoi obiettivi e target ambientali per quanto riguarda gli impatti ambientali significativi;
 - altri fattori concernenti le prestazioni ambientali, comprese le *prestazioni rispetto alle disposizioni di legge*;
 - *il nome e il numero di accreditamento del verificatore ambientale* e la data di convalida.

I dati e le informazioni riportati nella dichiarazione ambientale

devono essere confrontabili da un anno all’altro e permettere il raffronto con requisiti normativi.

Il Regolamento stabilisce che la dichiarazione ambientale sia analizzata e convalidata da un verificatore ambientale accreditato indipendente dall’impresa. L’organizzazione sarà inoltre soggetta ad **audit interni ed esterni**, ovvero a verifiche periodiche che consentono la valutazione sistematica della rispondenza ai vincoli normativi, dell’efficienza delle attività e dei processi destinati alla protezione dell’ambiente. Gli **audit interni** vengono svolti dal consulente scelto dall’organizzazione o da un dipendente interno (in possesso dei necessari requisiti di competenza e formazione richiesti) che assisterà quest’ultima sia durante l’iter di certificazione, sia durante le verifiche ispettive dell’Ente certificatore, coadiuvando l’impresa nella risoluzione di eventuali non conformità emerse durante tali verifiche, sia nella fase post-certificazione tramite consulenza per la preparazione alle verifiche ispettive di mantenimento del Sistema di gestione. Gli **audit esterni** vengono effettuati da verificatori accreditati per la verifica della conformità di quanto fatto rispetto ai requisiti previsti dal Regolamento, ed il loro ciclo deve essere completato ad intervalli non superiori a 3 anni. Lo scopo, comunque, dell’audit ambientale è quello di verificare che le attività dell’organizzazione vengano svolte in conformità a quanto stabilito nel programma e nella politica ambientale e quali possibili interventi o modifiche poter attuare per migliorare la propria performance ambientale.

Per quanto riguarda le risorse da stanziare, il Regolamento EMAS non obbliga le organizzazioni ad utilizzare le tecnologie più all’avanguardia per migliorare le proprie performance ambientali, bensì le tecniche che possono essere applicate in base alle possibilità economiche dell’impresa. I mezzi suggeriti per perseguire un miglioramento continuo sono: l’introduzione e l’attuazione da parte delle organizzazioni di Sistemi di gestione ambientale; la valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell’efficacia di tali sistemi; l’informazione sulle prestazioni ambientali e un dialogo aperto con il pubblico ed altri soggetti interessati; la partecipazione attiva dei dipendenti all’organizzazione nonché una formazione professionale di base ed un perfezionamento adeguato. Le imprese che decidono di essere registrate EMAS devono comunque osservare tutte le norme comunitarie e nazionali vigenti in campo ambientale.

Dopo aver ottenuto la convalida della dichiarazione ambientale come procede l'iter di registrazione¹³?

Presentazione della domanda di registrazione

Una volta che il verificatore ambientale accreditato ha convalidato la dichiarazione ambientale dell'impresa, quest'ultima può **presentare la domanda di registrazione** all'organismo nazionale competente: Comitato Ecolabel – Ecoaudit costituito all'interno del Ministero dell'Ambiente e del Territorio, con sede in Via Vitaliano Brancati, 64 - 00144 ROMA.

La richiesta di registrazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione, deve essere accompagnata da:

- **domanda di registrazione**, redatta secondo lo schema previsto dall'**allegato I** della procedura per la registrazione (Revisione 8 del 27 febbraio 2009);
- **quietanza del pagamento della quota di registrazione**;
- un **CD** contenente copia in formato PDF dei seguenti documenti:
 - **modulo** informazioni che dovrà essere validato dal verificatore ambientale al termine della visita ispettiva con esito positivo;
 - **dichiarazione ambientale convalidata dal verificatore ambientale accreditato** da non più di 60 giorni e contenente dati ambientali che non siano più vecchi di 6 mesi al momento della convalida;
 - **certificato della Camera di Commercio** (o atto amministrativo di pari valore) attestante l'assetto societario.

Inoltre deve essere allegata una **dichiarazione del legale rappresentante** che assicura l'impegno nel rispetto delle condizioni imposte dalla procedura di registrazione, la correttezza e completezza delle informazioni trasmesse, le conformità alle pertinenti disposizioni legislative in materia ambientale dell'organizzazione che richiede la registrazione.

Per accorciare i tempi del procedimento per il rilascio della registrazione Emas è facoltà dell'organizzazione, qualora la visita ispettiva del verificatore ambientale abbia avuto esito positivo e questi sia favorevole alla convalida della dichiarazione ambientale, segnalare al Comitato (anche tramite inoltro da

parte del verificatore) la propria volontà di ottenere la registrazione EMAS, riservandosi di inviare la richiesta entro 60 giorni: si tratta di una **pre - richiesta**, corredata dal modulo di informazioni di cui sopra.

Rilascio della registrazione EMAS

Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di registrazione il Comitato – Sezione EMAS Italia trasmette la documentazione all'ISPRA (ex APAT) per la relativa istruttoria tecnica. L'ISPRA, entro 15 giorni, avvia l'istruttoria trasmettendo il nominativo del responsabile del procedimento all'organizzazione. Contestualmente l'ISPRA invia all'ARPA/APPA competente richiesta di informazioni sull'ottemperanza, da parte dell'organizzazione richiedente, alla legislazione ambientale applicabile, come previsto dall'art. 6 del Regolamento 761/2001. Detto parere deve essere fornito ad ISPRA entro il termine di 60 gg.

L'istruttoria eseguita da ISPRA si suddivide nelle seguenti fasi:

- verifica della completezza della documentazione richiesta;
- analisi del contenuto della dichiarazione ambientale con particolare attenzione ai dati, agli indicatori di prestazione ambientale ed ai relativi obiettivi e programmi di miglioramento così da fornire al Comitato gli elementi necessari al rilascio della registrazione, nonché quelli utili al sistema di accreditamento per svolgere l'attività di sorveglianza dei verificatori ambientali;
- acquisizione, da parte dell'ARPA/APPA territorialmente competente, delle informazioni relative alla conformità legislativa alle pertinenti leggi ambientali.

Nel corso dell'istruttoria per la registrazione, l'ISPRA può richiedere all'organizzazione **integrazioni, chiarimenti o modifiche** alla documentazione presentata, informandone il verificatore ambientale che ha eseguito la convalida della dichiarazione ambientale. L'ISPRA può altresì segnalare formalmente al verificatore ambientale carenze attribuibili all'operazione di convalida della dichiarazione ambientale.

Trascorsi inutilmente 60 giorni dalla richiesta di integrazioni, chiarimenti e modifiche, risultante da data certa, o comunque nel caso in cui i chiarimenti pervenuti non consentano la prosecuzione dell'istruttoria, l'ISPRA informa il Comitato – Sezione EMAS Italia che provvederà ad adottare gli opportuni provvedimenti.

Concluso il procedimento, l'ISPRA trasmette al Comitato – Sezione EMAS Italia una relazione nella quale sono riportati sinteticamente i risultati dall'analisi, le richieste di integrazioni, i chia-

¹³ Le informazioni di seguito riportate sono tratte dal sito: http://www.isprambiente.it/certificazioni/site/_files/EMAS/ProceduraRegistrazioneRev.8_27_feb_09.pdf

rimenti o le modifiche eventualmente inoltrate al richiedente, ed un parere tecnico sulla registrabilità o meno dell'organizzazione richiedente, corredato da una proposta di **delibera**.

Il Comitato – Sezione EMAS Italia adotta la relativa delibera e ne dà comunicazione all'organizzazione, al verificatore ambientale e all'ARPA/APPA territorialmente competente, comunicando anche il numero di registrazione assegnato (art. 6 punto 1 del Regolamento EMAS); a seguire, viene inviato all'organizzazione registrata il certificato. Su incarico del Comitato – Sezione EMAS Italia, l'ISPRA provvede ad inserire l'organizzazione nell'elenco nazionale ed europeo delle organizzazioni registrate EMAS. Una volta ottenuta la registrazione, l'organizzazione può **utilizzare il logo EMAS**.

Risoluzione delle carenze e/o diniego della registrazione

Qualora in fase di istruttoria risulti che:

- non siano soddisfatti i requisiti del Regolamento EMAS, delle Decisioni e Raccomandazioni della Commissione Europea e/o della presente procedura;
- i chiarimenti pervenuti a seguito della richiesta dell'ISPRA non siano considerati soddisfacenti;
- le informazioni trasmesse dall'ARPA/APPA evidenzino la mancata ottemperanza alle pertinenti leggi ambientali;

l'ISPRA convoca le parti interessate (ARPA/APPA, organizzazione, verificatore ambientale, ecc. – comunque solo quelle direttamente interessate alla risoluzione delle carenze emerse) al fine di completare il quadro delle carenze e verificare, in accordo con le parti, i provvedimenti ed i tempi necessari per la risoluzione.

Il richiedente, dopo aver adottato le misure correttive concordate per la rimozione delle condizioni negative che hanno impedito la registrazione, ripresenta e/o integra la documentazione necessaria riattivando, in questo modo, il procedimento per il rilascio della registrazione.

In caso contrario l'ISPRA propone, nella relazione conclusiva da trasmettere al Comitato – Sezione EMAS Italia, l'adozione di un **provvedimento di diniego** della registrazione.

La **registrazione è rifiutata** anche nel caso in cui il Comitato constati o venga informato che le attività del verificatore ambientale accreditato non siano svolte in conformità ai requisiti del Regolamento. Il Comitato – Sezione EMAS Italia informa al riguardo l'organizzazione interessata, il verificatore ambientale e l'ARPA/APPA territorialmente competente.

Il richiedente, dopo aver adottato le misure correttive necessarie per la rimozione delle condizioni negative che hanno impedito la registrazione, può comunque ripresentare e/o integrare la domanda.

Come si mantiene la registrazione EMAS¹⁴?

Per mantenere la registrazione l'organizzazione deve trasmettere i necessari aggiornamenti annuali convalidati dal verificatore accreditato e, al massimo ogni tre anni, trasmettere la nuova versione convalidata della dichiarazione ambientale.

Per quanto concerne gli aggiornamenti annuali, al momento dell'invio al Comitato Ecolabel – Ecoaudit dovrà essere allegata anche copia del versamento della quota annuale. Dopodiché, qualora non vi sia alcuna segnalazione da parte del Comitato e/o dell'ISPRA (altrimenti, nel caso di eventuali carenze, possono essere attivati processi analoghi a quelli previsti in sede di prima registrazione), l'organizzazione, dopo 30 giorni lavorativi dalla data di invio, procede alla pubblicazione dell'aggiornamento.

Per quanto concerne, invece, la nuova versione della dichiarazione ambientale da presentare ogni tre anni, questa deve essere inviata al Comitato – Sezione EMAS Italia **entro e non oltre un mese** dalla data di scadenza riportata nel certificato di registrazione e nella dichiarazione ambientale. La documentazione da presentare comprende la **quietanza del pagamento** della quota di registrazione, un **CD contenente** copia in formato PDF dei seguenti documenti: **modulo informazioni, nuova versione della dichiarazione ambientale** convalidata da non più di 60 giorni e contenente dati ambientali che non siano più vecchi di 6 mesi al momento della convalida. Il Comitato – Sezione Emas Italia trasmette all'ISPRA, entro 15 giorni, la documentazione sopraelencata sulla quale sarà effettuata una pre-analisi per verificare che siano rispettate le condizioni di mantenimento della registrazione. A seguito dell'esito positivo di tale pre-analisi, il Comitato provvede ad emettere il certificato di registrazione aggiornato, informando il verificatore ambientale e l'ARPA/APPA territorialmente competente.

¹⁴ vedi nota 13

L'ISPRA, oltre ad analizzare la documentazione inviata dal Comitato, effettua l'analisi tecnica delle nuove dichiarazioni ambientali selezionandole sulla base dei criteri quali: criticità ambientale dell'organizzazione, segnalazioni provenienti da soggetti esterni, richieste formulate dal Comitato, evidenze emerse a seguito delle attività di sorveglianza sull'operato del verificatore ambientale, evidenze emerse a seguito dell'analisi ISPRA per la prima registrazione. I risultati di tale analisi vengono utilizzati nell'ambito della sorveglianza sulle attività di verifica e convalida dei verificatori ambientali. L'ISPRA si riserva di segnalare formalmente al verificatore ambientale carenze attribuibili all'operazione di convalida della dichiarazione ambientale.

Nel caso in cui durante le fasi di verifica per il mantenimento della registrazione emergessero delle irregolarità, saranno avviati processi analoghi a quelli previsti per la prima registrazione. Il Comitato, in caso di mancato invio della nuova versione della dichiarazione ambientale e di eventuali informazioni in merito, trascorsi 6 mesi dalla data di scadenza riportata nel certificato di registrazione e nella dichiarazione ambientale, anche al fine di evitare un uso improprio del logo EMAS, ritiene che l'organizzazione non intenda mantenere la registrazione e, pertanto, ne delibera la sospensione.

Trascorsi ulteriori 6 mesi dall'inoltro della comunicazione di tale provvedimento all'organizzazione interessata, e in mancanza da parte di quest'ultima di eventuali controdeduzioni in merito, ne delibera la cancellazione dal registro delle organizzazioni registrate EMAS.

Cosa succede nel caso in cui:

- Le attività svolte dall'impresa registrata vengano estese ad altri settori non compresi nella precedente registrazione?

L'organizzazione deve presentare una nuova domanda di registrazione.

- Avvengono delle variazioni rilevanti rispetto alla dichiarazione ambientale precedente?

L'organizzazione deve presentare una nuova domanda di registrazione.

- Si verifica una variazione dell'assetto degli organi responsabili della politica ambientale dell'organizzazione?

Dovrà essere prodotta entro 30 giorni una dichiarazione (inoltrata al Comitato – Sezione EMAS Italia) che impegni la direzione dell'organizzazione al mantenimento delle condizioni che hanno portato alla registrazione.

- Si verifichi un incidente/emergenza ambientale?

Dovrà essere prodotta entro 5 giorni lavorativi una comunicazione diretta al Comitato – Sezione EMAS Italia ed al verificatore ambientale contenente la descrizione dell'evento incidentale occorso, ed entro 30 giorni una dichiarazione validata dal verificatore ambientale contenente modalità, tempi di risoluzione e provvedimenti adottati per la mitigazione degli impatti.

In quali casi viene sospesa la registrazione EMAS¹⁵?

La sospensione della registrazione EMAS avviene nei casi previsti dall'art. 6 del Regolamento 761/2001:

- Se un organismo competente riceve un rapporto di sorveglianza da un organismo di accreditamento che mostri come le attività del verificatore non siano state svolte in maniera tale da garantire l'osservanza delle prescrizioni del presente regolamento da parte dell'organizzazione candidata, la registrazione è, a seconda dei casi, rifiutata o sospesa fino a quando non sia adeguatamente attestata conformità dell'organizzazione a EMAS;
- Se un'organizzazione non presenta all'organismo competente entro tre mesi dalla data in cui le è stato richiesto:
 - gli aggiornamenti annuali convalidati della dichiarazione ambientale, o
 - un modulo compilato dall'organizzazione contenente almeno le informazioni di cui all'allegato VIII "Informazioni per la registrazione", o
 - gli eventuali diritti di registrazione,
 l'organizzazione è sospesa o cancellata dal registro, a seconda dei casi, in funzione della natura e della portata della inadempienza. L'organismo competente informa la direzione dell'organizzazione dei motivi delle misure adottate;

¹⁵ vedi nota 13

- Se in qualsiasi momento un organismo competente stabilisce, in base a prove ricevute, che l'organizzazione non rispetta più una o più condizioni del presente regolamento (Reg. 761/2001), l'organizzazione è sospesa o cancellata dal registro, a seconda dei casi, in funzione della natura e della portata della inadempienza.

Se un organismo competente è informato dall'autorità competente in materia di controllo che l'organizzazione ha violato le pertinenti disposizioni regolamentari concernenti la tutela dell'ambiente, esso rifiuta la registrazione di detta organizzazione o la sospende dal registro, a seconda dei casi.

La sospensione è deliberata dal Comitato – Sezione EMAS Italia, su segnalazione dell'ISPRA e a valle della convocazione delle parti interessate, per un periodo che venga ritenuto adeguato dal Comitato – Sezione EMAS Italia a risolvere le cause che hanno portato alla sospensione.

Cosa comporta la sospensione della registrazione?

La sospensione della registrazione comporta la temporanea rimozione dell'organizzazione dal registro nazionale ed europeo delle organizzazioni registrate EMAS e la temporanea sospensione della validità del certificato. Il Comitato – Sezione EMAS Italia provvede a comunicare il provvedimento di sospensione:

- all'organizzazione,
- al verificatore ambientale,
- all'ARPA/APPA territorialmente competente.

Cosa succede in caso di segnalazione di emergenza ambientale?

Nel caso in cui il Comitato – Sezione EMAS Italia riceva comunicazione formale da autorità competenti in materia di controllo ambientale (o dal verificatore ambientale responsabile della convalida della dichiarazione ambientale o da segnalazioni pubbliche rese da "media" qualificati di livello nazionale) che è in atto una situazione di emergenza ambientale presso un'organizzazione registrata EMAS, e qualora non sia possibile in tempi rapidi adottare in materia una delibera collegiale della Sezione EMAS Italia, il Presidente del Comitato Ecolabel - Ecoaudit dispone un provvedimento immediato di sospensione cautelativa della registrazione EMAS. Il provvedimento viene comunicato ai soggetti interessati ed è immediatamente esecutivo anche nei riguardi dei registri nazionale ed europeo. Nel corso della prima riunione utile del Comitato – Sezione

EMAS Italia e, previa consultazione delle parti interessate svolta da ISPRA, il provvedimento viene, con delibera, **ratificato o annullato**; l'annullamento del provvedimento comporta il ripristino della situazione precedente il provvedimento.

Quando viene revocata la sospensione?

Il provvedimento di sospensione della registrazione EMAS può essere revocato dal Comitato su segnalazione dell'ISPRA qualora *riceva informazioni convincenti che l'organizzazione soddisfa i requisiti di EMAS o riceva dall'autorità competente in materia di controllo informazioni convincenti del fatto che è stato posto rimedio alla violazione e che l'organizzazione ha adottato provvedimenti soddisfacenti per garantire che essa non si ripeterà*. Il Comitato – Sezione EMAS Italia provvede a comunicare il provvedimento all'organizzazione, al verificatore ambientale e all'ARPA/APPA territorialmente competente.

Cosa comporta la revoca?

La revoca del provvedimento di sospensione comporta la reinscrizione dell'organizzazione nel registro nazionale delle organizzazioni registrate EMAS, con lo stesso numero di registrazione assegnato in sede di rilascio della registrazione EMAS.

Quando si verifica la cancellazione EMAS¹⁶?

La cancellazione di un'organizzazione dal registro delle organizzazioni registrate EMAS è deliberata dal Comitato – Sezione EMAS Italia, su segnalazione dell'ISPRA ed a valle della consultazione delle parti interessate, nei casi e con le modalità previste dall'art. 6 del Regolamento EMAS:

- Se un'organizzazione non presenta all'organismo competente entro tre mesi dalla data in cui ciò le è stato richiesto:
 - gli aggiornamenti annuali convalidati della dichiarazione ambientale, o
 - un modulo compilato dall'organizzazione contenente almeno le informazioni di cui all'allegato VIII (Informazioni per la registrazione), o
 - gli eventuali diritti di registrazione,

¹⁶ vedi nota 13

l'organizzazione è sospesa o cancellata dal registro, a seconda dei casi, in funzione della natura e della portata della inadempienza. L'organismo competente informa la direzione dell'organizzazione dei motivi delle misure adottate;

- Se in qualsiasi momento un organismo competente stabilisce, in base a prove ricevute, che l'organizzazione non rispetta più una o più condizioni del presente regolamento (Reg. 761/2001), l'organizzazione è sospesa o cancellata dal registro, a seconda dei casi, in funzione della natura e della portata della inadempienza. Se un organismo competente è informato dall'autorità competente in materia di controllo che l'organizzazione ha violato le pertinenti disposizioni regolamentari concernenti la tutela dell'ambiente, esso rifiuta la registrazione di detta organizzazione o la sospende dal registro, a seconda dei casi.

Cosa può fare l'organizzazione cancellata?

L'organizzazione cancellata dal registro EMAS può ripresentare una nuova richiesta di registrazione EMAS non prima di 6 mesi dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione ed a condizione che, nel frattempo, siano venute meno le condizioni che avevano causato la cancellazione.

Il diniego di registrazione, la sospensione e la cancellazione dal registro delle organizzazioni registrate EMAS non possono essere deliberate senza la preventiva consultazione delle parti interessate effettuata dall'ISPRA.

Ricorsi¹⁷

Chi può fare ricorso?

Possono inoltrare istanza di ricorso, nel caso di diniego, sospensione o cancellazione del registro, le organizzazioni richiedenti la registrazione EMAS o quelle già registrate.

Entro quando e in che modalità deve essere effettuato il ricorso?

Il ricorso deve essere effettuato entro 30 giorni dall'invio della comunicazione scritta.

¹⁷ vedi nota 13

Deve essere formalizzato attraverso lettera raccomandata A/R o per corriere, firmata dal legale rappresentante, allegando la documentazione ritenuta utile a discutere il caso.

Ci sono eventuali spese a carico del ricorrente?

Le spese sostenute per convocare i membri della Commissione sono a carico del ricorrente in **caso di esito negativo** del ricorso.

Rinuncia alla registrazione¹⁸

La rinuncia alla registrazione EMAS da parte dell'organizzazione può essere effettuata in ogni momento mediante comunicazione scritta al Comitato – Sezione EMAS Italia, evidenziando le motivazioni di tale decisione, a firma del legale rappresentante dell'organizzazione registrata. La rinuncia non dà diritto al rimborso della quota già versata.

Quote di registrazione¹⁹

Qual è l'importo delle quote di registrazione EMAS?

Il Comitato - Sezione EMAS Italia stabilisce:

- Euro 50,00 per le piccole imprese
- Euro 500,00 per le medie imprese
- Euro 1500,00 per le grandi imprese

La **quota di prima registrazione** deve essere **versata all'atto della presentazione della domanda di registrazione EMAS**. Le **successive quote** devono essere versate all'**inizio di ogni anno di validità della registrazione**.

Le organizzazioni che rientrano tra quelle contemplate alla Decisione CE 681/01 – Allegato I – punto 8, ovvero le Autorità locali e istituzioni governative, sono esentate dal pagamento della quota di registrazione.

¹⁸ vedi nota 13

¹⁹ vedi nota 13

Chi è il destinatario delle quote?

Le quote devono essere versate alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Capo XXXII – capitolo 2594 – causale: “Adesione al Regolamento EMAS”.

Le quote di registrazione possono essere soggette a modifica?


L’eventuale modifica delle quote da parte del Comitato – Sezione EMAS Italia deve avvenire entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di applicazione. Il Comitato – Sezione EMAS Italia provvede a comunicare alle organizzazioni registrate l’avvenuta variazione della quota.

Il registro delle organizzazioni EMAS²⁰

L’ISPRA provvede, secondo le direttive del Comitato – Sezione EMAS Italia, alla tenuta del registro contenente l’elenco delle organizzazioni registrate. Inoltre comunica periodicamente alla Commissione UE l’aggiornamento della lista delle organizzazioni registrate e l’eventuale sospensione o cancellazione di un’organizzazione dal registro. Il registro europeo delle organizzazioni è pubblico ed è consultabile all’indirizzo www.europa.eu.int/comm/environment/EMAS, mentre quello nazionale è consultabile all’indirizzo: <http://www.isprambiente.it/site/it-IT/>.

²⁰ vedi nota 13

Le fasi del processo di registrazione EMAS



Fonte: tratto da www.artaabruzzo.it/EMAS/pages/regolamento/schema.htm

Differenze tra EMAS ed ISO 14001

	Registrazione EMAS (Reg. n. 761/2001)	Norma Uni EN ISO 14001/2004
Riconoscimento	Il Regolamento EMAS è riconosciuto a livello europeo	La norma Uni EN ISO 14001 è riconosciuta a livello mondiale
Obiettivo	Prevede il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, le quali possono essere consultate dai portatori di interesse	Prevede il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali
Soggetti interessati	Possono partecipare tutte le organizzazioni imprenditoriali (settore primario, secondario, terziario)	Possono partecipare tutte le organizzazioni imprenditoriali (settore primario, secondario, terziario)
Area di applicazione	Si applica all'organizzazione. Un gruppo industriale può elaborare, d'accordo con il verificatore, una dichiarazione ambientale che comprenda più siti, a patto che in tale dichiarazione siano messi in evidenza tutti gli impatti significativi di ogni sito. In ogni caso è obbligatorio sempre considerare nel campo di applicazione della registrazione tutte le attività svolte all'interno di un sito.	Si applica all'organizzazione. Un gruppo industriale può scegliere se chiedere la certificazione per ogni sito o una sola certificazione per tutto il gruppo. All'interno di un sito può essere possibile certificare solo determinate attività ma lo scopo della certificazione deve essere sempre reso esplicito anche nel certificato.
Analisi Ambientale Iniziale	Bisogna svolgere un'analisi ambientale iniziale (a meno che l'organizzazione non sia già stata certificata ISO 14001 da un organismo di certificazione accreditato e le informazioni occorrenti siano fornite sul SGA)	L'analisi ambientale iniziale è consigliata, ma non richiesta (spesso l'organizzazione la svolge comunque).
Sistema di Gestione Ambientale (SGA)	L'organizzazione deve progettare ed attuare un SGA conforme all'Allegato I del Regolamento che include integralmente i requisiti della Uni EN ISO 14001	L'organizzazione deve progettare ed attuare un SGA conforme ai requisiti della Uni EN ISO 14001

Fonte: tratto da G. Lepore, M. Capraro, 2003

Dichiarazione Ambientale (DA)	Le imprese aderenti sono obbligate a rapportarsi con l'esterno, a "identificare le questioni delle parti interessate" ed a trattarle nella dichiarazione ambientale. La Dichiarazione ambientale deve essere resa pubblica.	Le imprese aderenti non sono obbligate a rapportarsi con l'esterno, ma solo a "prendere in considerazione procedimenti di comunicazione esterna". Non viene redatta la dichiarazione ambientale.
Verifica	L'impresa richiede la convalida della dichiarazione ambientale da parte di un verificatore esterno accreditato.	L'impresa richiede l'ispezione da parte di un organismo esterno di certificazione accreditato.
Organo di accreditamento dei verificatori	L'accREDITamento dei verificatori è svolto dal comitato Ecolabel-Ecoaudit	L'accREDITamento degli organismi di certificazione è svolto dal Sincert
Verificatore	Il verificatore è un'organizzazione o un professionista singolo e può operare solo nei settori per i quali è specificatamente accreditato	Il verificatore è un'organizzazione o un professionista singolo e può operare solo nei settori per i quali è specificatamente accreditato
Documentazione	È obbligatorio svolgere un'analisi ambientale iniziale (a meno che l'organizzazione non sia già stata certificata ISO 14001 da un organismo di certificazione accreditato e le informazioni necessarie siano disponibili dal SGA). Sviluppo del SGA - Analisi ambientale iniziale - Politica ambientale - Pianificazione - Realizzazione ed operatività - Controlli ed azioni correttive - Riesame della direzione Dichiarazione Ambientale Convalida della dichiarazione Domanda di registrazione	L'analisi ambientale iniziale è consigliata, ma non richiesta Sviluppo del SGA - Analisi ambientale iniziale - Politica ambientale - Pianificazione - Realizzazione ed operatività - Controlli ed azioni correttive - Riesame della direzione Domanda di certificazione

<p>Fase conclusiva del processo di certificazione/registrazione</p>	<p>Dopo l'ispezione del Verificatore ambientale accreditato l'organizzazione è registrata. Il comitato rilascia una "dichiarazione di partecipazione" che può utilizzare – senza fornire falsa informazione – per propri scopi in conformità dell'art. 8 Il Comitato – Sezione EMAS Italia provvede, tramite l'APAT, a comunicare alla Commissione UE con cadenza mensile l'aggiornamento della lista delle organizzazioni registrate e l'eventuale sospensione o cancellazione di un'organizzazione dal registro. Il registro europeo delle organizzazioni è pubblico ed è consultabile al sito www.europa.eu.int/comm/environment/EMAS</p>	<p>Dopo l'ispezione, l'ente di certificazione, rilascia un certificato di conformità alla norma Uni EN ISO 14001 che l'impresa può utilizzare senza fornire falsa informazione per i propri scopi.</p>
<p>Tempo necessario per conseguire la registrazione/certificazione</p>	<p>I tempi per l'iter di registrazione si dilatano rispetto alla certificazione ISO 14001, per effetto del maggior numero di passaggi che deve superare la pratica e dei vari soggetti coinvolti (Verificatore ambientale, Comitato, ARPA, ecc.). In questo caso i tempi richiesti possono aumentare a 6-8 mesi.</p>	<p>L'iter di certificazione, dall'apertura della pratica all'emissione del certificato, richiede mediamente 3 mesi, ma anche questo è un arco temporale fortemente variabile a seconda del grado di complessità dell'organizzazione a cui si riferisce.</p>
<p>Periodo di validità della certificazione/registrazione</p>	<p>La registrazione ha validità massima di 3 anni, durante i quali l'organizzazione deve far verificare periodicamente il SGA tramite il programma di audit, ed inviare annualmente al Comitato i necessari aggiornamenti annuali convalidati.</p>	<p>Il certificato ha validità per un triennio e durante questo periodo l'impresa è soggetta a delle visite annuali di sorveglianza al fine di verificare il corretto mantenimento del SGA.</p>

I vantaggi che derivano dall'implementazione di un SGA in un'organizzazione

<p>Sicurezza Giuridica</p>	<p>Rispetto di tutti i requisiti normativi nazionali, regionali e locali, eliminando i rischi di incorrere in sanzioni penali o civili.</p>
<p>Efficienza Interna</p>	<p>Permette l'ottimizzazione dell'organizzazione dei reparti dell'impresa e lo sviluppo della flessibilità in risposta ai cambiamenti del mercato.</p>
<p>Riduzione Rischio Incidenti</p>	<p>Individuazione delle aree di inefficienza dei processi produttivi grazie a una migliore informazione sui potenziali di rischio, ed una corretta gestione degli impianti, delle procedure di lavoro e delle emergenze.</p>
<p>Riduzione dei Costi</p>	<p>Relativi ad energia, materie prime, smaltimento rifiuti, personale, ecc. Questo è possibile grazie ad un uso razionale delle risorse e all'utilizzo di tecnologie più pulite.</p>
<p>Crediti più Vantaggiosi</p>	<p>Gli istituti di credito nell'elaborazione del rating ai fini dell'erogazione sul credito tengono conto del fatto che l'organizzazione ha adottato un SGA.</p>
<p>Collaborazioni</p>	<p>Maggiore disponibilità da parte dell'esterno ad instaurare rapporti con personale qualificato.</p>
<p>Vantaggi Competitivi</p>	<p>Conquista o mantenimento delle quote di mercato, soprattutto per chi esporta nei Paesi che hanno una più spiccata cultura e sensibilità ambientale.</p>
<p>Miglioramento Immagine Aziendale</p>	<p>Dovuta ad una maggiore credibilità rispetto ad altri attori economici grazie all'utilizzo del logo EMAS e alla dichiarazione ambientale come documenti pubblici.</p>
<p>Valorizzazione Dei Siti Certificati</p>	<p>La registrazione EMAS, eventualmente riconosciuta dai mercati finanziari, potrebbe aumentare il fattore commerciale dell'attività.</p>
<p>Miglioramento dei Rapporti con le Autorità di Controllo</p>	<p>Le autorità di controllo possono considerare, in fase di autorizzazione e analisi, gli sforzi compiuti dalle imprese e l'atteggiamento responsabile nel rispetto della legge, testimoniato dalla registrazione EMAS dell'organizzazione</p>
<p>Semplificazioni Procedure Amministrative</p>	<p>Possibilità di autocertificazione per le imprese registrate EMAS o certificate UNI EN ISO 14001, per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per la reinscrizione all'Albo gestori ambientali.</p>
<p>Diminuzioni dei Costi Assicurativi</p>	<p>Una diminuzione dell'importo del premio assicurativo dimostrando di aver ridotto le probabilità di rischio di incidenti o di avere diminuito l'entità dei potenziali effetti grazie all'adozione di un SGA.</p>
<p>Motivazione degli Addetti</p>	<p>Maggiore senso di responsabilità e coinvolgimento del personale verso una efficienza eco-compatibile, grazie all'informazione e sensibilizzazione operata dai vertici aziendali, con conseguente riduzione delle conflittualità interne.</p>

Fonte: tratto da www.artaabruzzo.it/EMAS/pages/regolamento/vantaggi.htm

QUALE SARÀ LO SCENARIO FUTURO²¹?

Il 2 aprile 2009 è stato adottato dal Parlamento Europeo il nuovo testo del cosiddetto Regolamento "EMAS-III", presentato dalla Commissione Europea con le modifiche promosse dal Consiglio. Dopo che anche quest'ultimo organo si sarà espresso favorevolmente all'adozione di tale documento, avverrà la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale che renderà il Regolamento operativo. Tutto questo dovrebbe avvenire entro fine 2009 salvo possibili variazioni in corso d'opera. Dal momento in cui il Regolamento entrerà in vigore, ogni Stato membro avrà un anno di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni. Ma quali saranno le potenziali variazioni rispetto ad EMAS-II? Non sono previste grosse variazioni per le organizzazioni che vogliono aderire ad EMAS, ma sarà sensibile una crescita degli obblighi a carico dei soggetti istituzionali, a cui verrà richiesta una maggiore efficienza ed efficacia negli impegni assunti oltre ad un supporto concreto nella diffusione di EMAS.

Ma vediamo cosa dovrebbe cambiare con il nuovo Regolamento EMAS-III per i soggetti coinvolti nel percorso della registrazione.

Più in dettaglio le novità toccheranno anche:

- **le organizzazioni**

Viene richiesta una maggiore attenzione nel monitoraggio delle prestazioni ambientali e nella dimostrazione del miglioramento continuo. Questo sarà realizzato attraverso il mantenimento dello standard ISO 14001 e tramite l'utilizzo di indicatori chiari, uguali in tutta l'Unione Europea, alcuni identici per ogni tipologia d'impresa, altri definiti per settore che consentano di effettuare un preciso *benchmarking*.

²¹ Le informazioni di seguito riportate sono state tratte da:
www.isprambiente.it/certificazioni/site/it-IT/Emas/Documentazione/Documenti/emas_newsletter_n3_2009.htm
www.isprambiente.it/certificazioni/site/it-IT/Emas/Documentazione/Documenti/emas_newsletter_n5_08.html

Si tratta dei "Core Performance Indicators (CPI)" attraverso i quali l'organizzazione ha l'obbligo di comunicare ai vari soggetti che hanno un interesse nei confronti dell'organizzazione, i risultati concreti di miglioramento dei principali aspetti del proprio settore di attività.

Per quanto riguarda la **dichiarazione ambientale**, essa viene rivista prevedendone una forma più ampia da inviare, convalidata con frequenza triennale e ne viene prevista anche una versione semplificata, chiamata **Environmental Performance Report** (rapporto annuale ambientale), da inviare convalidato ogni anno. Viene definito report in quanto dovrà essenzialmente contenere i dati e gli indicatori relativi ai Core performance report e ad altri scelti dall'organizzazione (non molto differente dall'aggiornamento annuale di EMAS II).

Deroghe a queste frequenze sono concesse alle piccole imprese a condizione che siano concordate con l'organismo competente in anticipo ed a certe condizioni operative (stabilità del SGA, impatti non rilevanti, ecc.). Tali deroghe prevedono una frequenza quinquennale per la Dichiarazione ambientale e biennale per il rapporto annuale ambientale (entrambi convalidati).

Per quanto concerne il **logo**, sarà prevista una versione unica (quella attuale) senza l'attuale distinzione nell'uso. L'utilizzo non avrà più limiti, e avrà quindi maggiore diffusione ma sarà imposta un'indicazione chiara (potrà essere utilizzato senza alcuna dicitura per scopi promozionali), che renderà evidente che non si tratta di un'etichetta ecologica di prodotto.

È stata introdotta la definizione di **Legal Compliance** (conformità legislativa): le attività organizzative dovranno presentare dei documenti che testimonino la conformità legislativa, anche chiedendo una dichiarazione di conformità alle autorità competenti.

Un'altra importante novità riguarderà la possibilità per le **organizzazioni con attività dislocate in Paesi UE ed extra-UE di richiedere un'unica registrazione** (quindi di produrre un'unica Dichiarazione ambientale), così come potranno richiedere la registrazione le organizzazioni situate al di fuori dell'Unione Europea (Global EMAS).

Inoltre, la proposta di revisione prevede un **maggiore coinvolgimento del personale**, sia nella fase di analisi ambientale iniziale che nelle fasi di implementazione di un sistema di gestione ambientale e di audit (verifica ispettiva). Inoltre è prevista la creazione, all'interno delle organizzazioni, di comitati ambientali per raccogliere informazioni e garantire la par-

tecipazione del responsabile ambientale, del rappresentante della direzione dei dipendenti e dei propri rappresentanti e la formazione di “gruppi di lavoro” per la definizione di programmi ambientali condivisi.

- **gli organismi competenti**

Sarà loro il compito di istituire un sistema di registrazione (nel caso in cui sia previsto) dei siti extra-UE e sviluppare in modo armonico, tra i paesi UE, le relative procedure.

- **gli organismi di accreditamento**

Attualmente in Italia gli organismi di certificazione, i laboratori, i centri di taratura, ecc. che svolgono la loro attività secondo criteri stabiliti dall’Unione Europea, sono soggetti ad una certificazione rilasciata da un ente di accreditamento specifico per il settore di competenza. Il Reg. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, impone ad ogni Stato Membro di **affidare tutte le attività di accreditamento ad un unico ente** che deve essere riconosciuto a livello europeo dalla Commissione e soggetto ad una serie di norme aventi l’obiettivo di armonizzare gli approcci nazionali per gli aspetti riguardanti la salute, la sicurezza e l’ambiente. Il Regolamento ha stabilito come termine ultimo per il processo di unificazione il 1° gennaio 2010. In Italia questo processo è già iniziato: il 15 luglio 2009 è nato **Accredia**, il nuovo sistema italiano di accreditamento, che deriva dalla fusione di Sincert (Sistema nazionale per l’accreditamento degli organismi di certificazione) e Sinal (Sistema nazionale per l’accreditamento dei laboratori di prova) e che svolgerà l’attività di accreditamento degli Organismi di certificazione e ispezione dei Laboratori di prova. Entro il termine stabilito dalla Commissione, dovrebbe verificarsi anche la fusione in Accredia del Sit (Servizio di Taratura in Italia) con il quale è già stato avviato il percorso verso l’intesa finale volta alla costituzione di un Ente Unico di Accreditamento²².

²² fonte: http://www.accredia.it/context.jsp?ID_LINK=76&area=6

- **gli Stati Membri**

Gli obblighi previsti per gli Stati membri dovrebbero consistere:

1. nella creazione di un’apposita struttura, che sia di supporto tecnico alle attività organizzative che vogliono aderire ad EMAS e che quindi dovrà:
 - fornire informazioni sulla legislazione ambientale applicabile;
 - identificare le autorità competenti responsabili per le varie leggi applicabili all’attività dell’azienda;
 - fornire assistenza tecnica vera e propria sulle modalità per ottenere e mantenere la conformità legislativa e stabilire opportuni contatti con queste autorità.
2. nella definizione di programmi per promuovere EMAS, che comprendano obiettivi, azioni ed iniziative soprattutto per le PMI e per i distretti. Le azioni dovranno andare nella direzione dell’informazione, del convincimento e del supporto tecnico.
3. nello stabilire una strategia annuale di concerto con gli organismi competenti e con le autorità di controllo ambientale per valutare come tenere conto di EMAS nello sviluppo della legislazione ambientale e nell’azione di verifica e monitoraggio della conformità normativa (*legal compliance*).

LE NORMATIVE CHE PROMUOVONO ED AGEVOLANO LE AZIENDE CERTIFICATE ISO 14001 O REGISTRATE EMAS

Normativa Europea

- **Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piccole, ecologiche e competitive – Un programma inteso ad aiutare le piccole e medie imprese a conformarsi alla normativa ambientale COM (2007)379 def. [SEC(2007) 906, SEC(2007) 907, SEC(2007) 908], pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19/8/2008, n. C 211**

Punto 2.4: “Il programma proposto dalla Commissione per aiutare le piccole e medie imprese a conformarsi alla normativa ambientale prevede delle misure intese, da un lato, a garantire che le PMI riducano il più possibile l’impatto ambientale delle loro attività e, dall’altro, ad agevolare il rispetto della legislazione in vigore. Il programma si prefigge di ridurre gli oneri derivanti dal rispetto delle norme creando strumenti e politiche intesi a porre le esigenze ambientali al centro delle attività delle PMI.”

Punto 2.6: “Il programma sarà finanziato dalla dotazione di LIFE+ (5 milioni di euro per il periodo 2007-2013) e ulteriori finanziamenti saranno messi a disposizione dal programma quadro Competitività e innovazione (CIP) e dai fondi strutturali”

Punto 4.2: “Prevedere sistemi di gestione ambientale su misura e più accessibili... In particolare è necessario incentivare l’adozione di sistemi di gestione ambientale (tipo EMAS o ISO).

Per quanto concerne EMAS (European Eco-Management Audit Scheme), tale obiettivo può essere realizzato, ad esempio, attraverso l’introduzione nel regolamento di clausole favorevoli alle PMI, un’applicazione conforme alla struttura delle PMI..., e una progressiva riduzione dell’attuale sistema di ispezioni e delle richieste di informazioni da fornire da parte delle imprese registrate...”

- **Sesto programma d’azione per l’ambiente 2001 – 2010 (Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002, n. 1600)**

Promuove una più ampia adozione del sistema EMAS e sviluppa misure che incoraggino un maggior numero di imprese a pubblicare relazioni rigorose e certificate da esperti indipendenti in materia ambientale o di sviluppo sostenibile

- **Comunicazione interpretativa della Commissione del 4 luglio 2001 “Il diritto comunitario degli appalti pubblici e le possibilità di integrare considerazioni di carattere ambientale negli appalti pubblici”**

Pagina 19 “...qualora elementi del programma ambientale e del sistema di gestione ambientale di un’impresa o di un’organizzazione possano essere considerati come una o più delle referenze che possono essere richieste per stabilire la capacità tecnica di un’impresa, la registrazione nel sistema di ecogestione ed audit può valere come mezzo di prova.

...Al tempo stesso, l’ente aggiudicatore non può escludere altri mezzi di prova accettando come tale soltanto la registrazione nel sistema di ecogestione ed audit: ogni altro attestato (ISO 14001, per esempio) o mezzo di prova dovrà essere accettato.”

- **Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati Membri n. 2001/331/CE, pubblicata nella GUCE del 27/04/2001, L118/42**

Parte IV (Piani relativi alle ispezioni ambientali), punto 4, lettera b) “...I piani delle ispezioni ambientali dovrebbero (...) tenere conto delle informazioni pertinenti disponibili in relazione a siti specifici o tipi di impianti controllati, come (...) le informazioni di audit e dichiarazioni ambientali, in particolare quelle prodotte dagli impianti controllati registrati in conformità del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ...”

- **Legge comunitaria 29 dicembre 2000, n. 422 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2000”, pubblicata nella GUCE del 20 gennaio 2001, n. 16 – Supplemento ordinario 14/L)**

Art.12 (Discariche di rifiuti: criteri di delega), comma1 , lettera g: “prevedere semplificazioni procedurali per le discariche oggetto di certificazione ambientale di cui alle norme ISO 14001 ed al regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, relativo alle registrazioni dei siti EMAS, nel rispetto della normativa comunitaria in materia”

Normativa Nazionale

- **Decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2009**

Art. 4 (Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/Ce e per la promozione dell’ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell’ambiente e alla riduzione delle emissioni), comma 5:” Il decreto di cui al comma 3 individua altresì i coefficienti e le caratteristiche di qualità ambientale degli impianti, al ricorrere dei quali trovano applicazione i commi 10 e 11 dell’articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; l’autorizzazione o il rinnovo della medesima di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sono rilasciati dall’autorità competente, previo parere delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, dei Ministeri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo economico. Nei casi di cui al presente comma l’autorizzazione integrata ambientale ha validità di otto anni, ovvero di dieci anni nel caso di impianto che risulti certificato secondo la norma Uni En Iso 14001, ovvero di dodici anni nel caso di impianto che risulti registrato ai sensi del regolamento (Ce) n. 761/2001.”

- **Legge 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196**

Art. 30 (Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione), comma 1: “Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato (...), i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell’eventuale rinnovo o aggiornamento

delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione (...).

c. 3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonché le modalità necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima.

c. 4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto di emanazione del regolamento di cui al comma 3.

- **Accordo di programma quadro per la gestione dei veicoli fuori uso (08/05/2008)**

Art. 4 (Prevenzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti e dell'inquinamento) punto d): "Gli operatori economici si impegnano a promuovere ricerche per favorire l'individuazione di tecnologie di riciclaggio e di recupero energetico per i materiali risultanti dalla fase di frantumazione, atte a incoraggiare gli stabilimenti o le imprese ad effettuare investimenti per migliorare le operazioni di trattamento anche introducendo sistemi di certificazione ambientale (ISO 14001 o EMAS) conformemente al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione ed ecoaudit."

- **Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (pubblicato in G.U. del 2.5.2006, n. 100) "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEE e 2004/18/ CEE" (testo come aggiornato per ultimo dal D. Lgs. 152/2008 , dalla L. 201 del 22 dicembre 2008 e dalla L. 94 del 15 luglio 2009)**

Art. 44 (Norme di gestione ambientale) (art. 50, direttiva 2004/18) "Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, (...) le stazioni appaltanti chiedano l'indicazione delle misure di ge-

stione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali (...). Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.

- **Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale"(pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. del 14 aprile 2006, n. 88.) , modificato dal Decreto legislativo del 16 gennaio 2008, n. 4 (pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. del 29 gennaio 2008, n. 24).**

Art. 96 (modifiche al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775), comma 2: " I commi 1 e 1-bis. dell'articolo 9 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono sostituiti dai seguenti (...)

1- bis. È preferita la domanda che, per lo stesso tipo di uso, garantisce la maggior restituzione d'acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande concorrenti per usi produttivi È altresì preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO 14001 ovvero al sistema di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)."

Art.180 (Prevenzione della produzione di rifiuti), comma 1: "Al fine di promuovere in via prioritaria la prevenzione e la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti, le iniziative di cui all'articolo 179 riguardano in particolare: a) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di certificazione ambientale, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, l'uso di sistemi di qualità, nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valuta-

zione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto medesimo;"

Art. 194 (spedizioni transfrontaliere), comma 3, lettera a): "i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 27 del predetto regolamento; tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;"

Art. 206 (accordi, contratti di programma, incentivi), comma 2, lettera a): " Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (...) può altresì stipulare appositi accordi e contratti di programma (...) per promuovere e favorire l'utilizzo dei sistemi di certificazione ambientale di cui al regolamento (CEE) n. 761/2001(...)"

Art. 209 (rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale), comma 1: "(...) in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto, ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, (...) (EMAS) ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel (...), o certificati UNI EN ISO 14001 possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti (...)"

Art. 210 (autorizzazioni in ipotesi particolari), comma 1: "Coloro che (...) non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione alla gestione dell'impianto, ovvero intendano, comunque, richiedere una modifica dell'autorizzazione alla gestione di cui sono in possesso, ovvero ne richiedano il rinnovo presentano domanda alla regione competente per territorio, che si pronuncia entro novanta giorni dall'istanza. La procedura di cui al presente comma si applica anche a chi intende avviare una attività di recupero o di smaltimento di rifiuti in un impianto già esistente, precedentemente utilizzato o adibito ad altre attività. Ove la nuova attività

di recupero o di smaltimento sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale, si applicano le disposizioni previste dalla parte seconda del presente decreto per le modifiche sostanziali."

Art. 210 (autorizzazioni in ipotesi particolari), comma 3, lettera h): " le garanzie finanziarie, ove previste dalla normativa vigente, o altre equivalenti; tali garanzie sono in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001(...) (EMAS), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001"

Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali), comma 7: "Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, le imprese che effettuano attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti, senza detenzione dei medesimi, e le imprese che effettuano l'attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001."²³

²³ Il Comitato Nazionale con propria circolare n. 1963 del 29 dicembre del 2006 ha chiarito l'ambito di applicazione di tale previsione, mentre con la circolare n. 1000 del 7 agosto del 2006 ha disposto le modalità da seguire per le imprese già iscritte in categorie 1-4-5, alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/2006 per la riduzione delle garanzie finanziarie: tra i documenti da presentare è prevista la copia conforme dell'attestato di registrazione EMAS o della certificazione UNI EN ISO 14001 oppure la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesti il possesso delle suddette registrazioni o certificazioni.

Art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali), comma 9: “Le imprese che effettuano attività di gestione di impianti fissi di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, le imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti e di bonifica dei beni contenenti amianto devono prestare idonee garanzie finanziarie a favore della regione territorialmente competente, (...)”²⁴. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 (...)”²⁵

- **Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133 “Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2005 - Supplemento Ordinario n. 122**

Art. 4 (Realizzazione ed esercizio di impianti di incenerimento dei rifiuti), comma 10: “In deroga a quanto previsto dall’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 (...), il rinnovo dell’autorizzazione È effettuato ogni otto anni.”

Art. 5 (Realizzazione ed esercizio di impianti di coincenerimento), comma 10: “In deroga a quanto previsto dall’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) 761/2001, il rinnovo dell’autorizzazione È effettuato ogni otto anni.”

²⁴ In attesa della pubblicazione del decreto che stabilisce i criteri generali per la definizione delle stesse, ad oggi le garanzie finanziarie continuano ad essere prestate a favore dello Stato (v. art. 14 del DM 406/98).

²⁵ Ai sensi di quanto previsto dal D.M. del 05/02/2004 “Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto” e dal D.M. del 05/07/2005 “Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti”, alle imprese registrate EMAS viene applicato il *trenta per cento degli importi tabellari* dell’ammontare delle garanzie finanziarie.

- **Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2005 - Supplemento Ordinario n. 72**²⁶

Art. 5 (Procedura ai fini del rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale), comma 5: “Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo (...) la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda (...)”

Art. 9 (Rinnovo e riesame), comma 2: “Nel caso di un impianto che, all’atto del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 5, risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni otto anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all’autorizzazione di cui all’articolo 5, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni otto anni a partire dal primo successivo rinnovo.”

Art. 9 (Rinnovo e riesame), comma 3: “Nel caso di un impianto che, all’atto del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 5, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo di cui al comma 1 è effettuato ogni sei anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all’autorizzazione di cui all’articolo 5, il rinnovo di detta autorizzazione è effettuato ogni sei anni a partire dal primo successivo rinnovo.”

- **Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2003 - Supplemento Ordinario n. 128**

²⁶ Modificato dal Decreto Legge 25 settembre 2009, n. 135 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2009.

Art. 15 (Disposizioni transitorie e finali) comma 6: “L’entità della garanzia finanziaria prevista dall’articolo 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997 può essere ridotta se il centro di raccolta e l’impianto di trattamento sono registrati ai sensi del Regolamento (CE) n. 761/01”

- **Decreto 7 maggio 2003 “Promozione di sistemi di gestione ambientale nelle piccole e medie imprese. Procedura per la concessione dei contributi ai sensi della delibera CIPE n. 63 del 2 agosto 2002”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2003**

Art. 1 (Oggetto e finalità): “Il presente decreto determina (...) i criteri, le modalità ed i termini per (...) concessione di contributi a fondo perduto (...) per il rimborso delle spese sostenute per l’acquisizione di servizi reali di consulenza ed assistenza volti ad attivare Sistemi di gestione ambientale e registrarli e/o certificarli ai sensi del Regolamento 761/2001/CE (EMAS) e/o della norma internazionale UNI EN ISO 14001/96.

Art. 3 (Tipologie d’intervento): “I contributi di cui al presente decreto sono finalizzati a favorire l’acquisizione di servizi reali da parte delle PMI per:

- 1) la verifica e la registrazione dell’Organizzazione ai sensi del Regolamento 761/2001/CE (EMAS)(1);
- 2) la certificazione del Sistema di gestione ambientale ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001;
- 3) la verifica e la registrazione EMAS di organizzazioni già certificate ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001/96.

Il contributo verrà concesso alle imprese che ottengano la registrazione ai sensi del Regolamento 761/2001/CE o la certificazione ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001/96 a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, farà fede la data apposta sul certificato rilasciato dall’Ente competente.

Art. 6 (Contributi): “Ai sensi di quanto stabilito nell’art. 3, le agevolazioni concedibili, corrisposte nella forma di contributo in conto capitale, sono scaglionate in funzione sia della dimensione d’impresa, sia della tipologia di investimento: Per le piccole imprese: per la tipologia di intervento 1):

contributo pari all’80% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 15.000 euro; per la tipologia di intervento 2): contributo pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 7.500 euro; per la tipologia di intervento 3): contributo pari all’80% della spesa ritenuta ammissibile per l’ottenimento della registrazione EMAS. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 7.500 euro.

Per le medie imprese: per la tipologia di intervento 1): contributo pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 30.000 euro; per la tipologia di intervento 2): contributo pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 16.000 euro; per la tipologia di intervento 3): contributo pari al 75% della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non potrà, in ogni caso, superare la soglia di 7.500 euro.

- **Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12-3-2003- Suppl. Ordinario n.40 (Testo aggiornato, da ultimo, al D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, pubblicato nella GU n. 304 del 31-12-2008, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 13/2009 (GU n. 49 del 28-2-2009)**

Art. 8 (Domanda di autorizzazione), comma 1, lettera m): “il piano finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell’impianto e dall’esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all’articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 (...)”

Art. 10 (Contenuto dell’autorizzazione), comma 5: “In deroga a quanto previsto dall’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997, nel caso in cui un impianto risulti registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/01, il rinnovo dell’autorizzazione è effettuato ogni 8 anni.”

- **Deliberazione 2 agosto 2002 “ Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 2002**

Art. 1, comma 1: “È approvato l’allegato documento “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010” (...) che costituisce parte integrante della presente delibera e che individua gli strumenti, gli obiettivi, le aree tematiche principali e gli indicatori per monitorarne lo stato di attuazione.”

Art. 1, comma 5: “Gli strumenti principali individuati per il raggiungimento degli obiettivi sono i seguenti:
(...)

5.3.5: promuovere l’adesione volontaria delle imprese ad effettuare analisi degli impatti ambientali della propria attività produttiva e a certificare la qualità ambientale dei prodotti.”

- **Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2001, n. 416 “Regolamento recante norme per l’applicazione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto, ai sensi dell’articolo 17, comma 29, della legge 449 del 1997”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2001**

Parte seconda dell’allegato (criteri di controllo): “Per la verifica delle correttezze dei dati di concentrazione dichiarati sulle emissioni, potrà essere ritenuta valida la documentazione prodotta e le procedure (...) volontariamente adottate da parte degli esercenti gli impianti del proprio sistema di gestione ambientale che abbia ottenuto la certificazione ISO 14001 o la registrazione EMAS”

- **Legge 23 marzo 2001, n. 93 “Disposizioni in campo ambientale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001**

Art. 18 (Semplificazione delle procedure amministrative per le imprese che hanno ottenuto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS), comma 1: “(...) in sede di espletamento delle procedure previste dalle norme di cui al comma 2 per il rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio di un impianto, ovvero per la reinscrizione all’Albo (...), le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento

(CEE) n. 1836/93 (...), possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato di iscrizione al suddetto Albo con autocertificazione resa alle autorità competenti (...);”

Art. 18 (Semplificazione delle procedure amministrative per le imprese che hanno ottenuto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS), comma 2: “Le procedure di cui al comma 1 sono quelle previste dalle seguenti norme:

- a) decreto del Presidente della Repubblica **24 maggio 1988, n. 203**, recante attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
- b) decreto legislativo **5 febbraio 1997, n. 22**, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modificazioni;
- c) decreto legislativo **11 maggio 1999, n. 152**, recante disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- d) decreto legislativo **4 agosto 1999, n. 372**, di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. (Tale decreto è stato abrogato (fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 2) dal D. Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59)

- **Decreto Legislativo del Governo del 17 agosto 1999, n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1999 - Supplemento Ordinario n. 177 (Seveso bis)**

Art. 6 comma 6: “Il gestore degli stabilimenti (...) può allegare alla notifica (...) le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza

e quanto altro eventualmente predisposto in base a regolamenti comunitari volontari, come ad esempio il Regolamento EMAS, e norme tecniche internazionali.”

- **Decreto 3 agosto 1998, n. 311 “Regolamento recante incentivi fiscali per le piccole e medie imprese, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1998, n. 187**

Nell’ottica di riconoscere e valorizzare l’impegno a favore della collettività delle imprese che hanno aderito ad EMAS, il decreto incrementa (...) i crediti d’imposta delle imprese beneficiarie degli incentivi fiscali, ai sensi della legge 449/97, qualora abbiano aderito al sistema comunitario di ecogestione ed audit.

- **Legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302 – Supplemento Ordinario n. 255**

Art. 4, comma 9, lettera a): “I crediti d’imposta (...) possono essere incrementati (...) qualora le imprese beneficiarie abbiano aderito al sistema comunitario di ecogestione ed audit (...)”

- **Deliberazione CIPE del 18 dicembre 1997, n. 259 “Determinazioni in materia di agevolazioni in forma automatica nelle aree depresse (Legge n. 266/97, art.8)”**

Art. 4 (Spese ammissibili) “ Sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute per l’acquisizione di:

(...)

(...)

lettera e) Servizi finalizzati all’adesione ad un sistema di gestione normato (quali EMAS, ISO 14001), ovvero all’acquisizione del marchio di qualità del prodotto (...)”

- **Legge 25 gennaio 1994, n. 70 “Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale.”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 31/01/1994, n. 024**

Art. 5 comma 5: “Il Ministero dell’industria, del Commercio e dell’artigianato promuove la conclusione di un accordo di programma con le organizzazioni di categorie interessate, per l’applicazione del citato regolamento (CEE) n. 1836/93 presso le piccole e medie imprese, prevedendo a tal fine anche semplificazioni procedurali e agevolazioni finanziarie nell’ambito di quelle già stabilite alla legislazione vigente.”

- **Legge 19 dicembre 1992, n. 488 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto - Legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell’intervento straordinario in tema di disciplina organica dell’intervento straordinario nel mezzogiorno e norme per l’agevolazione delle attività produttive.” (Circolare n. 234363 del 20/11/2007 e succ. mod.)**

Ai fini della graduatoria per la concessione dei finanziamenti, la circolare esplicativa assegna un punteggio maggiore alle imprese registrate EMAS o certificate ISO 14001

Normativa Regionale

Bando di gara Ordinanza d'istruttoria per ricerca acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua in Comune di Bolzano Vicentino – Pratica 1641/BA. Protocollo n. 205435 del 15.04.2009 pubblicata in BUR 1/05/2009, n.36

Punto III.2.3 (Capacità tecnica): “Pena l'esclusione dalla gara ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare, le seguenti condizioni:

- a) (...)
- b) possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale conforme alle norme europee o internazionali (es: ISO 14001, EMAS, Ecolabel), in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta.”

- **Deliberazione della Giunta Regionale 08 agosto 2008, n. 2423 “Chiarimenti in merito alla corretta applicazione della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 agosto 2002, n. 12 recante “Norme di attuazione del Piano Regionale di Risanamento delle Acque. Testo coordinato con la normativa statale e regionale vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.” Parte seconda - punto 7 - “Trattamento di rifiuti liquidi presso impianti di trattamento di acque reflue urbane”, pubblicato in BUR 30/09/2008, n. 81**

Punto 4:” Qualora l'impianto di depurazione risulti aver acquisito la certificazione ISO 14001 ovvero la registrazione EMAS e, nelle procedure previste all'interno di questi due sistemi di gestione ambientale volontari sia esplicitamente predisposto ed eseguito un programma di controllo (...), i suddetti strumenti (ISO 14001 ed EMAS) sostituiscono il programma di controllo di cui trattasi.

- **Con decisione CE (2007) 4247 del 07/09/2007 la Commissione Europea ha approvato il Piano Operativo Regionale Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” - parte FESR (2007-2013).**

Capitolo 4 (Priorità d'intervento (art. 37.1.c del Reg. Gen.)),

paragrafo 4.3 (Attività):

Linea d'intervento 1.1: Ricerca, Sviluppo e Innovazione
Azione 1.1.4.: Diffusione di servizi di consulenza esterna a sostegno delle PMI finalizzati al processo evolutivo aziendale e alla continuità d'impresa

“...Sono ammissibili a contributo le spese relative alla realizzazione di un progetto di consulenza esterna qualificata a sostegno di progetti di innovazione imprenditoriale, con una delle finalità di cui alle seguenti lettere:

...

h) servizi a supporto della registrazione ambientale EMAS;

...

- **Legge n. 5 del 09 marzo 2007 “Programma regionale di sviluppo (PRS)”, pubblicata in B.U.R. del 13/03/2007**

Paragrafo 2.2.1 (Il Veneto e lo sviluppo sostenibile):” Riguardo le politiche regionali per l'ambiente (...) dovranno essere considerati (...), il sistema di ecogestione ed audit (regolamento EMAS per la certificazione delle performance ambientali di un sito produttivo, compresa la gestione dei rifiuti) e la norma UNI EN ISO 14001”

Paragrafo 2.2.2. (La tutela dell'ambiente): “ Riguardo i rifiuti e le bonifiche (...) vanno considerati (...), il sistema di ecogestione ed audit (regolamento EMAS) e la norma UNI EN ISO 14001.”

- **Legge n. 27 del 21 dicembre 2006 “Disposizioni in materia di tributi regionali”, pubblicata in BUR 26/12/2006, n.111**

Art. 8 (Ulteriori disposizioni in materia di IRAP), comma 1: “Qualora nel corso dell'anno 2007 il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive si riveli superiore a quello indicato nel bilancio di previsione, tali maggiori risorse sono utilizzate, (...) per compensare l'abbattimento di mezzo punto percentuale dell'aliquota IRAP (dal 4,25 per cento al 3,75 per cento) a carico di quelle imprese di beni e servizi che:

a. (...)

implementeranno sistemi di gestione ambientale (EMAS e Iso 14001) e/o sicurezza nei luoghi di lavoro;

- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 2544 del 07 agosto 2006 “Regolamento (CE) n. 1980 de 17 luglio 2000. Regolamento (CE) n. 761 del 19 marzo 2001. Decreto 2 agosto 1995, n. 413. VI° programma comunitario di Azione in materia di ambiente. Adozione di uno schema di protocollo di intesa per promuovere l’adesione ai regolamenti comunitari EMAS ed Ecolabel”, pubblicata in BUR 05/09/2006, n. 78**

Punto 1) La Giunta Regionale delibera di adottare lo schema di “Protocollo di intesa per promuovere l’adesione ai regolamenti comunitari EMAS ed Ecolabel (...)”

- **Deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 del 11 novembre 2004 “Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 150)”, pubblicata in BUR 21/12/2004, n.130**

Capitolo 6 (Le azioni del piano), paragrafo 6.1.1. (Misure di carattere generale vevoli per tutti gli inquinanti e per tutto il territorio):

A. Interventi di natura tecnologico – strutturale:

1.(...)

2.(...)

...

10. Incentivazione alla certificazione ambientale (EMAS, ISO 14000) di imprese, enti e comunità di cittadini con particolare riguardo alle aree a rischio di inquinamento atmosferico.

- **Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2001, n. 1579 “Nuovi indirizzi in merito al piano di sicurezza ed ai programmi di controlli previsti dalla l.r. 21.01.2000, n. 3”, pubblicata in BUR 24 luglio 2001, n. 67**

Per gli impianti di smaltimento rifiuti la certificazione ISO 14001 o la registrazione EMAS possono sostituire il Programma di Controllo previsto dalla norma, qualora nelle procedure ISO 14001 o EMAS sia esplicitamente previsto un programma di controllo con gli stesse requisiti. Inoltre è esplicitamente previsto che in presenza di certificazioni EMAS o ISO 14001 può essere prevista una riduzione dei controlli d’istituto, in funzione degli specifici contenuti della certificazione/registrazione

- **Deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 1999, n. 2528 “Nuova disciplina in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e recupero disciplinate dal decreto legislativo 5/2/97, n.22, e successive modifiche ed integrazioni”. Revoca della D.R.G. n. 4718 del 15/12/98 (pubblicata in BURV 13 agosto 1999, n. 70)**

Allegato 1 lettera C (Riduzione delle garanzie finanziarie):”Ritenendosi (...) che l’adesione da parte delle aziende interessate a sistemi di certificazione ambientale nonché l’adozione di particolari sistemi di gestione e di controllo possano contribuire a ridurre la probabilità che si verifichino eventi negativi da inquinamento dovuto alla gestione dei rifiuti, nei casi in cui l’azienda abbia implementato un sistema di gestione ambientale secondo la ISO 14001 (...) o abbia ottenuto una registrazione EMAS (...), gli importi delle polizze assicurative della responsabilità civile inquinamento previsti (...) sono ridotti del 25%”.

GLOSSARIO

AMBIENTE: contesto nel quale un'organizzazione opera, comprendente il complesso degli elementi naturali (l'aria, l'acqua, il terreno, le risorse naturali, la flora, la fauna), gli esseri umani e le loro interrelazioni.

ANALISI AMBIENTALE INIZIALE (AAI): consiste in una prima "fotografia" delle interazioni tra l'organizzazione e l'ambiente attraverso l'analisi degli aspetti ambientali, degli impatti e delle procedure operative attuate.

ASPETTO AMBIENTALE: elemento delle attività, dei prodotti o dei servizi di un'organizzazione che può interagire con l'ambiente.

ASPETTO AMBIENTALE DIRETTO: aspetto ambientale dipendente direttamente dall'attività dell'organizzazione (es: scarichi idrici, emissioni in atmosfera, consumi energetici, ecc.).

ASPETTO AMBIENTALE INDIRETTO: aspetto ambientale su cui l'attività dell'organizzazione influisce solo indirettamente (es: sensibilizzazione del personale e della società alle tematiche ambientali, ecc.).

AUDIT AMBIENTALE: strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni dell'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati a proteggere l'ambiente al fine di:

- facilitare il controllo gestionale dei comportamenti che possono avere un impatto sull'ambiente;
- valutare la conformità alla politica ambientale compresi gli obiettivi e i target ambientali dell'organizzazione.

CICLO DI AUDIT: periodo in cui tutte le attività di una data organizzazione sono sottoposte ad audit.

CPI: acronimo di *Core Performance Indicators* (indicatori di performance).

DICHIARAZIONE AMBIENTALE (DA): documento contenente informazioni sull'impatto delle prestazioni ambientali dell'organizzazione nonché sul continuo miglioramento della prestazione

ambientale. La DA rappresenta uno strumento di comunicazione e dialogo con i soggetti interessati in materia di prestazioni ambientali.

EMAS: acronimo di *Eco Management and Audit Scheme*, è un Regolamento comunitario (Regolamento (CE) n. 761/2001) che riconosce a livello europeo il raggiungimento di risultati di eccellenza nel miglioramento ambientale. Le organizzazioni che vi aderiscono (volontariamente) si impegnano a redigere una dichiarazione ambientale in cui sono descritti gli obiettivi raggiunti e come si intende procedere nel miglioramento continuo.

IMPATTO AMBIENTALE: qualunque modificazione dell'ambiente, negativa o benefica, causata totalmente o parzialmente dagli aspetti ambientali di un'organizzazione.

ISO 9000: identifica una serie di norme e linee guida sviluppate dall'ISO (International Organization for Standardization), che propongono un sistema di gestione per la qualità, pensato per gestire i processi aziendali affinché siano indirizzati al miglioramento della efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione oltre che alla soddisfazione del cliente. L'unica norma della famiglia ISO 9000 per cui una azienda può essere certificata è la ISO 9001 che definisce i requisiti dei sistemi di qualità. La ISO 9001:2000 prevede un approccio globale e completo di certificazione per cui non è possibile escludere alcuni settori o processi aziendali, se presenti nell'organizzazione o necessari a soddisfare i "clienti".

ISO 14000: identifica una serie di standard internazionali, relativi alla gestione ambientale delle organizzazioni attualmente in vigore nel nostro Paese dal 1996. Sono state create dal comitato tecnico dell'ISO (International Organization for Standardization), successivamente approvate dal CEN (Comitato Europeo di Normazione), divenendo così anche norme europee (EN), ed infine hanno ottenuto lo status di norma nazionale mediante la pubblicazione della traduzione in lingua italiana curata dall'UNI (Ente Italiano di Unificazione).

ISO 14001: identifica uno di questi standard, che fissa i requisiti di un «sistema di gestione ambientale» di una qualsiasi organizzazione. Lo standard ISO 14001 (tradotto in italiano nella UNI EN ISO 14001:2004) è uno standard certificabile, ovvero è possibile ottenere, da un organismo di certificazione accredita-

to che operi entro determinate regole, attestazioni di conformità ai requisiti in essa contenuti. Certificarsi secondo la ISO 14001 non è obbligatorio, ma è frutto della scelta volontaria dell'azienda/organizzazione che decide di stabilire/attuare/mantenere attivo/migliorare un proprio sistema di gestione ambientale.

MANUALE AMBIENTALE: rappresenta la raccolta delle procedure operative ambientali (POS) adottate dall'attività organizzativa.

MIGLIORAMENTO CONTINUO: processo ricorrente di accrescimento del SGA per ottenere miglioramenti della prestazione ambientale complessiva coerentemente con la politica ambientale dell'organizzazione. Questo miglioramento dei risultati non deve necessariamente verificarsi simultaneamente in tutti i settori di attività.

OBIETTIVO AMBIENTALE: obiettivo ambientale complessivo, conseguente alla politica ambientale, che l'organizzazione si prefigge di raggiungere, quantificato per quanto possibile.

OHSAS: significa *Occupational Health and Safety Assessment Series* ed identifica uno standard internazionale che fissa i requisiti che deve avere un sistema di gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori.

OHSAS 18001: è la certificazione OHSAS verifica l'applicazione volontaria, all'interno di un'organizzazione, di un sistema che permette di garantire adeguato controllo riguardo la Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti.

ORGANISMI COMPETENTI: gli organismi nazionali, regionali o locali, designati dagli Stati membri per svolgere i compiti previsti dall'art. 5 del Reg. 761/2001.

ORGANISMI DI ACCREDITAMENTO: certificano enti terzi che dimostrano di essere idonei, perché competenti, indipendenti e in possesso dei requisiti tecnici, organizzativi ed etici necessari a certificare le organizzazioni.

ORGANIZZAZIONE: gruppo, società, azienda, impresa, ente o istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa.

POLITICA AMBIENTALE: obiettivi e principi generali di azione di un'organizzazione rispetto all'ambiente, ivi compresa la conformità a tutte le disposizioni regolamentari sull'ambiente e l'impiego a un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali; tale politica ambientale costituisce il quadro per fissare e riesaminare gli obiettivi e i target ambientali.

POS: acronimo di Procedura Operativa Standard ovvero modo specificato per svolgere un'attività o un processo.

PRESTAZIONE/PERFORMANCE AMBIENTALE: i risultati della gestione degli aspetti ambientali da parte dell'organizzazione.

PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO: impiego di processi, pratiche, materiali o prodotti che evitano, riducono o controllano l'inquinamento, tra cui possono annoverarsi riciclaggio, trattamento, modifiche dei processi, meccanismi di controllo, uso efficiente delle risorse e sostituzione dei materiali.

PROGRAMMA AMBIENTALE: descrizione delle misure (responsabilità e mezzi) adottate o previste per raggiungere obiettivi e target ambientali e relative scadenze.

REGISTRAZIONE: documento che riporta i risultati conseguiti o che fornisce l'evidenza delle attività eseguite.

REVISORE: individuo o gruppo, appartenente al personale dell'organizzazione o esterno ad essa, che opera per conto della direzione dell'organizzazione, dotato, individualmente o collettivamente, delle competenze e sufficientemente indipendente dall'attività che controlla per esprimere un giudizio obiettivo.

REVISORE AMBIENTALE: individuo o gruppo, appartenente al personale dell'organizzazione o esterno ad essa, che opera per conto della direzione dell'organizzazione, dotato, individualmente o collettivamente, e sufficientemente indipendente all'attività che controlla per esprimere un giudizio obiettivo.

RIESAME: processo di analisi e di revisione, attraverso cui l'organizzazione migliora le proprie attività.

SINCERT: ente italiano di accreditamento degli organismi di certificazione.

SISTEMA DI ACCREDITAMENTO: sistema per l'accreditamento e la sorveglianza dei verificatori ambientali, gestito da un'istituzione o organizzazione imparziale designata o creata dallo Stato membro (organismo di accreditamento), dotata di competenze e risorse sufficienti e con procedure adeguate per svolgere le funzioni assegnate dal presente regolamento a tale sistema.

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (SGA): parte del sistema complessivo di gestione comprendente la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le pratiche, le procedure, i processi e le risorse per sviluppare, mettere in atto, realizzare, riesaminare e mantenere la politica ambientale.

SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO: sistema di gestione che ingloba integralmente i sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza.

SITO: tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali.

SOGGETTO INTERESSATO: individuo o gruppo, comprese le autorità, interessato alle o dalle prestazioni ambientali di un'organizzazione.

TARGET AMBIENTALE: requisito particolareggiato di prestazione, quantificato per quanto possibile, applicabile all'organizzazione o a parti di essa, che deriva dagli obiettivi ambientali e deve essere stabilito e raggiunto per conseguire gli obiettivi medesimi.

TRAGUARDO AMBIENTALE: requisito di prestazione dettagliato, applicabile all'intera organizzazione o ad una sua parte, derivante dagli obiettivi ambientali e che bisogna fissare e realizzare al fine di raggiungere tali obiettivi.

VERIFICATORE AMBIENTALE: qualsiasi persona o organizzazione indipendente dall'organizzazione oggetto di verifica che abbia ottenuto l'accREDITAMENTO.

BIBLIOGRAFIA

Letteratura

M. FREY, *Il management ambientale*, Franco Angeli, 1995 Milano

A. COKER & C. RICHARDS, *Valuing the environment: economic approaches to environmental evaluation*, Chichester, John Wiley and Son, 1992.

G. LEPORE, M. CAPRARO, 2003, *I sistemi di gestione ambientale. Dalla norma ISO 14001 al Regolamento EMAS II*, Milano, Angeli.

Z. BELTRAMI, E. CAPPELLETTI, A. IOELE, 2006, *UNI EN ISO 14001 ed EMAS negli enti locali. Guida all'attuazione di un SGA attraverso gli strumenti della sostenibilità ambientale del territorio*, Milano, Il Sole 24 Ore, dicembre 2006.

Normativa

Sono stati consultati anche i seguenti Regolamenti nel sito ufficiale dell'Unione Europea:

Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GUCE 13 agosto 2008, L 218/30)

Regolamento (CE) n. 196/2006 della Commissione del 3 febbraio 2006 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per tenere conto della norma europea EN ISO 14001:2004 e che abroga la decisione 97/265/CE (GUCE 4 febbraio 2006, n. L 32/4)

Decisione della Commissione 2006/193/CE del 1° marzo 2006 recante norme sull'utilizzo del logo EMAS in casi eccezionali di imballaggio per il trasporto e imballaggio terziario ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Decisione 681/01/CE del 7 settembre 2001 relativa agli orientamenti per l'attuazione del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del consiglio del 29 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

Siti Web

www.accredia.it/default.jsp?ID_LINK=10&area=6

www.ambiente.it/impresa/monografie/problematiche/certif14001.htm

www.apat.gov.it/certificazioni/site/it-IT/

www.apat.gov.it/certificazioni/site/it-IT/Documenti/homepagecertificazioni.html

www.apat.gov.it/site/it-IT/Temi/Mercato_verde/

www.apat.gov.it/certificazioni/site/it-IT/EMAS/Registrazione_EMAS/

www.apat.gov.it/certificazioni/site/_contentfiles/01379100/1379198_Articolo_EMAS3.pdf

www.apat.gov.it/certificazioni/site/_contentfiles/01378300/1378325_AS1_2003.pdf

www.apat.gov.it/certificazioni/site/it-IT/EMAS/Statistiche/

www.apat.gov.it/certificazioni/site/it-IT/EMAS/Documentazione/Normativa_Comunitaria/

www.arpa.emr.it/pubblicazioni/generale/generale_74.asp?idarea=25

www.arpa.org/EMAS/INCENTIVI_anpa.htm

www.artaabruzzo.it/EMAS/pages/regolamento/glossario.htm

www.artaabruzzo.it/EMAS/pages/regolamento/vantaggi.htm

www.artaabruzzo.it/EMAS/pages/regolamento/schema.htm

www.arpa.veneto.it/pubblicazioni/htm/scheda_pub.asp?id=12

<http://bur.regione.veneto.it/BurServices/pubblica/HomeConsultazione.aspx>

www.clubEMASveneto.it/index.asp

http://ec.europa.eu/environment/EMAS/index_en.htm

www.ecology.or.jp/isoworld/english/analy14k.htm

http://europa.eu/index_it.htm

www.gazzettaufficiale.it/

www.isprambiente.it/certificazioni/site/it-IT/EMAS/Documentazione/Materiale_informativo/

www.isprambiente.it/certificazioni/site/_files/EMAS/Newsletter/newsletterN3_09_A4.pdf

www.isprambiente.it/certificazioni/site/it-IT/Emas/Documentazione/Documenti/emas_newsletter_n5_08.html

www.isprambiente.it/certificazioni/site/_files/EMAS/ProceduraRegistrazioneRev.8_27_feb_09.pdf

www2.minambiente.it/sito/ecolabel_ecoaudit/EMAS/EMAS_sezione.htm

www.sincert.it/documentisincert.asp?root=elenchi

www.sincert.it/documentisincert.asp?root=chi_s

www.uni.com/uni/controller/it/grandi_temi/ISO14000/

www.venetoambiente.it/certificazioni_ambientali/htm/ISO_14001_EMAS.asp



FINITO DI STAMPARE: GENNAIO 2010

Produzioni: **Giomac snc**
Stampa: **3B Press Tipografia**

QUESTO QUADERNO CONSISTE NELLA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DEL CONVEGNO, AI QUALI NON SONO STATE APPORTATE MODIFICHE DA PARTE DEI RELATORI. EVENTUALI ERRORI NELLA STRUTTURA DEL TESTO VANNO IMPUTATI AL CARATTERE COLLOQUIALE DEL TESTO STESSO.

Della stessa collana:

1. PROSPETTIVE E SCENARI DELL'ECONOMIA IN UN'EUROPA CHE CAMBIA
2. RESPONSABILITÀ SOCIALE: LE REALI OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE
3. IVª GIORNATA DELL'ECONOMIA
4. DIECI ANNI DI REGISTRO IMPRESE QUALI PROSPETTIVE PER IL FUTURO?
5. INIEZIONE DI MATERIE PLASTICHE: METODI DI VALUTAZIONE DI MATERIALI PER STAMPI
6. INNOVAZIONE, TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, SVILUPPO: ESPERIENZE E PROBLEMI DELLE IMPRESE NEL VENETO
7. IL VALORE ECONOMICO DELL'INFORMAZIONE: IL CONTRIBUTO DEL REGISTRO IMPRESE
8. Vª GIORNATA DELL'ECONOMIA
9. AVIAZIONE GENERALE IN ITALIA: STATO E PROSPETTIVE
10. LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE FA SQUADRA E VA IN RETE
11. IL MEDIATORE IMMOBILIARE: PROFESSIONALITÀ E TRASPARENZA NEL MERCATO
12. MOBILITÀ E SVILUPPO DEL TERRITORIO. IL CASO VENEZIA. 6ª GIORNATA DELL'ECONOMIA
13. LO SVILUPPO DEL TURISMO SUL TERRITORIO. IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI OPERATORI ECONOMICI
14. CONVENTION DEI CONSERVATORI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
15. LA GESTIONE DEI VEICOLI FUORI USO L'ASPETTO NORMATIVO E LE PROBLEMATICHE SETTORIALI ALLA LUCE DEL RECENTE "ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO PER LA GESTIONE DEI VEICOLI FUORI USO"
16. VENEZIA DI FRONTE ALLA CRISI CHE "CAMBIA": QUALE RIPRESA POSSIBILE?
17. LA CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA NEL SISTEMA CAMERALE



Camera di Commercio
Venezia

i Quaderni della Camera

